

465.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 25 MAGGIO 1966

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PERTINI

INDI

DEL PRESIDENTE BUCCIARELLI DUCCI

INDICE		PAG.
	PAG.	
<b>Congedi</b> . . . . .	23497	
<b>Disegni di legge:</b>		
( <i>Approvazione in Commissione</i> ) . . . . .	23537	
( <i>Deferimento a Commissione</i> ) . . . . .	23498	
( <i>Presentazione</i> ) . . . . .	23514	
( <i>Rimessione all'Assemblea</i> ) . . . . .	23537	
<b>Disegno e proposte di legge (Discussione):</b>		
Senatori MONNI ed altri: Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto ( <i>Approvata dal Senato</i> ) (3167);		
FORTUNA ed altri: Condono di sanzioni disciplinari (255);		
Condono di sanzioni disciplinari (371);		
NANNUZZI ed altri: Annullamento delle sanzioni disciplinari inflitte a pubblici dipendenti per fatti politico-sindacali (432) . . . . .	23498	
PRESIDENTE . . . . .	23498	
AMATUCCI . . . . .	23520	
CACCIATORE . . . . .	23523	
CARIOTA FERRARA . . . . .	23513	
DEL CASTILLO . . . . .	23531	
FORTUNA . . . . .	23533	
GALDO . . . . .	23514	
GONELLA GIUSEPPE . . . . .	23528	
LUCIFREDI . . . . .	23498	
REALE, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	23506	
	23521	
REGGIANI . . . . .	23530	
RICCIO . . . . .	23525	
ZOBOLI . . . . .	23504	
		PAG.
<b>Proposte di legge:</b>		
( <i>Annunzio</i> ) . . . . .		23497
( <i>Approvazione in Commissione</i> ) . . . . .		23537
( <i>Rimessione all'Assemblea</i> ) . . . . .		23537
<b>Domande di autorizzazione a procedere in giudizio (Annunzio)</b> . . . . .		23498
<b>Interrogazioni, interpellanze e mozione (Annunzio)</b> . . . . .		23537
<b>Sui lavori della Camera:</b>		
PRESIDENTE . . . . .		23527
<b>Ordine del giorno della seduta di domani</b>		23537
=====		
<b>La seduta comincia alle 16.</b>		
BIGNARDI, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta di ieri.		
( <i>È approvato</i> ).		
<b>Congedi.</b>		
PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Fusaro, Nannini e Radi.		
( <i>I congedi sono concessi</i> ).		
<b>Annunzio di una proposta di legge.</b>		
PRESIDENTE. È stata presentata la seguente proposta di legge:		
CRUCIANI e GUARRA: « Direttive e provvidenze a favore dell'educazione fisica e sportiva scolastica e delle attività ricreative e sportive della gioventù » (3184).		

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 MAGGIO 1966

Sarà stampata e distribuita. Poiché importa onere finanziario, ne sarà fissata in seguito la data di svolgimento.

**Deferimento a Commissione.**

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva, ritengo che il seguente disegno di legge possa essere deferito alla VI Commissione (Finanze e tesoro) in sede legislativa, con il parere della V e della X Commissione:

« Esenzioni fiscali sui carburanti e lubrificanti a favore delle scuole di pilotaggio aereo » (3135).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

**Annunzio di una domanda di autorizzazione a procedere in giudizio.**

PRESIDENTE. Comunico che il ministro di grazia e giustizia ha trasmesso domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Melloni, per il reato di cui agli articoli 595, secondo capoverso, e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (*diffamazione a mezzo della stampa*) (Doc. II, n. 175).

Sarà stampata, distribuita e trasmessa alla Giunta competente.

**Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Monni ed altri: Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto (3167); della proposta di legge Fortuna ed altri: Condono di sanzioni disciplinari (255), e dei concorrenti disegno di legge (371) e proposta di legge Nannuzzi ed altri (432).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge, già approvata dal Senato, di iniziativa dei senatori Monni, Lami Starnuti, Alessi, Angelini Armando, Pace, Mongelli, Caroli, Berlingieri, Ajroldi, Venturi, Bermani, Pafundi, Magliano Giuseppe, Nencioni, Fenoaltea e Poët: Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto; del disegno di legge: Condono di sanzioni disciplinari; e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Fortuna, Ferri Mauro, Ballardini, Gatto, Jacometti, Luzzatto, Martuscelli, Berlinguer Mario e Pertini: Condono di sanzioni disciplinari; Nannuzzi, Degli Esposti, Fasoli,

D'Ippolito e Caprara: Annullamento delle sanzioni disciplinari inflitte a pubblici dipendenti per fatti politico-sindacali.

Dichiaro aperta la discussione generale contemporanea su questi provvedimenti.

Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Lucifredi. Ne ha facoltà.

LUCIFREDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, siamo ancora una volta qui ad iniziare un dibattito su un provvedimento di amnistia, e sono lieto di essere il primo ad avere la parola sull'argomento.

Da quando siedo in quest'aula, già parecchie altre volte ci siamo trovati ad affrontare analoghi provvedimenti. Avevo ogni volta le stesse idee di oggi; le ho taciute e mi sono limitato a manifestare con il voto il mio dissenso. Intendo ora, di fronte a questo nuovo provvedimento, manifestare apertamente e con piena libertà il mio pensiero. Sottolineo subito che si tratta di un pensiero strettamente personale; che logicamente non impegna in alcuna maniera il gruppo parlamentare del quale ho l'onore di fare parte.

A titolo quindi del tutto personale mi dichiaro contrario a questo provvedimento di delegazione per amnistia e indulto. Sono contrario al provvedimento non tanto con riferimento a quanto è detto nell'articolo x od y del progetto, ma perché si tratta di un provvedimento di amnistia e di indulto.

Sono lieto di poter esprimere al ministro guardasigilli che è qui presente il mio consenso ed il mio plauso (per quel poco che può valere) per la posizione che ha assunto, secondo notizie risapute ed emerse anche dalla discussione davanti all'altro ramo del Parlamento, in relazione a questa proposta, che è di iniziativa parlamentare e non di iniziativa governativa.

Mi congratulo con il ministro per questo suo atteggiamento e mi congratulo egualmente con quei ministri, piuttosto numerosi (se le indiscrezioni sono esatte), che in sede di Consiglio dei ministri con lui si sono allineati su posizioni di dissenso rispetto all'iniziativa di un'amnistia.

Se mi è consentito, per altro, al plauso ed al consenso, aggiungere una rispettosa critica, vorrei dire che, forse, il Governo nel suo complesso avrebbe fatto meglio ad esprimere in termini più chiari il suo atteggiamento rispetto al provvedimento.

È vero che c'è tutta una certa costruzione giuridica, che parte dall'articolo 79 della Costituzione, sulla base della quale si dice che attraverso l'amnistia si crea un rapporto di-

retto tra il Parlamento, che è il delegante, e il Presidente della Repubblica, che è il delegato, rapporto cui il Governo resta un poco estraneo. È vero che si sostiene da alcuni autori questo concetto; è altrettanto vero, per altro, che il ragionamento mi sembra scarsamente probante, perché, se c'è un principio di carattere generale, questo è il principio della responsabilità del Governo per gli atti del Presidente della Repubblica, e certamente di quel provvedimento delegato, che il Presidente della Repubblica emanerà per il 2 giugno, il Governo in carica non potrà non assumere la responsabilità, né potrà scaricarla sul Parlamento, dicendo che il Parlamento abbia voluto così...

Comunque, non voglio affrontare questi problemi, e non voglio in nessuna maniera toccare questioni di carattere giuridico-costituzionale, che mi potrebbero portare fuori strada. Voglio fare un discorso più terra terra, più pedestre: un discorso non da professore di diritto, ma da cittadino, da cittadino che ama il suo paese e non vorrebbe che nel suo paese venissero emanati provvedimenti destinati ad avere effetti negativi, quali io temo da provvedimenti di questo genere.

Dato il desiderio che ho di non allungare eccessivamente il mio intervento, cercherò di essere per quanto è possibile breve e chiaro. Eliminerò quindi dal mio discorso ogni richiamo, che pur sarebbe facile, alla vecchia, vecchissima questione della compatibilità o meno del potere di grazia nelle sue varie forme col moderno concetto dello Stato di diritto. È questo un problema grosso: un problema però che nella nostra Costituzione praticamente non si può porre (potrebbe essere argomento per modificare la Costituzione, non per applicarla), perché la nostra Costituzione all'articolo 79 prevede la delegazione per la amnistia e l'indulto, il che significa che ogni eventuale scrupolo a questo riguardo il legislatore costituente ha superato, sicché nel quadro della nostra Costituzione un provvedimento di amnistia e di indulto è perfettamente legittimo.

Una diversa soluzione del problema non può essere quindi invocata come motivo di opposizione al provvedimento in discussione. Per altro, essere arrivati alla soluzione che il provvedimento in astratto è ammissibile, lascia aperta la via alla valutazione se, in concreto, esso sia, non dico ammissibile, ma opportuno.

È sotto questo profilo che si pone il mio dissenso, che nasce dalla convinzione profonda in me radicatasi che di questa possi-

bilità di delegazione noi facciamo non uso, ma abuso, cioè l'usiamo troppo di frequente e senza che ne ricorrano quei logici presupposti, che devono stare alla base di un provvedimento di indulto e di amnistia.

Comprendo e apprezzo il significato di un'amnistia quando in uno Stato ci si trova in condizioni di particolare emergenza, in situazioni gravi: uno Stato che esce, per esempio, da una guerra civile, dove i cittadini si sono sbranati l'un contro l'altro, e molti reati sono stati commessi, favoriti da una determinata situazione ambientale; a un certo momento, se si vuole realizzare la distensione e la concordia fra i cittadini, perché la vita nello Stato riprenda, il provvedimento di amnistia può essere utile e opportunamente usato. In questo senso, certamente, a fine di distensione, sono stati opportuni i provvedimenti di amnistia che nell'immediato dopoguerra sono stati emessi. A me pare, per altro, che, al di fuori di queste circostanze, quando la vita dello Stato è una vita normale o quasi normale, invocare circostanze ricorrenti con ritmo periodico, come si sta verificando, per provvedere a mezzo di amnistia a stendere veli di clemenza sulla perpetrazione di reati, non trovi alcuna giustificazione valida.

Voglio ricordare qui a me stesso e ai colleghi quel che accadde in Italia, per tanti anni, sotto il regime monarchico, quando vigeva lo statuto albertino e anche allora dei provvedimenti di amnistia si faceva uso e abuso. Se andiamo a leggere oggi quel che, oltre 70 anni fa, scriveva il Racioppi nel suo commento allo statuto albertino, troviamo questa significativa frase: « Si tratta di una prerogativa del re. I ministri, però, hanno troppo spesso abusato di questa prerogativa per ragioni puramente festaiuole ». Sottolineo questa espressione di un linguaggio non più comune ai giorni nostri, ma sempre...

AMATUCCI. ... incisivo.

LUCIFREDI. ... veramente incisivo, come sottolinea l'amico Amatucci. E per ragioni di opportunità non porto qui le citazioni, che avrei numerose, di ardenti repubblicani del periodo monarchico in Italia, i quali, con roventi parole, attaccavano la monarchia anche per questa ragione, dicendo che era cosa veramente deplorabile che bastasse la nascita di un principe di casa reale, che bastasse lo spozializio dell'una o dell'altra figlia del sovrano, perché venisse elargita una amnistia, per far partecipare il popolo del giubilo che per l'evento allietava la casa reale. Mi domando: se questi fieri repubblicani, che, dal

loro punto di vista più che giustificatamente, muovevano quegli attacchi all'istituto, fossero ancora vivi quest'oggi, che cosa direbbero constatando che la Repubblica, nata anche per i loro sforzi e per le loro battaglie, in questo terreno è stata ed è assai più generosa di quanto mai non siano stati i sovrani? È una domanda che io faccio, e che credo sia piuttosto legittima e pertinente.

Ho qui un elenco — che mi son fatto fare con molta cura — dei provvedimenti di clemenza che in Italia si sono susseguiti dal 1944 in avanti. Sapete, onorevoli colleghi, a quale cifra si arriva? Premetto che vi sono grandi provvedimenti e provvedimenti modesti; non sono tutti grossi provvedimenti, però sono tutti provvedimenti di amnistia e di indulto. Sono 36! È un bel numero non vi pare? Li cito:

Regio decreto 5 aprile 1944, n. 96: amnistia e indulto per reati comuni, militari e annonari, purché commessi a fine patriottico.

Decreto luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 263: estensione dell'efficacia del regio decreto 5 aprile 1944, n. 96.

Decreto luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 261: condono di soprattasse e pene pecuniarie per infrazioni alle leggi finanziarie.

Decreto luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 262: concessione di amnistia e indulto per i reati in materia finanziaria.

Decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 71: proroga del termine per fruire del condono di soprattasse e pene pecuniarie per infrazioni alle leggi finanziarie, concesso con il decreto legislativo luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 261.

Decreto luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 74: proroga dei termini per fruire della amnistia e indulto concessi con il decreto luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 262.

Decreto luogotenenziale 8 giugno 1945, n. 455: applicazione degli articoli 1 e 2 del regio decreto 5 aprile 1944, n. 96, nei territori liberati dopo il 4 aprile 1944.

Decreto luogotenenziale 17 novembre 1945, n. 719: amnistia per reati politici antifascisti.

Decreto luogotenenziale 29 marzo 1946, n. 132: amnistia e condono per reati militari.

Decreto luogotenenziale 29 marzo 1946, n. 133: indulto per alcuni reati di mancato conferimento agli ammassi nei territori occupati dai tedeschi.

Decreto presidenziale 22 giugno 1946, n. 4: amnistia e indulto per reati comuni, politici e militari.

Decreto legislativo presidenziale 24 giugno 1946, n. 10: condono di sanzioni disciplinari, amministrative e di polizia.

Decreto legislativo presidenziale 24 giugno 1946, n. 11: condono di pene pecuniarie per violazioni alle norme in materia valutaria e sul commercio dell'oro.

Decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 24: condono di soprattasse e pene pecuniarie in materia tributaria.

Decreto presidenziale 27 giugno 1946, n. 25: amnistia per reati finanziari.

Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 gennaio 1947, n. 244: estensione dell'amnistia, dell'indulto e della grazia ai condannati in territori attualmente sottratti all'amministrazione italiana.

Decreto del Capo provvisorio dello Stato 1° marzo 1947, n. 92: concessione di amnistia e indulto per reati militari.

Decreto del Capo provvisorio dello Stato 8 maggio 1947, n. 460: amnistia e indulto per i reati riguardo ai quali vi è stata sospensione del procedimento o della esecuzione per causa di guerra.

Decreto del Capo provvisorio dello Stato 25 giugno 1947, n. 513: amnistia e indulto per reati commessi in relazione con vertenze agrarie.

Decreto legislativo 31 gennaio 1948, n. 109: condono di soprattasse e pene pecuniarie in materia tributaria.

Decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 95: condono di sanzioni disciplinari in occasione della nuova Costituzione dello Stato.

Decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1948, n. 32: concessione di amnistia e indulto per reati annonari, comuni e politici.

Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1948, n. 138: amnistia per reati finanziari.

Decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1948, n. 511: concessione di condono di pene a favore di cittadini jugoslavi in espiazione di pena nel territorio della Repubblica.

Legge 13 luglio 1948, n. 1100: modificazioni all'articolo 2 del decreto luogotenenziale 31 gennaio 1948 concernente il condono di soprattasse e pene pecuniarie in materia tributaria.

Decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1948, n. 1464: concessione di amnistia e indulto in materia di abusiva detenzione di armi.

Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1949, n. 602: concessione di amnistia e indulto per i reati elettorali commessi in occasione delle elezioni del 18 aprile 1948.

Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1949, n. 929: concessione di amnistia e condono in materia annonaria per i reati previsti dal decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245, e sue successive modificazioni, nonché per i reati comunque preveduti da leggi antecedenti o successive al decreto-legge anzidetto in ordine alla disciplina dei consumi e a quello degli ammassi e di contingentamenti.

Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1949, n. 930: concessione di indulto.

Legge 22 marzo 1951, n. 337: condono di sanzioni per infrazioni alle leggi sul matrimonio dei militari.

Decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1953, n. 922: concessione di amnistia e indulto per tutti i reati, tranne quelli militari e finanziari.

Legge 18 dicembre 1953, n. 921: liberazione condizionale dei condannati per reati politici; deroga agli articoli 253 e 259 del codice di procedura penale ai fini dell'indulto, per la cui concessione è fatta delegazione al Presidente della Repubblica.

Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1959, n. 460: concessione di amnistia e indulto.

Legge 30 luglio 1959, n. 559: condono in materia tributaria per sanzioni non aventi natura penale.

Decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1963, n. 5: concessione di amnistia e indulto.

Legge 31 ottobre 1963, n. 1458: condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale.

Ecco quello che penso debba essere da noi tenuto presente per non dirci contenti di essere qui a fare, dopo i trentasei provvedimenti, il trentasettesimo della serie. Se avessimo almeno, signor Presidente, la sicurezza che fosse l'ultimo, potremmo dire: *Deo gratias!* Ma, ahimè, questa sicurezza, davvero, nessuno di noi la può avere.

Ora, mi chiedo se ci si rende conto di che cosa questa frequenza significa; dell'affidamento che essa crea in tante persone che dal passato logicamente traggono i presagi per l'avvenire (e hanno perfettamente ragione di farlo); dell'atmosfera che da questa prospettiva sorge nelle aule penali (le battaglie per i rinvii, onorevole ministro, per arrivare a fruire dell'amnistia); delle disparità di trattamento che si crea tra chi si trova a fruire dei benefici e chi, nell'identica situazione, non ne fruisce...

Ci si rende conto, onorevoli colleghi, che, quando questo sistema si diffonde, la legge non è più uguale per tutti, come evidentemente mentisce la nostra Costituzione quando di questa uguaglianza dà la garanzia, che poi, in realtà, non si realizza? Ci si rende conto — e questa è la cosa più triste — che i beneficiati una volta di più non sono i più miseri, la povera gente, ma sono molte e molte volte coloro che hanno il portafoglio più ben guaruito? Credo che non vi sia persona esperta della vita giudiziaria che non sappia che quel povero ladruncolo delle otto arance o delle dieci mele, quel povero accattone che non ha il suo difensore e si vede affidare dal pretore il difensore d'ufficio, non hanno una notevole dilazione tra il momento in cui commettono il reato e il momento in cui vengono giudicati, e ancor meno una dilazione tra il momento in cui vengono condannati e quello in cui espiano la pena. Nello spazio di pochi mesi tutto si chiude, senza che nessuno si occupi eccessivamente di loro.

Invece, quel tale che l'ha fatta più grossa e ha la fortuna di avere il portafoglio che gli consente — magari con i prodotti del reato, come molto spesso avviene — di procacciarsi uno o più avvocati penalisti di valore, prima che arrivi al processo, onorevole Presidente, ottiene che molta e molta acqua passi sotto i ponti: vi sono le richieste di rinvio, gli impedimenti d'ufficio, le malattie, le eccezioni procedurali di questa o di quell'altra natura; quando occorre c'è anche l'eccezione di incostituzionalità, oggi, per rimettere gli atti alla Corte costituzionale e per guadagnare un anno in attesa che essa si pronunci. C'è tutto questo, e il valente avvocato riscuote una lauta parcella (io, come avvocato, non ho certo da protestare per questo!), quando finalmente annunzia al cliente: « Ci sono riuscito. La amnistia è venuta. Tu non hai più niente da temere. Il reato è estinto »...

Onorevoli colleghi, lasciatemi dire, senza voler fare della demagogia: sono proprio questi i principi di giustizia sociale ai quali ci dobbiamo ispirare? In nome di valori di questo tipo noi celebriamo i giorni fasti della nostra Repubblica?

Vorrei aggiungere, a questo primo ordine di considerazioni, un secondo: quello degli enormi effetti diseducativi che hanno questi provvedimenti di amnistia. E qui, a voler parlare, si potrebbe andare molto alle lunghe. Parliamo tanto del sangue che si versa sulle strade e della necessità di una migliore educazione stradale. Si fanno appositi corsi a tal fine; mi hanno fatto premiare nei giorni scorsi

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 MAGGIO 1966

dei ragazzi che erano andati a una scuola di educazione stradale. Ma abbiamo presente — con questo provvedimento di amnistia — quanti violatori delle norme di circolazione stradale vedono messe da parte quelle sanzioni che a loro carico dovevano essere irrogate? So che c'è qualche emendamento che chiede di arrivare, in questo settore, all'amnistia anche per l'omicidio colposo.

Benissimo, arriveremo anche a questo. Però badate che, con questo spirito, sulla via dell'educazione stradale passi se ne fanno pochi!

Parliamo tanto della necessità dell'educazione civica, di un migliore costume democratico. Nella mia esperienza di presidente della Giunta delle elezioni ricordo di aver conosciuta una serie poco allegra di fatti documentati circa brogli elettorali e altre furfanterie del genere, per cui la Giunta delle elezioni si è fatta carico di una denuncia all'autorità giudiziaria perché quegli imbrogliatori avessero la sanzione che meritano. Colpo di spugna ora, se non erro, attraverso questo provvedimento: i reati elettorali vengono dichiarati estinti. Coloro che finora sono stati galantuomini non saranno spinti ad esserlo ancora in futuro, una volta che si rendono conto che coloro che galantuomini non sono stati se ne vanno immuni...

Parliamo tanto della necessità di una migliore correttezza commerciale anche per la necessità dell'inserimento dell'Italia nel quadro della nuova vita economica del M.E.C. Ma se tutti coloro che in questo periodo hanno emesso assegni a vuoto o commesso frodi in commercio si vedono stendere un pietoso velo sui loro misfatti, l'onestà commerciale dove va a finire, signor Presidente?

Potrei andare avanti. Ma mi dispenso, per ragioni di tempo, da una elencazione facile. Mi sia però consentito aggiungere: lasciamo pure da parte questi aspetti settoriali e guardiamo la cosa nel suo insieme. Non so se tutti avete riflettuto su certe vicende di questi ultimi anni che hanno fatto entrare nel nostro linguaggio comune un'espressione, che non credo onori molto il nostro paese. Risalendo ad una celebre pellicola cinematografica (ve la ricordate? *Matrimonio all'italiana*), da quella capostipite è discesa tutta una serie piuttosto robusta di figli, di nipoti, di pronipoti, e l'espressione « all'italiana » come indicazione di un certo costume si è andata diffondendo, non credo per onorare il nostro paese... Giacchè poco fa parlavo degli automobilisti, nel campo degli automobilisti soprattutto stranieri è entrata in voga l'espressione

« stop all'italiana » per spiegare il modo singolare con cui gli automobilisti italiani spesso si comportano di fronte al segnale di stop. È un discorso frequente. Ci rendiamo conto del pericolo che, continuando su questa strada dei provvedimenti di clemenza, un bel momento si abbia a dire anche « giustizia all'italiana », onorevole ministro? Questa espressione già si usa; all'estero ancora non è andata, che io sappia; ci andrà e si farà un bel film anche su questo. Benissimo! Vuol dire che ce lo supporteremo, e naturalmente gli assegneremo, a spese del contribuente, anche qualche centinaio di milioni di premio per i suoi... « pregi tecnici ed artistici », come vuole una legge insensata.

La giustizia all'italiana verrebbe dunque ad essere la giustizia ad intermittenza, della quale troverei facilmente il simbolo: il semaforo. Quando il semaforo segna verde, si passa, mentre quando segna rosso, ci si deve fermare: giustizia ad intermittenza significa appunto che con il disco verde si può impunemente delinquere, e con il disco rosso non si può delinquere, ovverosia che con il disco verde si va immuni da pena e con il disco rosso, viceversa, si incorre nei rigori della legge.

Che su questa materia così grave si sia portati a fare dell'ironia, è cosa per me molto dolorosa. Ma siccome non vorrei dire le parole troppo pesanti che ho nel cuore, onorevole Presidente, ella vorrà consentirmi di continuare un poco su un tono così, mezzo faceto, presentando una proposta. Si è detto autorevolmente e si continua a dire molto giustamente che gli anni che noi attualmente viviamo, questa seconda parte degli anni sessanta, sono destinati ad essere, in Italia, gli anni della programmazione. Proprio domattina in Commissione giustizia dovremo esprimere il parere sul piano della programmazione economica. Scusate (parlo su quel tono faceto): perché non programmino anche le amnistie? Sulla base di una programmazione almeno otterremmo il risultato della certezza, che nel quadro dei rapporti giuridici è un elemento estremamente importante! Si eviterebbero così delle alee pericolose per coloro che vogliono commettere dei reati, e non è bene siano abbandonati alla sorte, come quelli che giocano al lotto...

D'altra parte, gli elementi per un piano quinquennale li possiamo avere molto facilmente: basta ricordare che il 1° gennaio 1968 si compirà faustamente il ventennio dell'entrata in vigore della Costituzione della Repubblica per rendersi conto che in così lieto gior-

no non si potrà non chiamare tutti i cittadini che hanno commesso dei reati a partecipare al gaudio popolare. Quanto poi al 1970, ci saranno due date che si contenderanno all'ultimo sangue l'onore di essere colte a motivo di una amnistia, perché in quell'anno il 25 aprile corrisponderà al venticinquesimo anniversario della liberazione, mentre il 20 settembre scoccherà il centenario della breccia di Porta Pia, ed io sono convinto che le ossa dei bersaglieri che vi parteciparono sussulterebbero nelle loro tombe se non vedessero ricordata con un provvedimento di clemenza la loro opera conclusiva dell'unità d'Italia.

Vedete che gli estremi per un piano quinquennale ci sono? Nel momento in cui ai fini della pianificazione delle nascite si va diffondendo sempre più il metodo Ogino-Knaus, io mi domando perché non possiamo introdurre lo stesso principio nella pianificazione della punibilità. Per il metodo Ogino-Knaus ci sono i giorni fecondi e i giorni sterili. Egualmente fissiamo, con una buona pianificazione, i mesi immuni ed i mesi in cui viceversa chi commette dei reati se li tiene a suo carico. Vi sarebbe così una idonea direttiva per chi ha propensione a delinquere; chi finisce in galera dovrebbe batterci il petto per essere stato imprevidente, più o meno come si batte il petto quella buona signora la quale abbia fatto male il calcolo dei giorni sterili (succede, a quanto mi dicono!).

Dico queste cose con molta amarezza. Creda, onorevole Presidente, che non vorrei portare su un terreno di questo genere un dibattito che dovrebbe essere ben più elevato; ma dire le cose così mi pare le renda un poco più digeribili, e, d'altra parte, la verità credo venga egualmente a galla.

A questo punto, siccome la prospettiva della programmazione della amnistia mi induce a pensare anche ai giudici (i pretori, i presidenti di sezione di tribunale o di corte e quelli delle sezioni penali della Cassazione), i quali in vista di programmi di questo genere dovrebbero stabilire anche i calendari delle udienze, regolandoli in maniera opportuna perché vengano a coincidere e non a contrastare con gli orientamenti programmatori, lascio il tono ironico e le sconsolanti battute di spirito per una ultima considerazione, che mi sembra seria e doverosa. Ogni volta che di amnistia si parla, sempre si prospetta e si mette in evidenza esasperata la necessità di fare un poco di pulizia nelle aule giudiziarie, nelle cancellerie, dove troppi fascicoli sono venuti

a mano a mano accumulandosi, e l'arretrato da smaltire è talmente gravoso che occorre il colpo di spugna.

CACCIATORE. Sarebbe mortificante un motivo di questo genere.

LUCIFREDI. Mortificante, siamo d'accordo, ma questo motivo c'è, onorevole Cacciatore: tutte le volte viene addotto. Un mio autorevole collega di gruppo, membro della Commissione giustizia, mi diceva stamane: certo, ogni tanto ci vuole questa inevitabile spazzolata periodica (io dico più semplicemente: questo colpo di spugna).

Ebbene, onorevoli colleghi, che si verifichi questa triste situazione ricorrente della nostra giustizia è, purtroppo, in buona parte vero, e sarebbe un discorso lungo, da non farsi certamente in questa sede, ricercare quali siano le cause che la determinano; le quali cause, probabilmente, in parte sono addebitabili alle leggi, ma in parte sono addebitabili agli uomini, sicché vi sono da un lato fatti di ordinamento giuridico imperfetto, dall'altro fatti di costume o di malcostume, come meglio si preferisca.

Ritengo di poter trarre occasione da questa circostanza per ripetere una tesi, che tante volte ho sostenuta, e cioè che una situazione di questo genere va affrontata a fondo, con coraggio e in ogni settore: non soltanto in quello della giustizia penale per il nefasto colpo di spugna, ma anche in altri settori. Mi sia consentito, come cultore di diritto amministrativo, ricordare la situazione della Corte dei conti in sede giurisdizionale, con il suo arretrato di oltre 200 mila ricorsi in materia di pensioni di guerra. Tante volte si sono fatti pronostici per quanto riguarda l'epoca in cui l'esame di tali ricorsi sarà terminato; si dice: fra venti anni, fra trenta anni. È possibile questo?

Vorrei, onorevole ministro, che potessi essere tutti d'accordo nel considerare l'esigenza dell'acceleramento della giustizia come uno dei più gravi impegni del nostro mandato; vorrei che tutti riconoscessimo che questo è uno dei settori in cui in Italia più dobbiamo progredire per raggiungere il livello dei paesi sotto questo profilo — è triste dirlo — più civili di noi. A tal fine, anzitutto dobbiamo mandare avanti con coraggio le iniziative che già sono state prese, e io desidero ascrivere a merito suo e del suo Governo, onorevole ministro, come del Governo precedente, del quale pure ella faceva parte, il progetto di legge n. 1468 sulle modificazioni al sistema sanzionatorio delle norme in tema di circola-

zione stradale e delle norme dei regolamenti locali, che attuando la cosiddetta — con orribile parola — depenalizzazione di determinate categorie di reati, esclude un piuttosto abbondante numero di fascicoli dalle cancellerie penali, dove oggi si affastellano. Questo disegno di legge è stato presentato in Parlamento il 15 giugno 1964: mi auguro che si arrivi al più presto possibile alla sua approvazione e alla sua entrata in vigore. Mi auguro poi che altri disegni di legge in questo spirito vengano elaborati, per quanto possibile, sulla base di studi che, come il ministro sa perfettamente, da tempo sono stati fatti, al fine di alleggerire questo fardello.

Credo che realizzare concrete e valide riforme di questo tipo significherebbe onorare la nostra Repubblica assai più nobilmente che non accordando in suo nome discriminate indulgenze, lesive di quella uguaglianza dei cittadini che è il perno del nostro regime costituzionale, non soltanto sul piano giuridico, ma anche sul piano sociale.

Ed io ho così finito, onorevoli colleghi. So bene che le mie parole non varranno ad arrestare o a far cadere questa iniziativa di legge. Non mi illudo. Mi auguro valgano almeno a contenerne, quanto possibile, la portata, mentre da ogni parte si annunciano — a quanto sembra — degli emendamenti tendenti ad estendere il campo del provvedimento di clemenza che il Senato ha votato.

Posso sbagliarmi. Ma credo di aver messo il dito su una piaga; e carità di patria mi ha indotto e mi induce a non spingerlo maggiormente in profondità, lusingando taluni sottofondi non molto limpidi di ogni provvedimento di amnistia, di ieri e di oggi, che sono ben noti a tutti. Mi auguro che in futuro, in un più sentito senso dello Stato e in un più profondo rispetto delle leggi, i parlamentari e i gruppi politici si convincano che l'Italia e la Repubblica si onorano più elevando il livello e l'educazione civile dei suoi cittadini, e premiando i loro meriti, che indulgendo alle loro mancanze.

Vi fu molti anni or sono un detto profetico: « L'Italia è fatta, ora bisogna fare gli italiani ». Mi sia consentito dire accoratamente, onorevoli colleghi, che — a mio avviso — non è con leggi di questo tipo che si contribuisce a fare gli italiani. (*Applausi al centro — Congratulazioni*).

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Zoboli. Ne ha facoltà.

**ZOBOLI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, la proposta di delega al Presidente

della Repubblica per la concessione di un provvedimento di clemenza ha questa caratteristica: è stata avanzata dal legislativo. Ed io penso che questo dia prestigio sia al provvedimento sia al Parlamento medesimo, perché rende operante una facoltà che gli è conferita espressamente dall'articolo 79 della nostra Costituzione, e gli è conferita proprio perché il Parlamento ha la veste di rappresentante del popolo: e nel nome del popolo si amministra nel nostro paese la giustizia. Di modo che una volta tanto, in una proposta che ha un significato particolare, perspicuo, il Parlamento si accinge a sfornare una legge senza la maieutica del correlativo disegno di legge governativo.

Premesso questo, debbo osservare che la polemica dei critici — di cui abbiamo sentito un accenno poc'anzi — è portata su note ed osservazioni che finora mi hanno colpito per la loro fragilità. Trattasi di una critica serrata contro l'istituto dell'amnistia, che sarebbe — a detta di coloro che la pensano in contrario avviso — mortificatrice del magistero della legge penale. Penso che la storia e la esperienza ci dicano che questo istituto così deriso, così impoverito nella critica un po' ridanciana di chi è intervenuto prima di me (mi permetto di dire così, a confronto, s'intende, del suo acuto senso giuridico), questo istituto, dicevo, è esistito in tutti i tempi e presso tutti i popoli (e allora, un significato lo avrà!) ed è stato mantenuto e confermato, all'atto della formazione della nostra Costituzione — alla quale hanno collaborato menti pensose e preparazioni dotte e correate — dal legislatore moderno, come strumento valido per il bene sociale.

Ed io penso che ciò sia proprio in relazione al concetto che noi democrazia, noi Italia repubblicana e democratica abbiamo del magistero punitivo della pena. Perché la pena è considerata nel nostro sistema come un inezzo, ed il perdono è considerato anch'esso un mezzo agli stessi fini ai quali è indirizzata la pena: ossia il fine della resipiscenza. Il perdono, nell'uomo medio, nell'uomo sensibile (perché è questo che prendiamo in cura quando facciamo le leggi: non pensiamo mai al vertice negativo, come non pensiamo al vertice positivo; abbiamo il metro dell'uomo medio), il perdono è un fatto che concorre, insieme con la pena, proprio ai fini della resipiscenza.

La pena fine a se stessa appartiene a concetti e a scuole sorpassate, che non fanno più parte del nostro evo. È un concetto — quello della pena fine a se stessa — di retribuzioni-

## IV. LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 MAGGIO 1966

smo puro; e inutile sarebbe allora che nella nostra Costituzione fosse detto all'articolo 27 che scopo della pena è il reinserimento nella vita sociale, è la rieducazione del condannato. Pertanto il perdono diventa un interesse della società, nella misura in cui esso è considerato un mezzo di reinserimento.

A questa considerazione di fondo, che appartiene all'etica del nostro evo, vanno accompagnate delle considerazioni sulla pena rispetto alla norma penale. La norma punitiva è una norma generale; e non è detto sempre che la norma punitiva (specialmente in un codice come il nostro, che esamineremo sotto questo riflesso) abbia una rispondenza esatta ai singoli casi. Vi sono delle discrasie che nascono dalla applicazione cogente della norma generale di legge al singolo caso. Vi sono (e questo è un argomento che incomincia ad essere incalzante) concetti, valori giuridici, che mutano col tempo: ossia ad un certo punto della storia e dello sviluppo della società ci troviamo di fronte a leggi antiquate, vecchie, che non rispondono più ai nuovi tempi. E l'osservazione del Filangieri conserva ancora oggi la sua validità, quando afferma che il perdono è equo se riferito ad una legge imperfetta.

Occorre tener conto poi delle occasionali influenze ambientali che possono aver spinto al reato. Non vi sono soltanto; onorevole Lucifredi, gli automobilisti che corrono troppo, o gli autori di brogli elettorali: vi sono da considerare anche gli effetti negativi della recessione, la quale non è solamente un fatto economico, perché implica notevolissime ripercussioni sociali. La miseria, la disoccupazione che sono derivate dalla recessione economica hanno reso sempre più difficile e problematica la conquista del pane quotidiano. Questo vorrei dire all'onorevole Lucifredi: la congiuntura ha gettato sul lastrico decine di migliaia di operai, di padri di famiglia; è stata senza dubbio una componente importante della spinta al reato in larghi strati diseredati, che altrimenti ne sarebbero rimasti fuori.

Onorevoli colleghi, le cose non debbono essere dette soltanto per discettare, per fare tavole rotonde o pure esteriorizzazioni culturali. Ed allora io mi domando: è vero o non è vero che da tanti anni ormai il nostro paese si trova di fronte alla crisi della giustizia? Se dubbi vi fossero in proposito, essi sarebbero stati immediatamente cancellati dalle opinioni espresse ieri, al congresso di magistrati tenutosi a Terracina. Questo congresso è stato — mi sembra — l'ultima in or-

dine di tempo ed abbastanza toniccizzata voce di denuncia della crisi della giustizia e della necessità di porvi rimedio.

Perché siamo in questa crisi? Perché la giustizia nel nostro paese non funziona? Perché — e questo è l'elemento più grave — non è adeguata alle esigenze dei cittadini? Perché noi abbiamo un ordinamento inceppato, per ragioni storiche, da una bardatura di leggi superate. In pieno 1966 ci troviamo ancora con una bardatura di leggi che rimonta ad un regime storicamente superato, ispirata ad una concezione autoritaria dei rapporti tra lo Stato ed il cittadino.

Qui il discorso è facile, perché il riscontro tra l'arcaicità della bardatura delle leggi e la realtà — ossia il riscontro, sul piano legislativo, di questo attardamento nel settore della giustizia — è dato da una legge chiara e fondamentale, la nostra Costituzione. Dove noi siamo in ritardo con l'applicazione e la attuazione della Costituzione, che è la pietra di paragone tra l'Italia di ieri e l'Italia di oggi, là abbiamo una legislazione non rispondente, nei confronti della quale il perdono diventa un valido fattore di correzione.

Basta esaminare — in una rapida scorsa — le leggi fondamentali del nostro paese, le norme essenziali della nostra convivenza civile, per constatare la loro inadeguatezza.

Abbiamo ancora una legge di pubblica sicurezza del 18 giugno 1931 (la data di emanazione già dice tutto); legge che, nei confronti della convivenza democratica, ha il difetto di essere basata sul concetto autoritario dei rapporti tra lo Stato e il cittadino. Trattasi di una legge di pubblica sicurezza in cui, per esempio, al prefetto sono date facoltà di legiferare (il prefetto è, così, un legislatore): una legge che è oggetto costante, continuo di annullamenti (potrei anche dire che sono pochi) e di richiami (questi sono molti) della nostra Corte costituzionale, la quale ha denunciato e denuncia continuamente la sua non rispondenza alla legge fondamentale del nostro Stato, il bisogno di rimodernare, di adattare le norme di questa legge di pubblica sicurezza alla nostra Costituzione. Talché è il caso di affermare che occorre gettarla via per un difetto sostantivo e fondamentale di concezione, che occorre « scaricarci » di questa legge di pubblica sicurezza, oggetto di una infinità di discrasie nella nostra società, e avere finalmente una legge della Repubblica democratica italiana che regoli, in quel settore, i rapporti tra lo Stato e i cittadini in modo conforme alla Costituzione.

Vi è poi un codice da rivedere, da rifare tutto daccapo, di cui si annuncia da tanti anni la riforma, il rinnovamento: il codice di procedura penale, che è, direi, il volto dello Stato nella giustizia punitiva.

Il nostro codice di procedura penale deve essere sintonizzato al principio costituzionale che, rivoluzionando in pieno il vecchio codice, stabilisce il diritto-dovere della difesa di essere presente in ogni stadio e grado del giudizio, ivi compresa l'istruttoria; in tal modo, il nostro codice di procedura penale sarà ragguagliato ai codici dei paesi civili più avanzati.

Per quanto riguarda la revisione del codice di procedura penale, è stato presentato, da parte del ministro di grazia e giustizia, un disegno di legge di delega, il quale ci trova dissenzienti. Abbiamo il dovere, su un argomento di questa importanza, di chiarire il nostro punto di vista. Noi dissentiamo dai criteri che ispirano quel progetto, perché partiamo dal concetto che un codice — e in modo particolare quello di procedura penale — debba essere opera del Parlamento.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Allora, lo avremo il prossimo secolo!

ZOBOLI. Non riteniamo che si debba arrivare al prossimo secolo, perché, di fronte a una proposta di delega che mal si accorda con l'articolo 76 della nostra Costituzione, pensiamo di fare ricorso a uno strumento che ci viene offerto dall'articolo 85 del nostro regolamento: una Commissione parlamentare.

In effetti, non è che in questa materia si debbano macerare dei concetti giuridici, di cui la dottrina è piena: è da venti anni che si matura la dottrina! Si tratta di tradurre effettivamente in legge questo materiale dottrinario.

Noi riteniamo che sia anticostituzionale ricorrere all'articolo 76 per una delega siffatta. L'articolo 76 dispone: « L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti ». Per quanto riguarda la possibilità di avvalersi di una delega in materia di codici — leggi fondamentali dello Stato — il pensiero dei costituenti emerge dalla discussione che si svolse sull'articolo 76. Se riesaminiamo quelle non tanto ingiallite carte dei lavori preparatori, ci accorgeremo che in sede di discussione si riconobbe che la delega non avrebbe potuto operare in materia (ecco l'elemento obiettivo) di leggi riguardanti la libertà del citta-

dino. E il codice di procedura penale per che cosa è fatto? Per stabilire delle garanzie...

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Per questo il disegno di legge governativo contiene per tutte le scelte politiche principi direttivi vincolanti per il legislatore delegato. Sarebbe anticostituzionale una delega che non rispettasse certi principi!

ZOBOLI. Ma per un codice nel quale ogni disposizione può riferirsi a diritti di libertà, una scelta politica e generale può sempre essere travisata.

Vi è una battuta calzante proprio nei lavori della Costituente sull'articolo 76. Un deputato ancora attivamente presente tra noi, l'onorevole Mannironi, chiese al ministro Piccioni: per esempio, per fare un codice basterebbe la delega? Il ministro Piccioni rispose che la delega non poteva riferirsi alla latitudine (ecco, onorevole ministro!) di un codice.

Rimane, onorevoli colleghi, questa considerazione (che è politica, poi): il Parlamento non può essere espropriato delle grandi, fondamentali leggi dello Stato, e rimanere, così impoverito, a sfornare « legginne » di minor conto, quelle che si fanno presto, la « novelletta », il ritocco, la ratifica. Il Parlamento deve assumersi i suoi compiti e le sue responsabilità. Per questo il popolo ci ha mandato qui a rappresentarlo, perché noi si traduca la volontà di coloro che ci hanno mandato, in forma di potere legislativo.

Sempre in riferimento a quello che dicevo sulla attualità della legge — questa non è una divagazione, e nemmeno una parentesi — osserverò che ci troviamo in una situazione di attardamento voluto, di negativa volontà politica (non parlo solo al ministro Reale in questo momento; è una questione generale) del Governo, della maggioranza, che non vogliono marciare come si deve marciare, sul piano delle riforme che attengono alle basi fondamentali della nostra vita sociale: come la legislazione del lavoro, l'ordinamento della famiglia, come questo codice stesso. Spunta invece, dopo la lunga ibernazione, il germoglio della proposta di delega.

C'è purtroppo una volontà lenta, pigra, direi, di attardamento nell'arrivare ad adempiere questi compiti.

Quanto al codice penale, ho già detto che la legge vecchia non risponde più quando mutano i valori o quando muta la concezione dei valori. Abbiamo un codice penale che a prima vista può sembrare un codice rispondente, ma che ha un difetto fondamentale:

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 MAGGIO 1966

di contenere valutazioni aberranti, contraddizioni dure per quel che riguarda la considerazione dei valori giuridici, dei beni giuridici protetti.

Guardiamo, ad esempio, ciò che accade in materia di colpa, cioè nel reato senza la prova intenzione del committente.

In tema di reati di colpa (fate bene attenzione, perché vi renderete conto di tutto un modo di concepire i valori), per un omicidio colposo — la vita! — la pena va da 6 mesi a 5 anni; e, poiché si guarda sempre ai minimi, ciò significa che una vita umana si paga con 6 mesi. Un incendio colposo, invece, si paga con una pena che va da uno a 5 anni. Come dire che un fastello di legna costa di più di una vita umana. E deve trattarsi di incendio colposo, perché, se è doloso, si paga con una pena che va da 3 a 7 anni! Ecco la considerazione dei valori: la proprietà vale più della vita umana.

Possiamo considerare rispondente ai fini che dovrebbe perseguire un codice che, a presiedere ai criteri di responsabilità, ha mostri giuridici come l'articolo 116? Come l'articolo 92, che non consente alcuna valutazione del grado di discernimento dell'uomo? Per il quale il magistrato non può indagare sul grado di responsabilità di un uomo in stato di ebbrietà? E l'articolo 90? Ma allora gli uomini sono degli automi e non hanno possibilità di sentimento!

Insomma, dobbiamo proprio dire, con un codice di questo genere, che, quando si cade sotto i rigori della legge, non c'è nulla da fare. Il magistrato, nel nostro sistema punitivo, è considerato un contabile; è legato (ed ecco tutto il problema dell'equità, che non si risolve) a un codice il quale stabilisce che per ogni colpa la pena deve essere contenuta entro limiti ben definiti.

Se ho ben capito, perché entravo in aula proprio in quel momento, anche l'oratore che mi ha preceduto ha parlato di un episodio che è stato al centro di tutte le cronache del nostro paese: l'episodio di quei tre giovanotti che avevano rubato tre o quattro arance. Si trattava di una ragazzata, si trattava di un fatto — se vogliamo definirlo con parole aventi valore giuridico — certamente tenue; ma il magistrato, imprigionato nelle sue possibilità equitative da norme di legge che stabiliscono i minimi e legato a una configurazione del furto per cui — mi si lasci dire — non c'è furto al mondo che non sia più volte aggravato, si è trovato al cospetto di un furto due volte aggravato: numero delle persone (erano tre) e ingresso nel negozio. Quindi, due aggravanti.

Minimo di pena tre anni, attenuanti generiche due anni, attenuante del valore lieve, per cui la pena è ridotta di un terzo. Purtroppo rimane quell'anno e rotti, per cui non si può applicare il beneficio della condizionale. Perciò tre operai, incensurati, galantuomini, invece di lavorare per la società, per un anno e mezzo vengono messi in carcere, magari a imparare quello che non sapevano in tema di indirizzo a non bene operare. Sono strappati — mi si consenta di dirlo — stupidamente alla società, al lavoro, alla famiglia, per rispondere di un reato lieve. Se vi fosse un diverso codice, se al magistrato fosse data la facoltà fondamentale di giudicare secondo criteri di equità, per quel reato la condanna sarebbe stata certamente coperta dalla condizionale, cioè a quei giovani sarebbe stata concessa la possibilità di operare bene, di non cadere più in fallo, di essere riammessi nella vita civile.

Mi pare che il nostro codice ne contenga, di difetti, e costringa il giudice ad essere severo e spietato nel condannare, senza concedere nulla alla fiducia nella ripresa umana.

L'ultima considerazione fatta dai magistrati nel convegno di Terracina è stata quella della lentezza della giustizia, problema che era posto al secondo punto dell'ordine del giorno. I magistrati hanno osservato che devono lavorare con leggi sorpassate e non più rispondenti alla società attuale. Dobbiamo lavorare, hanno osservato, con ferri arrugginiti. La lentezza della giustizia non risponde nemmeno al retto governo dei beni etici. Uno dei primi elementi, infatti, cui deve far fronte l'applicazione della norma penale è l'attualità della sanzione rispetto alla violazione della legge e alla rottura dell'ordine sociale. Invece, i reati vengono puniti dopo anni e anni di lunghi ed esasperanti processi; si punisce un uomo che magari si è rifatto una vita onesta e ha ripreso la strada del bene, quando le parti offese non se ne dolgono più, perché il tempo, grande medicina, ha fatto cancellare il risentimento per i danni subiti e per l'offesa patita, quando ormai si è prossimi alla prescrizione.

La mancanza di attualità della sanzione, cioè della pena, che è lo scotto concreto della contabilità della giustizia penale, non corrisponde all'interesse della società. Eppure, quante migliaia di processi hanno tardato e tardano a concludersi, o si concludono a 15 giorni dalla scadenza del termine per la prescrizione, nonostante la fatiche dei nostri cancellieri per non incorrere in reprimende per incuria?

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 MAGGIO 1966

Dobbiamo farcelo questo quadro; ed io avrei gradito che lo avesse fatto anche il collega che poco fa tanto disattendeva il criterio di avere fiducia nel recupero sociale e dimostrava di essere più proclive alla asprezza della pena.

Bisogna considerare qual è il sistema penitenziario in vigore nel nostro paese. Il carcere non è solo un luogo di detenzione, non è un luogo dove si mettono tutti quelli che sono stati « cattivi » per poi rimmetterli in libertà quando la pena è stata espiata. Il carcere — dice all'articolo 27 la nostra Costituzione — deve essere uno strumento di rieducazione sociale. Ma ditemi come sono attrezzati in questo senso gli istituti di pena del nostro paese, nonostante la buona volontà che vi possa essere in materia; ditemi se il nostro sistema penitenziario ha raggiunto quello sviluppo che avrebbe dovuto raggiungere, se la sua attrezzatura è sufficiente, se risponde alle indicazioni ed ai principi contenuti nella Costituzione e nel codice!

Continuando: c'è uno stato di confusione intervenuto in questi ultimi tempi in seguito al noto dissenso tra la Corte costituzionale e la Corte di cassazione in merito alle « novelle » del 1955, concernenti l'ingresso e la presenza della difesa nella fase della istruttoria sommaria ed i termini per la libertà condizionata; la Corte costituzionale ammette la necessità della presenza del difensore nell'istruttoria con rito sommario, mentre la Corte di cassazione su questo punto è di diverso avviso.

Quindi, onorevole Lucifredi, non è solo la contabilità dei cancellieri che è rimasta indietro; qui ci troviamo di fronte ad un peccato di fondo. Direi che qui è meno ridanciana la nota: esistono decine di migliaia di processi fatti male, in disprezzo del diritto del cittadino garantito dall'articolo 24 della Costituzione.

Ecco perché ed in quale senso si dimostra più utile un decreto di amnistia. Non si tratta di un decreto di amnistia sentito come cura e interesse cancellieresco (l'onorevole Lucifredi lo ha sentito così), ma è, direi, qualcosa di molto più elevato: è un interesse della società italiana.

Così diventa facile la risposta a coloro che sostengono l'uso del provvedimento soggettivo della grazia per porre rimedio a tutti questi mali ed a tutti questi danni: ché la grazia ha tutte le caratteristiche del provvedimento individuale, in primo luogo perché non ha significato politico, quel significato che invece ha un provvedimento di clemenza

a carattere generale, qual è la clemenza del popolo, l'amnistia.

Per una valutazione concreta delle possibilità di sollievo della pena, di considerazione, di rivalutazione equitativa del caso, il provvedimento individuale sminuisce la certezza del diritto quanto alla sua applicabilità. In pratica, vi è troppa possibilità di far coincidere la grazia con la fortuna, di farla coincidere con la circostanza che i beneficiati siano dei fortunati: sollecitazioni, spinte, polemiche, voce più acuta nel far arrivare all'empireo le proprie pene, di contro a voce più timida e più flebile che non arriva a rompere il muro del suono; e quindi disparità di sorte tra individui che si trovino nelle stesse condizioni obiettive.

Onorevoli colleghi, esaminata l'opportunità di un provvedimento di clemenza, io penso che la seconda attenzione la dovremmo portare a dare un significato a questo provvedimento che, a mio avviso, ne è carente. Se questo provvedimento di clemenza è per il ventesimo anniversario della scelta repubblicana che ha fatto il popolo italiano, occorre che contenga due elementi: 1) un elemento vasto ed oggettivo, che contribuisca cioè alla pacificazione ed alla concordia dei cittadini italiani, 2) che ricordi almeno come fatto storico la dura somma di sacrifici, di lotte, di sofferenze, come contributo alla Repubblica, di coloro che hanno operato per affermarla.

Signori, di questo significato mi sembra povero il provvedimento. Il Presidente della Repubblica nel suo messaggio agli italiani ha detto: « La Repubblica italiana è il portato della Resistenza ». Vi è un valore storico che è affermato e definito: la Resistenza è quel valore che con la sua azione ha condotto alla Repubblica italiana.

Nel momento in cui cerchiamo di dare un significato a questa amnistia per il ventesimo anniversario della proclamazione della Repubblica, ci facciamo questa domanda: quale considerazione è stata espressa (nella realtà, non nelle formule: non giochiamo, qui) a quegli uomini che erano nella Resistenza? C'è stato un perdono — siamo in tema di atti di clemenza, non siamo mica in tema di altro — vero, franco, leale, nei confronti degli errori di questi uomini?

Signori, vi è uno sconforto negli uomini della Resistenza, che denuncia questa carenza. E poco quello che abbiamo da chiedere per gli uomini della Resistenza; e questa carenza — ecco il punto — non era nelle intenzioni del legislatore.

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 MAGGIO 1966

Il guardasigilli dell'epoca, finito il periodo della lotta per la liberazione del nostro paese, si è ispirato a due criteri diversi. Con due amnistie distinte ha voluto raggiungere l'intento del perdono concesso a quelli che, storicamente meritevoli, avevano avuto purtroppo la disavventura di incorrere in errori (e questa era un'amnistia di meritevolezza); e poi l'intento di pacificare, di unire tutti gli italiani (potremmo chiamare questa un'amnistia di pacificazione), dicendo: chiudiamo questa pagina, da oggi la Repubblica ci istradi verso un avvenire in cui vi sia concordia degli animi, in cui non permanga la ferita di un passato che la fatalità ha reso più grave rispetto a quella che era la volontà dei cittadini del nostro paese.

Il primo provvedimento di amnistia, vorrei dire di considerazione — permettetemi questa espressione — nei confronti degli uomini della Resistenza, fu fondamentalmente quello del 5 aprile 1944. Badate: eravamo ancora in guerra, sussistevano ancora le condizioni belliche, si comprendeva quello che era la guerra, si capiva che non si poteva combattere senza incorrere in violazioni della legge, perché è la guerra stessa che è rottura dell'ordine. E il 4 aprile 1944 il legislatore emise un provvedimento di amnistia, la cui validità, con successive proroghe, fu estesa fino a coprire tutto il periodo della guerra, a favore di coloro che erano incorsi in reati nel periodo in cui operavano per liberare la patria dall'occupazione tedesca o per ridare al popolo italiano le libertà conculcate. Sarà bene rileggere quel provvedimento, perché, essendo trascorsi venti anni, certe statuizioni di una vecchia, lontana amnistia possono essere state dimenticate. L'articolo 1 diceva: « È concessa amnistia per tutti i reati, quando il fine che li ha determinati sia stato quello di liberare la patria dall'occupazione tedesca ovvero quello di ridare al popolo italiano la libertà soppressa e conculcata dal regime fascista ».

Onorevoli colleghi, era un'amnistia che veniva concessa a uomini che combattevano in determinate condizioni che dobbiamo ricordare e sulle quali dobbiamo soffermare per un attimo la nostra attenzione. Orbene, per uomini che combattevano quella guerra, la quale presentava quelle caratteristiche che vedremo tra un attimo, venne fuori dal Supremo Collegio, dalla Cassazione, una strana giurisprudenza, in quanto si pretendeva che i reati in cui erano incorsi coloro che combattevano per liberare la patria dall'occupazione tedesca o per ridare la libertà al popolo

italiano fossero stati commessi in sede di « contrapposizione di forze organizzate ».

La prima domanda che l'uomo della strada, con una logica elementare, avrebbe rivolto ai sommi amministratori del nostro diritto sarebbe stata questa: ma allora perché il legislatore nelle successive proroghe (perché la guerra continuava) stabilì come termine delle operazioni irregolari della lotta il 31 luglio 1945? Questo termine fu fissato dal nostro legislatore nel grande decreto di amnistia del 22 giugno 1946. Il motivo è chiaro: si trattava di un popolo insorto contro formazioni regolari che avevano invaso il nostro paese. E non era facile sciogliere questo popolo come si scioglie un esercito regolare che ha certamente, specie in tempi normali, ben diverse possibilità organizzative.

Questa era la prima domanda nei confronti di questa strana giurisprudenza, che, per applicare l'amnistia, voleva la contrapposizione di forze organizzate. E dove si trovavano dopo il 25 aprile? Intanto vigeva una amnistia valida, che considerava le violazioni della legge fino alla citata data del 31 luglio 1945.

Ma l'argomento più forte è la considerazione delle condizioni dell'applicabilità. È necessario che io dia lettura di una sentenza tipo, perché, se ne dicessi in sintesi il contenuto, potrebbe sembrare una barzelletta; ed io non uso dire barzellette. Questa sentenza induce a molte preoccupazioni ed anche a sconforti seri. E devo dire che trattasi di una sentenza recente, che dimostra, *a posteriori*, il consolidamento di una giurisprudenza che si traduce — diciamo così — con tutta chiarezza — in una distorsione dei termini della legge. Questa sentenza del 24 febbraio 1958 della sezione I della Cassazione dice che « il beneficio dell'articolo 2 del decreto presidenziale 19 dicembre 1953 » (badate, amnistia del 1953, perché il legislatore del 1953 avvertì che qualcosa di ingiusto e di non coerente gravava ancora ai danni degli uomini della Resistenza) « non è applicabile — sentite la perla che ne vien fuori! — a chi abbia svolto una semplice attività di collaborazione con le formazioni partigiane senza essere stato vincolato da un vero e proprio rapporto di natura militare, caratterizzato » (si aggiunge, proprio per rafforzare questo brillante concetto) « da ubbidienza, disciplina, soggezione gerarchica ».

Ci vien fatto di domandare: ma come è concepita la Resistenza da questi signori? Che cosa è stata? Noi, come legislatori, ci dobbiamo porre queste domande; e dobbia-

## IV LEGISLATURA -- DISCUSSIONI -- SEDUTA DEL 25 MAGGIO 1966

mo rimediare ad una giustizia amministrata in questa maniera.

Cos'è stata la Resistenza? Cos'è nella storia la Resistenza? Collegli, la Resistenza — come fatto storico qualificante l'atteggiamento del popolo italiano dall'8 settembre 1943 alla liberazione di tutto il suolo nazionale — è stata un atteggiamento (non c'erano generali, non c'erano distretti, non c'erano cartoline-precetto): l'atteggiamento di non accettare il fatto compiuto dell'invasione tedesca e della creazione della repubblica di Salò, che non era avvenuta attraverso una scelta popolare. È stata questa la Resistenza: la non accettazione di un fatto compiuto.

In quale direzione, in quale collegamento con la legittimità dello Stato? Quando la Resistenza sorse dopo l'8 settembre 1943, lo Stato legittimo era nell'Italia liberata dagli alleati, era da Pescara in giù. Quindi, avevamo uno Stato che territorialmente era assente. Questo Stato (ecco la legittimità), lo Stato da Pescara in giù, ordinò di resistere contro l'illegittimità dell'occupazione, ordinò di non accettarla. Ecco il significato della parola « Resistenza » !

Ma lo Stato, come ho detto, era assente, era territorialmente assente. Quindi, l'azione della Resistenza aveva questa caratteristica: che dal punto di vista della territorialità era totalmente nella illegalità, rispetto allo Stato di fatto che territorialmente comandava. E a che cosa era affidata? Ecco la conseguenza! Andiamo alla questione! Era forse affidata ai vincoli di disciplina militare, alla gerarchia, ai galloni, all'obbedienza, alla soggezione? Era affidata alla spontaneità dell'azione, esclusivamente alla spontaneità dell'azione!

Volete la documentazione storica, l'impronta anche in lettere di bronzo, dato che queste lettere sono passate alla storia? Signori, nel primo degli atti del Corpo volontari della libertà, ossia nel proclama che il comando del Corpo volontari della libertà fece alla nazione italiana, è espresso questo concetto con le seguenti parole: « L'azione è affidata alla spontaneità dell'iniziativa, in quanto il comando del corpo volontari della libertà non ha e non pretende avere compiti di comando, ma limita la sua funzione a quella del collegamento fra le varie azioni partigiane affidate alla spontaneità ».

Gerarchia? Obbedienza agli ordini gerarchici? Si avevano gli ordini del signor maggiore, che poi a sua volta li aveva dal colonnello e dal generale? Niente di tutto questo! Fatti di spontaneità, azioni di spontaneità! Credo che per la storia valgano più queste

considerazioni, che non quella sentenza della Cassazione del 1958.

Erano queste le condizioni in cui combattevano, in cui operavano, nelle quali devono essere considerati agli effetti di quella amnistia che è stata disapplicata: perché troppe sono state le condanne a cittadini italiani che si sono sacrificati, che hanno combattuto, che hanno lasciato orme di sangue, che portano cicatrici nei loro corpi; troppe sono state le condanne, in considerazione dell'azione che essi hanno compiuto e delle condizioni in cui hanno operato!

Onorevoli colleghi, tutto questo ho detto così come mi scaturiva dal cuore, non nei confronti di una legge disapplicata, ma rispetto a quello che io penso dovrebbe essere il significato di un'amnistia concessa nella ricorrenza del ventennale della Repubblica. Tutto questo ho detto per vedere se vi sia una qualche maniera di orientare il legislatore di oggi secondo lo spirito di quella seconda amnistia di cui ho parlato: cioè l'amnistia della pacificazione. Un'amnistia, si badi bene, quella concessa il 22 giugno 1946, non a favore dei partigiani, degli uomini della Resistenza, ma un'amnistia di pura e semplice pacificazione: si voleva proprio lanciare un ponte tra gli italiani, tra quelli che erano stati i patrioti e i collaborazionisti. E questo spiega l'affermazione contenuta nella relazione che accompagnò il provvedimento, riferendosi « al numero infinito di quelli che sono caduti nell'errore, che non hanno responsabilità perché non hanno avuto la possibilità di scegliere, che hanno creduto bene quello che era male, nel campo di una scelta al fondo della quale non vi era una particolare riprovevolezza e per la quale vi era la speranza del recupero alla concordia della vita democratica ».

Era un'amnistia, diciamo pure, rivolta ai vinti da recuperare, un'amnistia, ripeto, di pacificazione, un provvedimento totale, che rispondeva in pieno all'intento di pacificare gli animi per riportare la concordia tra i cittadini, e soprattutto tra i giovani che avevano combattuto e che potevano ancora essere avviati verso una concezione democratica della vita sociale.

Vennero così amnistiati i fascisti, i collaborazionisti (quello era il reato politico di cui erano responsabili di fronte alle leggi scritte e al diritto positivo), anche per i reati comuni connessi dal punto di vista obiettivo, non certo soggettivo. Ma, onorevoli colleghi, questo desidero sottolineare: lo stesso beneficio non venne concesso ai resistenti, i quali

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 MAGGIO 1966

furono amnistiati soltanto per i reati politici, non già per i reati comuni con quelli connessi.

Ed è qui che abbiamo trovato i termini di una perequazione che, rifacendo a ritroso i lunghi anni della storia delle ingiustizie subite, dovrebbe finalmente ammettere anche gli uomini della Resistenza a godere della concessione del perdono per i reati connessi obiettivamente ai reati compiuti durante la lotta per liberare la patria (per usare l'espressione contenuta nell'articolo 1 del decreto 24 aprile, già citato).

Oggi noi siamo di fronte a questa situazione sperequata nei riguardi dei partigiani, dei combattenti della Resistenza: essi beneficeranno dell'amnistia per il reato principale, ne saranno esclusi per il reato secondario, per il reato comune. Si sono avuti centinaia e centinaia di processi in cui si riconosceva che l'uomo delle « brigate nere », il « tedesco » era stato eliminato legittimamente nel corso di una contrapposizione di forze organizzate in campo aperto, per cui veniva concessa l'amnistia; però al tedesco, al fascista erano mancate le scarpe o l'orologio, per cui, trattandosi di furto, di reato comune, l'amnistia non veniva concessa, poiché non si trattava di reato connesso, ma di reato a se stante, autonomo.

Si sono avute così queste umilianti forme di perdono: l'amnistia per il reato principale e la condanna per un reato secondario infamante, dovuto il più delle volte a denunce pretestuose e alla non comprensione della realtà. Prendere infatti le scarpe al nemico abbattuto nel momento in cui il combattente aveva le scarpe rotte « e pur doveva andare », diventava una necessità. Questo non lo si capiva. E questo quando non si trattava di denunce ancor più pretestuose, di comodo, per riportare umiliati, dopo quindici o venti anni, sul banco del giudizio penale, uomini che avevano lottato per la liberazione.

È necessario perciò trovare il rimedio a questa sperequazione che ancora esiste nel nostro paese. Dopo 25 anni si assiste ancora a processi nei confronti di uomini dai capelli ormai bianchi che un tempo ebbero meriti per il sorgere della Repubblica. Questi processi non dovrebbero essere mai più fatti perché una simile vergogna non pesi sul senso di giustizia del nostro paese. Per i processi già fatti, non ci si venga a dire che sono già intervenuti dei condoni successivi, perché bisogna chiedersi: quale significato e quale portata giuridica hanno questi condoni? Vi sono casi in cui la pena è stata condonata, e qualche volta anche scontata, ma il reato rimane in

tutti i suoi effetti giuridici, dalla certificazione nel casellario giudiziale, alla limitazione dei diritti civili e conseguente a condanne di carattere infamante. In nome della Repubblica è tempo di chiudere definitivamente questa pagina, non parlarne mai più, e riammettere i resistenti caduti in errore nella vita civile!

A nostro avviso, il testo approvato dal Senato contiene alcune gravi lacune. Un altro punto che dovrebbe essere meglio disciplinato è quello dei reati di diffamazione a mezzo stampa. Non si dica che quanto previsto in proposito dal Senato è amnistia. No, si tratta di una misura condizionata, per giunta di clemenza soggettiva, che urta contro i principi etici degli stessi beneficiati. Stabilire infatti che il direttore del giornale è amnistiato se rende noto l'autore dell'articolo incriminato, significa metterlo in condizioni ben difficili.

Inoltre sui reati di stampa grava ormai una vecchia questione direi quasi di civiltà.

Il reato di diffamazione a mezzo della stampa urta contro l'armonia del nostro sistema punitivo. In relazione alla considerazione del bene protetto, per il reato di diffamazione a mezzo della stampa si è puniti con una pena editale superiore a quella prevista dall'articolo 290 del codice penale, il che vuol dire in altre parole: se offendi un privato, pagherai la tua colpa con sei anni di reclusione, mentre se offendi l'intera collettività, la Repubblica, le istituzioni costituzionali, sarai punito con la metà, cioè con tre anni. È questa una discrasia intollerabile nell'armonia del sistema punitivo, che ha solo una remota spiegazione nel fatto che tanti anni fa — quasi venti — con il pretesto di rieducare la giovane democrazia italiana e la libertà che ne era la conseguenza, nel campo della stampa si emise una legge abnorme, con i caratteri giuridici della legge eccezionale, con la quale furono stabilite quelle norme.

Ora, se si tratta di una legge eccezionale, dopo vent'anni dovrà pure avere svolto il suo compito, ed è ora di chiedere il ritorno alla normalità. Ormai la democrazia si è fatta un costume. Elogiamo tutti i giorni la stampa da tutti i banchi, anche da quello della Presidenza: allorché avvengono le rituali sospensioni per ferie o per festività, c'è sempre una alata allocuzione ai meriti della stampa. Ebbene, la elogliamo pubblicamente, e poi continuiamo a sottoporla a questo strumento di tortura?

Quanto poi al bene giuridico protetto, c'è da osservare, su questa legge eccezionale che dovrebbe aver fatto il suo tempo, che per quan-

to riguarda il reato di diffamazione (non si tratta di un reato che richieda un'azione pubblica, non rivestendo i caratteri di grande allarme sociale) il privato ha vari mezzi per chiedere la restaurazione della propria reputazione offesa: innanzi tutto ha il diritto di chiedere la rettifica, poi ha il ricorso all'istituto del giuri d'onore; per ultimo, se vuole ricorrere alla carta bollata, vi è la sede civile che, con il risarcimento del danno, riconosce l'ingiustizia del fatto diffamatorio.

Non spenderò altre parole per esortare la Camera a non approvare un'amnistia che non sia tale. O diciamo di sì, o diciamo di no. Se ha da essere sì, lo sia con serietà, senza ricorrere a questa misura strana per cui si vuole costringere un cittadino (oltre tutto vincolato dalla sua etica professionale) a fare la spia, come farebbe un bambino a scuola.

Altro principio che non condividiamo è quello delle esclusioni, che riteniamo anti-giuridico. La preoccupazione di concedere un'amnistia discriminata è anti-giuridica, perché l'ammissione o l'esclusione di certi reati ci porta a valutare in maniera soggettiva la pericolosità del reato. Se dovessimo procedere in maniera soggettiva troveremmo su uno stesso punto opinioni molto diverse. Io, ad esempio, posso pensare che la truffa è un reato odioso, un reato con permanenza lunga di dolo, più antisociale della lesione, che è un reato di impeto.

Penso che per la società sia più pericoloso un truffatore di vedove e di orfani che un pover'uomo che all'osteria ha perso la pazienza ed ha sferrato un maledetto pugno alla persona con la quale discuteva magari di corse in bicicletta (c'è meno pericolo sociale in questo, mi pare).

Questo per dimostrare che non è bene avventurarsi in una casistica di scelte, di valutazioni soggettive, in quanto c'è già il legislatore che ha stabilito la pericolosità del reato fissando la pena edittaie per ciascuna fattispecie criminosa.

È inutile quindi improvvisando, discettando allegramente (come ho visto fare), scavalcare in dieci minuti di chiacchiere valori che sono stati stabiliti dal legislatore dopo un lungo travaglio di meditazione e di riflessione.

Non cadiamo quindi nell'antigiuridicità, operando scelte che creano discrasie.

Un altro istituto che abolirei (il legislatore vi ritorna qualche volta, ma io sono di avviso contrario) è quello della rinunciabilità dell'amnistia, che è in pratica anti-giuridico. A cosa si può rinunciare? Cosa è

l'amnistia? L'amnistia estingue il reato, non è un perdono della pena.

Nel codice di procedura penale esiste l'articolo 152 che fissa disposizioni precise per il magistrato che deve (non è che possa) pregiudizialmente applicare l'amnistia. L'amnistia estingue il reato, il che conseguentemente equivale ad una assoluzione con formula piena, tanto che non è appellabile la sentenza che proscioglie un imputato per amnistia. Come si può conciliare la rinunciabilità alla amnistia con le norme del codice di procedura penale? Si introduce un elemento di disarmonia nel sistema; si creano delle perplessità, un letto di Procuste per il beneficiario che viene messo in condizione di fare una scelta, che potrebbe poi rivelarsi incauta; si degrada l'amnistia ad una forma di condono, creando per una parte di povera gente il pregiudizio derivante dalla presunzione che, avendo accettato l'amnistia, sia colpevole.

Rimontando al principio dell'articolo 3 della nostra Costituzione, che vuole la parità dei cittadini di fronte alla legge, dobbiamo considerare la differenza tra l'imputato quattrinoso e l'imputato poverello, che ricordava anche l'onorevole Lucifredi. Accade che se l'imputato è ricco può togliersi il capriccio di rinunciare all'amnistia e affrontare il giudizio (se è ricco, ha disponibilità per pagare i difensori); se si tratta invece di un povero questi si ferma alla prima porta, accetta la prima soluzione che lo tolga dall'ambascia in cui lo ha cacciato il procedimento penale.

Concludo, onorevoli colleghi, auspicando un provvedimento di condono delle infrazioni disciplinari commesse dai pubblici dipendenti. Non v'è dubbio che i pubblici dipendenti, con le infrazioni disciplinari, hanno commesso violazioni all'ordine di minore entità rispetto a tutte le altre: eppure, vengono messi in condizioni di disparità, in condizioni di non poter godere di tanti benefici.

Chiedo scusa se mi son trattenuto un po' a lungo sull'argomento, ma su di me pesava la responsabilità di essere l'unico oratore del mio gruppo. Le argomentazioni che ho portato hanno lo scopo di giungere a un provvedimento che non sia elaborato sotto la spinta della fretta, con un puro rendicontismo burocratico che sarebbe disdicevole ai nostri lavori. Noi vogliamo che ne esca un provvedimento ben fatto, adeguato alle necessità che credo di aver rappresentato, necessità che chiedono comprensione proprio in sede di equità e di giustizia; che esca, insomma, un'amnistia che faccia onore alla Repubblica

nel nome della quale è concessa. (*Applausi all'estrema sinistra — Congratulazioni*).

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Cariota Ferrara. Ne ha facoltà.

**CARIOTA FERRARA.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, batterò la via della sintesi: non mi occuperò della legislazione penale né oserò discettare, come si è fatto, sulla inutilità o, peggio, sulla dannosità della pena, né su situazioni storiche; mi occuperò unicamente della proposta di legge oggetto del nostro dibattito.

Il ventesimo anniversario della Repubblica è, di certo, una data storicamente solenne, che ricorda l'inizio di un periodo nuovo nella vita dello Stato italiano, degna di manifestazioni celebrative fra le quali, però, noi liberali non riteniamo si possano comprendere l'amnistia e l'indulto. L'amnistia inficia la certezza e la sovranità del diritto, ne pregiudica l'efficacia; è contraria ad ogni reale giustizia, si risolve in un'abrogazione, sia pure temporanea e parziale, di singole disposizioni di legge, soprattutto della legge penale. È pericolosa per le pubbliche libertà non meno che per la sicurezza sociale e quindi per lo stesso potere punitivo, per il principio di autorità dello Stato. Il quale non è solo un'idea, un'astrazione, come affermava giorni or sono in quest'aula l'onorevole La Malfa, commentando una mia dichiarazione e facendosi sostenitore di certe teorie, che fanno capo specialmente al Gierke, e che sono in contrasto oltretutto con le idee politiche che egli professa.

Indubbiamente l'amnistia e l'indulto costituiscono le cause di estinzione della punibilità più discusse dal punto di vista politico. Di essi si è fatto in Italia un grande abuso, che nuoce alla serietà e al prestigio della giustizia, perché le pene inflitte dai giudici sono rese meramente illusorie.

Indarno ha cercato di ovviare a questo inconveniente la Costituzione, perché, mentre in precedenza la facoltà di concedere le amnistie e gli indulti in pratica spettava al Governo, ora è subordinata ad una legge di delegazione delle Camere.

Qualche collega in Commissione si è dichiarato favorevole alla proposta anche perché — a suo dire — la giustizia è in crisi non essendo stato rivisto l'ordinamento giudiziario ed essendo ancora lontana la riforma del codice penale. L'ha detto qualche minuto fa in quest'aula l'onorevole Zoboli, affermando che questo sarebbe stato riconosciuto anche al congresso dell'Unione dei magistrati. Ciò non è esatto anche perché qui non si tratta del-

la riforma del codice o dell'ordinamento giudiziario; non si tratta — come è stato detto al congresso di Terracina — di crisi, perché la giustizia è un ideale che non può essere in crisi. Vi può essere crisi di questa o di quella ideologia, di una sovrastruttura contingente e relativa; vi possono essere insufficienze, che vanno corrette, nel funzionamento della giustizia, ma quello che importa è che essa non deve essere oltraggiata, ma onorata e sostenuta con la scuola del sacrificio e del civismo, rinsaldata in sentimento collettivo, trasformata in capacità spirituale di avanzamento umano e civile.

Sul piano morale ricordo che la progressiva attenuazione delle pene è un dato storico nel processo della loro evoluzione (se ne sono occupati insigni giuristi, fra i quali anche l'onorevole Moro e l'onorevole Leone), e la singolarità e la stranezza di una certa concezione pseudoumanitaria, di un certo atteggiamento psicologico collettivo che si preoccupa di aiutare gli autori dei delitti, dimentico insensibilmente del destino a volte triste, tragico, delle vittime dei delitti stessi. Sicuramente è inumano ed ingiusto ricordarsi del valore della vita umana e del sommo bene della libertà quando si tratta dei delinquenti e dimenticarsene quando si tratta della vita di un innocente. Certo restano spesso gravemente insoluti i problemi in difesa degli innocenti, degli onesti che soffrono, delle vittime delle scellerataggini altrui.

Ma se dalla maggioranza si riterrà di concedere l'amnistia e l'indulto, questi non devono essere limitati. Noi siamo contrari a certe discriminazioni, tranne quando si tratti di particolari condizioni soggettive che si riferiscono ai precedenti penali, e cioè alla pericolosità criminale o alla capacità a delinquere.

Il provvedimento dovrebbe essere un atto di pacificazione, di concordia, di amore (come diceva in Commissione l'onorevole Riccio, ispirandosi anche a certe tesi carneluttiane), ma non può essere un riflesso politico, cioè espressione di particolari vedute politiche.

Certo è grave — mi si consenta di affermarlo — quello che avviene anche in sede legislativa: sembra che una sola sia la meta, uno solo lo scopo: indebolire lo Stato e le sue leggi!

Se avessi avuto l'onore di presentare una proposta di legge concernente la concessione di amnistia e di indulto, mi sarei ispirato a criteri del tutto opposti: avrei escluso i reati che sono stati inclusi nella proposta in di-

scussione e avrei incluso i reati che ne sono stati esclusi.

MINIO. Formulò allora delle proposte.

CARIOTA FERRARA. Farò dei commenti, per dimostrare che lo scopo che si vuole raggiungere è quello di distruggere o annientare lo Stato, e presenterò gli emendamenti conseguenti.

Ricorderò che sono stati esclusi la corruzione per un atto di ufficio, il falso giuramento, la vendita di sostanze alimentari non genuine (non la vendita, cioè, di sostanze alimentari dannose alla salute pubblica), le pubblicazioni e gli spettacoli osceni, ed altri reati non particolarmente gravi nella loro espressione sintomatica e causale, mentre vi sono stati inclusi la costituzione di associazioni antinazionali, il vilipendio della Repubblica, delle istituzioni e delle forze armate, l'istigazione a delinquere, l'istigazione a disobbedire alle leggi, il boicottaggio, l'interruzione di pubblici servizi, la resistenza e l'oltraggio a pubblico ufficiale, persino il sabotaggio ed altri reati di notevolissima gravità. Le stesse critiche possiamo fare in merito alla concessione dell'indulto.

Sento poi di dovermi dichiarare contrario a particolari concessioni che sono state invocate specie sul piano politico (ne ha parlato l'onorevole Zoboli), perché a mio avviso concreterebbero un'ingiusta situazione di favore dato che, oltre all'amnistia del 1944 che è stata così analiticamente ricordata, sono state concesse per i reati antifascisti e politici ben quattro amnistie, due delle quali quando era ministro della giustizia l'onorevole Togliatti.

Con questa proposta di amnistia, dunque, voi fomentate, per dirla con Cesare Beccaria (possiamo avere l'onore di citarlo in quest'aula?), la lusinga dell'impunità, specie in certi settori della vita nazionale che si cerca sempre più di indebolire.

Per questo siamo contrari; ma più ancora siamo contrari alla sua formulazione, ricordando che il diritto deve ispirarsi a criteri di imparzialità e non a considerazioni particolari che fanno di politica e, peggio ancora, di demagogia, e che contrastano con la sua indole e con le sue finalità.

La nostra critica muove dalla fervida difesa dello Stato di diritto, quello al quale sempre pensiamo con il cuore di italiani e di uomini responsabili, e delle istituzioni, perché le istituzioni si devono salvare e ci debbono salvare. (*Applausi — Congratulazioni*).

### Presentazione di disegni di legge.

SCAGLIA, *Ministro senza portafoglio*. Chiedo di parlare per la presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCAGLIA, *Ministro senza portafoglio*. Mi onoro presentare, a nome del ministro delle finanze, i seguenti disegni di legge:

« Compensazione ai comuni della perdita di entrate subita nell'anno 1963, in seguito alla soppressione della imposta di consumo sul vino »;

« Agevolazioni fiscali per gli oli da gas da usare direttamente come combustibili per il riscaldamento di locali e ritocchi alla disciplina fiscale dei distillati petroliferi leggeri e dei gas di petrolio liquefatti »;

« Modifiche al testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 »;

« Autorizzazione alla cessione al comune di Trapani di un'area demaniale, sita nel comune stesso, prospiciente alla via XXX Gennaio, estesa metri quadri 7.414, in permuta, verso conguaglio della somma di 70.000.000 di lire a favore dello Stato, di un'area comunale sita tra le vie Mazzini, Marinella e Malta ed estesa metri quadri 4.030 ».

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questi disegni di legge, che saranno stampati, distribuiti e trasmessi alle Commissioni competenti, con riserva di stabilirne la sede.

### Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Galdo. Ne ha facoltà.

GALDO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'animato dibattito che si è svolto intorno a questo disegno di legge nelle varie sedi, con larga e interessata partecipazione della opinione pubblica, ha registrato alcune punte polemiche, di cui abbiamo sentito l'eco anche in questa Assemblea, che sono a mio avviso sproporzionate, e la cui asprezza deriva da taluni equivoci che ritengo opportuno eliminare.

Ho inteso infatti sostenere da taluni difensori del provvedimento di clemenza alcune tesi che mi pare non giovino alla loro causa e che hanno giustamente provocato reazioni contrarie, le quali pur esse tuttavia non valgono a dar ragione agli oppositori del disegno di legge.

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 MAGGIO 1966

Il proposto atto di clemenza credo sia infatti opportuno e legittimo, indipendentemente dagli argomenti fallaci con i quali taluni pretendono di sostenerlo. Ritengo però necessario sgombrare dapprima il campo dalle posizioni equivocate, che non conferiscono autorità e prestigio alla discussione.

La prima di tali posizioni è quella che vorrebbe giustificare il provvedimento di clemenza come un necessario espediente pratico per eliminare il gravoso arretrato delle pendenze giudiziarie. Se così fosse, se a questo dovesse servire l'atto di clemenza, esso costituirebbe un grave e scandaloso caso di evasione dalla giustizia, non certo apprezzabile né giustificabile.

Altrettanto inaccettabile ed equivoco mi sembra l'argomento secondo il quale l'atto di clemenza sarebbe necessitato dall'arcaismo, anzi dalla sostanziale ingiustizia dei nostri vigenti codici di diritto e di procedura penale, e in genere della nostra legislazione punitiva. Non è chi non veda che tali argomenti sono inficiati da una gravissima contraddizione concettuale. Una legge ingiusta infatti deve essere modificata e migliorata; non può esserne corretta l'ingiustizia sospendendone l'efficacia in relazione a fatti commessi entro un dato periodo di tempo e lasciandola in vigore per i tempi successivi, senza creare una discriminazione fra i cittadini, discriminazione che sarebbe riferita al tempo della commissione dei reati e perciò fondamentalmente ingiusta ed anticostituzionale.

Certo non intendo negare lo stato di crisi della giustizia penale nel nostro paese; nego però che l'amnistia e l'indulto possano essere un mezzo per correggere la crisi o una specie di compromissorio compenso che il Parlamento concede al popolo per farsi perdonare la sua incapacità ad attuare tempestivamente le riforme necessarie per eliminarla. Se a questo dovesse servire, l'atto di clemenza sarebbe certamente uno strumento inadeguato ed inaccettabile.

Ritengo doveroso precisare questo punto di vista non tanto per chiarire una posizione concettuale, quanto perché mi sembra che il chiarimento sia indispensabile ai fini di quella funzione di orientamento e di guida della vita sociale del paese, che è, e rimane, il compito moralmente più alto e irrinunciabile di un libero Parlamento.

Sono infatti assai preoccupato, onorevoli colleghi, dei riflessi negativi che argomenti della natura di quelli che ho denunciato, se professati in Parlamento e dal Parlamento

non respinti, possono produrre nell'opinione pubblica. Ritengo sia difficile non rendersi conto di quanto sia pericoloso per il sentimento dello Stato, che nella coscienza del cittadino è l'insopprimibile e fondamentale principio da cui trae vita l'ordine sociale, apprendere che il legislatore ha esso stesso tanta sfiducia nella legge vigente, e insieme tanta incapacità di rinnovarla e vivificarla, da ricorrere, come a uno strumento di correzione della incoerenza e della insufficienza della legge, non già alla sua modificazione, ma alla rinuncia temporanea della sua applicazione, ipocritamente rivestendo tale rinuncia con i caratteri dell'atto di clemenza, che è invece un atto di suprema potestà e di supremo prestigio.

Certo, ripeto, se l'atto di clemenza dovesse avere le motivazioni che ho respinto, non avrebbe fondamento ed avrebbero ragione quanti ad esso si oppongono. Ma, in verità, secondo la logica del diritto, secondo la più severa concezione dello Stato, secondo la tradizione speculativa e dottrina della nostra civiltà statuale e secondo l'articolo 79 della nostra Costituzione, la concessione dell'amnistia e dell'indulto ha altro fondamento, e si giustifica e si vitalizza per ben più fondati e più sani principi, sicché ritengo che abbiano ugualmente torto quanti, per respingere le errate tesi di sostenitori incoerenti, si oppongono all'atto di clemenza: meglio essi farebbero a limitarsi a respingere l'errore della motivazione infondata, perché non è corretto opporsi a una decisione giusta solo in quanto non è persuasiva o è errata la motivazione. La verità ha una forza propria, che va rispettata ed accolta, indipendentemente dall'errore dell'argomentazione; e chi rifiutasse la verità per respingere l'argomentazione errata commetterebbe errore grave, perché confonderebbe la sostanza delle cose con l'accidente delle tesi.

Senza rievocare la pur nobile storia dell'istituto della clemenza, che ha origine, come è noto, nella legge Sulpicia che amniò i delitti politici relativi alla guerra sociale nell'anno 666 dalla fondazione di Roma — cioè in uno dei momenti più alti della storia del diritto e della storia politica dell'uomo — non vi è dubbio che l'articolo 79 della nostra Costituzione consente una sola interpretazione del fondamento e del significato dell'amnistia e dell'indulto: deciso dal Parlamento, che è l'espressione della sovranità popolare, concesso dal Presidente della Repubblica, che nel suo ufficio esprime la sovranità dello Stato, l'atto di clemenza è non già la dimo-

strazione di una crisi del diritto, ma la manifestazione più alta della potestà statale, cioè dell'ordine giuridico, in quanto la eccezionale rinuncia all'esercizio della potestà penale o la eccezionale limitazione degli effetti di tale esercizio, costituisce un atto di suprema moderazione, che ha fini di concordia, di rieducazione, validi socialmente. La clemenza così intesa non è un atto di debolezza, perché la clemenza non è prerogativa del debole ma è prerogativa del forte.

Ho richiamato questi concetti non solo per respingere, come era doveroso fare, le argomentazioni errate di chi invece giustifica l'atto di clemenza riferendosi a una insufficienza delle nostre leggi penali o a una carenza della nostra capacità di amministrare la giustizia, non solo per pura velleità accademica, ma perché mi pare chiaro che un provvedimento di amnistia e di indulto, essendo legato a questa genesi concettuale e morale, non può avere che certi caratteri e deve obbedire in ogni sua parte a questa sua origine eziologica. Il richiamo cioè mi serve per denunciare i difetti che il disegno di legge presenta e che in tanto sono difetti, in quanto contrastano con il fondamento etico, storico, costituzionale e giuridico dell'atto di clemenza.

Ma preliminarmente devo aggiungere che il richiamo è opportuno anche per ridimensionare la preoccupazione di quanti si oppongono al provvedimento e lo contrastano, non già perché ne disconoscano il fondamento e le finalità, ma perché ne contestano l'opportunità, ritenendo che gli atti di clemenza, proprio per il loro valore, non possano e non debbano essere frequenti, e che invece la eccessiva frequenza con la quale ad essi si fa ricorso costituisca una deviazione e un errore.

Concordo con questa denuncia, ma rilevo che chi esprime questa preoccupazione esprime certamente un giudizio di opportunità. Mi permetto di osservare che la opportunità, essendo un valore relativo, va valutata in relazione alle condizioni della società, in relazione cioè alle contingenze in cui il provvedimento è chiamato ad operare, ed anche alla occasione che lo ha sollecitato. Non vi è dubbio che la eccessiva frequenza dei provvedimenti di clemenza in sé è causa di disordine e può alterare la natura dell'atto sovrano. Ma la frequenza, come ho detto, non è un concetto assoluto. In una società in continua trasformazione, in crisi di evoluzione, o di involuzione (come mi sembra meglio dire), certi fermenti, certe occasioni di disordini, certe necessità consequenziali di pa-

cificazione si possono presentare e si presentano con maggiore frequenza.

Non è, onorevoli colleghi, ricordiamolo, la certezza punitiva il fondamento di un ordine sociale, cioè non è il rigore formale della legge, perché l'ordine sociale poggia invece sulla certezza di certi valori morali che la società accetta, rispetta e difende.

Opera nostra di legislatori, dovere nostro inequivocabile ed insopprimibile è la difesa di quei valori morali, non la difesa di un rigore punitivo puramente formale. Quando i fermenti sociali sono tanto vasti, esiste un dovere nostro di legislatori che consiste non nel formale rispetto del rigore della legge, ma piuttosto — rendiamocene conto — nella capacità che noi dobbiamo avere e nella premura che dobbiamo porre di restituire al corpo sociale la fiducia nei suoi valori morali. Se, come purtroppo oggi accade, questa crisi dei valori esiste, è naturale che non è con il rigore che noi possiamo superarla, ma promuovendo una rivalutazione dei valori oggi depressi e negletti.

Perciò forse, proprio di fronte a questa crisi di valori, nel momento in cui lo Stato, consapevole delle deviazioni manifestatesi nel corpo sociale, riconosce che vi sono state in conseguenza maggiori occasioni di errore per gli elementi più deboli, e perciò, con un atto di sovrana clemenza, richiama tali elementi, eliminando la pena che hanno meritato, a partecipare da uomini liberi alla vita del corpo sociale, il valore pedagogico di un atto di clemenza così inteso può essere rimedio più efficace, e certamente è rimedio eticamente più giusto di un rigorismo formale.

Gli onorevoli senatori del mio gruppo ravvisarono opportunamente questi elementi quando proposero nell'altro ramo del Parlamento un provvedimento di clemenza.

CACCIATORE. Hanno fatto macchina indietro.

GALDO. Non hanno fatto macchina indietro e lo dimostrerò. Ringrazio l'onorevole Cacciatore dell'interruzione, perché mi serve a chiarire questo punto. I senatori del Movimento sociale italiano proposero questo provvedimento in occasione di un grande evento della storia del nostro paese: il cinquantenario dell'intervento in guerra dell'Italia, una significativa occasione che è stata incredibilmente contestata. Non vorrei occuparmi di tale polemica, che mi pare non rispettosa della dignità del Parlamento per le cose gravi che alcuni hanno detto a riguardo. Ma debbo riaffermare che l'interventismo non fu

affatto l'inizio di un processo involutivo della società italiana, ma, come è ampiamente riconosciuto e come è documentato dalla più obiettiva esegesi storica, fu l'inizio di un processo di rinnovamento e di progresso, che, sebbene interrotto, non ha perduto per questo il suo alto significato positivo.

Dobbiamo lamentare che la maggioranza non sia stata sensibile a quella proposta, che giacque nei cassetti degli uffici del Senato senza giungere all'esame di quella Assemblea. Ma non abbiamo fatto macchina indietro. Quando finalmente, in occasione di un altro evento, il ventennale della Repubblica, altri gruppi del Senato proposero l'amnistia, se noi fossimo rimasti fermi a quella proposta e non la avessimo ritirata, poiché esiste la norma dell'articolo 76 della Costituzione che stabilisce che l'amnistia è applicabile ai reati che sono stati commessi prima della proposta, evidentemente il provvedimento di amnistia non avrebbe potuto essere interamente efficace, perché avrebbe dovuto fermarsi al momento in cui fu consegnata al Senato la nostra proposta, e cioè al 1964. Solo questo è il motivo per il quale noi abbiamo ritirato la proposta. Non quindi un motivo di rinuncia all'atto di clemenza, ma, semmai, un motivo che serviva a rendere possibile un atto di clemenza che avesse una maggiore latitudine ed efficacia.

Pertanto, a nome del mio gruppo, ho l'onore di dichiarare la nostra propensione favorevole alla proposta di legge oggi in discussione.

Ritengo però di dover aggiungere che, proprio perché il nostro favore si rifà al fondamento etico e giuridico e all'opportunità temporale e sociale del provvedimento, noi non possiamo accettare il carattere di compromesso che ancora una volta, nell'apparenza d'un ricorso al giusto mezzo che in realtà è invece una deviazione dai principi, la maggioranza ha posto in essere, nel tentativo di mediare una strada alla quale potessero piegarsi anche i preconetti oppositori dell'amnistia e dell'indulto. Poiché in realtà di questo si tratta: per uscire, attraverso la tangente, dal conflitto tra oppositori e sostenitori, si è scelta la via di mezzo, la via del compromesso, e si è limitato l'atto di clemenza non solo riducendone la sfera di applicazione — il che è comprensibile — ma, attraverso una serie di discriminazioni soggettive e oggettive che non hanno una reale giustificazione, si è finito col tralangiare il significato reale dell'atto di clemenza.

Lascio ad altri colleghi del mio gruppo, che interverranno, di esporre più dettagliatamente e più compiutamente, specie in ordine alle limitazioni di carattere oggettivo che noi abbiamo avvertito nell'altro ramo del Parlamento, il nostro punto di vista. Mi limito ad alcuni accenni sui punti che mi sembrano più gravi.

L'ultimo capoverso dell'articolo 1 elenca 17 reati che, pur essendo puniti con una pena editale rientrante fra quelle previste dal comma a), vengono esclusi dall'amnistia. Fra questi, i primi 6 sono previsti nel capitolo I del titolo II del codice penale e appartengono alla categoria dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione. Dichiaro a titolo personale che questa discriminazione può anche essere compresa, perché mi rendo conto che, in un momento nel quale vi è grave e colpevole rilassamento del costume morale nella pubblica amministrazione, che turba l'opinione pubblica, un provvedimento di clemenza che affermi rigore di fronte a tale clima può essere fondato.

Posso anche comprendere la discriminazione dei reati relativi alla pubblica incolumità, elencati nell'ultimo capoverso, come il commercio di medicinali guasti e il commercio di sostanze nocive. Non mi spiego invece la discriminazione del reato previsto dall'articolo 518, che non ha nulla in comune coi primi e che infatti è collocato sotto un altro titolo del codice penale.

Non mi spiego la discriminazione del reato punito dall'articolo 371, che non mi sembra abbia natura diversa e più grave di quella del reato di falsa testimonianza, punito dall'articolo 372, che è invece amnistiato.

Trovo incongrua la differenza che il disegno di legge fa tra l'articolo 528 e l'articolo 529, perché l'atto osceno in pubblico offende non meno gravemente e non meno pericolosamente dello spettacolo osceno. E se rigore si vuol usare contro il lassismo — certamente deplorabile e molte volte affaristico — delle pubblicazioni e degli spettacoli osceni, non meno necessario allora sarebbe il rigore verso il lassismo morale che rende impraticabili in certe ore della sera (e qualche volta anche del giorno) molte strade di periferia — e persino anche centrali — delle nostre maggiori e minori città.

Inspiegabile poi, vorrei dire sottoponendo questo argomento alla particolare attenzione del relatore e del ministro, mi sembra la discriminazione dei reati previsti dagli articoli 515 e 640 del codice penale quando concorra l'attenuante del danno lieve. A parte una

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 MAGGIO 1966

certa interpretazione soggettiva con riferimento alla parte lesa che ancora persiste nell'applicazione di quella attenuante e che renderebbe quindi assai difficile l'applicazione della legge così come è proposta, ritengo che la discriminazione non regga in relazione allo stesso articolo 1, comma *a*) dove viene ammessa l'amnistia anche per il reato di truffa aggravata, purché vi sia l'attenuante del danno lieve; mentre poi viene negata alla truffa semplice se non si verifica l'attenuante del danno lieve. Ritengo che ciò sia insostenibile perché non riesco davvero a vedere la ragione della discriminazione in questa sede tra il reato di furto e il reato di truffa semplice, onde se il reato di furto semplice è amnistiato non dovrebbero esservi impedimenti per amnistiare anche quello di truffa semplice.

Queste incongruenze credo non possano essere disconosciute e per altro attestano quanto sia pericoloso ricorrere al compromesso e come sia pregiudizievole la ricerca quasi preconcepita di misure limitative che, se non hanno una giustificazione obiettiva, se non rispondono ad un criterio di politica criminale, ma servono soltanto a piegare gli oppositori dell'atto di clemenza, finiscono col rendere inaccettabile il provvedimento stesso. Altrettanto si potrebbe dire per la discriminazione oggettiva prevista dalla lettera *c*) dell'articolo 3 relativo all'indulto.

Ma più pericoloso ancora mi sembra il criterio seguito per le discriminazioni soggettive. Posso comprendere una discriminazione soggettiva per l'indulto, quando serve a ridurre la quantità di pena condonata a chi abbia compiuto precedenti reati o sia socialmente pericoloso, ma non comprendo affatto perché il condono non debba essere concesso per il reato per il quale si sia già usufruito di un precedente condono. In tale modo si finisce con il consumare una ingiustizia. La proposta di legge infatti concede il condono a chi abbia riportato per altri reati varie condanne se la somma di queste non supera il limite complessivo di due anni, negandolo a chi invece ha commesso un solo reato ed è incorso una sola volta nei rigori della legge penale.

Mi sembra anche ingiustificata la discriminazione soggettiva per quanto riguarda la amnistia. Se il fine dell'atto di clemenza è quello di raggiungere, attraverso una manifestazione di concordia sociale, alcuni effetti rieducativi, la discriminazione soggettiva contrasta con tale fine, e risulta sostanzialmente ingiusta in quanto esclude dal beneficio proprio quelle categorie di cittadini che hanno più bisogno di questo richiamo rieducativo e

pedagogico. Ritengo perciò che l'amnistia dovrebbe essere applicata senza nessuna discriminazione soggettiva e che l'indulto debba essere concesso in misura minore a quanti abbiano già riportato precedenti condanne.

Voglio anche ricordare un argomento sul quale in Senato si è molto discusso e sul quale spero che, dopo approfondita meditazione, alla Camera possa trovarsi una soluzione positiva. Mi riferisco al reato di diffamazione a mezzo stampa. Non capisco in primo luogo perché, mentre si concede l'amnistia a chi commette i reati di istigazione a delinquere, di istigazione a disobbedire alle leggi, di boicottaggio, quando i reati stessi siano stati commessi in occasione di manifestazioni sindacali o per motivi politici e sindacali, un reato certamente minore dal punto di vista della lesione del diritto pubblico quale è la diffamazione, se commesso per motivi politici e sindacali, non debba essere compreso nell'amnistia. C'è di più. In realtà l'articolo 13 della legge sulla stampa ha raddoppiato le pene previste dalla precedente legge sulla stampa. Stabilendo con l'articolo 13 la pena edittale nel massimo a sei anni, il legislatore fu certo troppo rigoroso, tanto che non mi risulta che esistano sentenze che abbiano fatto ricorso al massimo della pena edittale (il che è raro, in verità, per tutti i reati), ma nemmeno alla media della stessa pena edittale; quindi la coscienza del magistrato, la nostra coscienza giuridica ha respinto il rigore di quella norma. Non vedo perciò perché questo reato debba restare fuori dell'amnistia, quando è chiaro che si tratta di un delitto quasi di natura colposa.

È difficile infatti che il giornalista, il quale ha commesso detto reato, non sia stato indotto in errore o da informazioni raccolte o da notizie che gli sono pervenute, e quindi non vedo il perché di un particolare rigore nel rifiutare in questi casi l'amnistia. Si è detto: qui vi è una parte lesa, vi è l'offesa all'onore di una persona, e questo onore esige una riparazione; l'amnistia, intervenendo, impedisce alla parte lesa di ottenere la riabilitazione alla quale ha pur diritto. Ora l'onore di una persona vale certamente, ai fini del rispetto della legge, tanto che non è argomento del quale possa disfarmi se non ricordando che l'onore della parte lesa è ugualmente tutelato, perché essa ha diritto di adire il magistrato civile e forse in quella sede raggiunge, più rapidamente, e certamente con uguale completezza, gli effetti che il giudizio penale gli fa sperare.

Ecco perché, signor ministro e onorevole relatore, mi permetto di richiamare la loro

attenzione sull'opportunità, già da più parti al Senato segnalata, di comprendere questo reato nell'amnistia. Sarebbe davvero un atto necessario visto che questa Camera si dice sempre sollecita alla preoccupazione di rispettare la libertà di stampa, la quale ha certamente una grave remora nel rigore dell'articolo 13.

Brevissimamente ancora su due argomenti. Il primo riguarda un articolo del disegno di legge che mi pare assolutamente anticostituzionale e che, a mio avviso, deve essere soppresso. Recita l'articolo 12: « Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che i tributi, i diritti, le maggiorazioni e gli interessi di mora, corrisposti per beneficiare dell'amnistia e dell'indulto per i reati in materia tributaria, non sono in nessun caso ripetibili ».

Supponiamo che io sia processato per aver omesso di pagare una certa tassa che ritenevo di non dover pagare, e contro questo accertamento abbia fatto ricorso. Intanto, siccome interviene l'amnistia, per giovarmi di tale provvedimento, pago il tributo, però mantengo il ricorso e spero in una decisione a me favorevole. Ebbene, secondo il disegno di legge, anche se la decisione sul ricorso sarà favorevole, anche se la Commissione centrale dovesse dire che quella tassa non la dovevo pagare, lo Stato trattiene l'importo della tassa stessa. A quale titolo?

C'è una sentenza della Corte costituzionale sul *solve et repete*. (*Segni di assenso del Relatore Dell'Andro*). Prendo atto dell'assenso di un così autorevole rappresentante della maggioranza, e spero che l'articolo 12 sia soppresso, perché è veramente assurdo.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Il problema riguarda il ministro delle finanze.

GALDO. Al ministro delle finanze vorrei anche, per inciso, rivolgere un invito sommessamente fermo.

Se si riconosce la necessità di un provvedimento di amnistia e di indulto in materia di reati finanziari, penso che dovrebbe approvarsi anche un provvedimento di indulto per le sanzioni solamente fiscali, perché è veramente strano che il cittadino che abbia fatto del contrabbando venga amnistiato, mentre il cittadino che abbia ritardato il pagamento di una tassa debba essere sottoposto a sanzioni. In altre parole, la sanzione, per fatti anche fiscalmente più gravi, viene amnistiata o incorre nell'indulto, mentre la sanzione per un fatto che può anche derivare da un'incapacità

momentanea del contribuente non è considerata degna di un provvedimento di clemenza.

Quindi vorrei pregare l'onorevole ministro di farsi interprete presso il Governo di questa esigenza. Del resto, in Commissione — voglio qui sottolinearlo — fummo tutti d'accordo sulla necessità di provvedere all'amnistia e all'indulto anche per le sanzioni di carattere fiscale.

L'ultimo argomento che vorrei trattare è quello della rinunciabilità all'amnistia. Non vi è dubbio che, se ci rifacciamo alla più autorevole dottrina, il concetto di rinunciabilità dell'amnistia difficilmente può essere preso in considerazione; un'amnistia rinunciabile è un po' un controsenso dal punto di vista della logica giuridica.

Rimane però una preoccupazione, cui ha fatto cenno anche il relatore. Perché il cittadino innocente non deve essere assolto e deve invece beneficiare dell'amnistia? Però con la norma proposta nel provvedimento il cittadino innocente corre un grave rischio, cioè che, malgrado la sua innocenza, malgrado la sua consapevolezza di essere innocente, in caso di rinuncia potrebbe, per errore del giudice, essere condannato. Avremmo l'assurdo, la violazione evidente del diritto, che il colpevole è amnistiato, mentre l'innocente, soltanto perché ha avuto il coraggio di rinunciare all'amnistia, per errore viene condannato. Dico questo per rassodare il principio che ho già avuto l'onore di enunciare, cioè che indubbiamente la rinunciabilità contrasta con la natura e con l'essenza giuridica del provvedimento di amnistia.

A questo riguardo voglio ricordare l'articolo 152 del nostro codice di procedura penale. Il nostro codice contiene tanti errori, ma anche tante cose degne di un paese veramente civile; comunque questo è un discorso che faremo in altra occasione. Partendo dal richiamo dell'articolo 152 vorrei soltanto dare conto alla Camera e alla sua cortese attenzione, signor ministro, del principio sul quale, approfondendo il tema, si potrebbe giungere a un emendamento che possa, nello stesso tempo, difendere il cittadino innocente, senza ricorrere allo strumento della rinunciabilità che è senza dubbio uno strumento non perfettamente legittimo e alquanto abnorme.

Quale potrebbe essere questo strumento? Come potrebbe essere costruito? Per quanto riguarda i casi di amnistia impropria, certamente non v'è da discutere; se v'è condanna, non vi può essere rinuncia. Per i casi di amnistia propria, bisogna fare invece varie ipotesi: il processo può essere già stato definito

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 MAGGIO 1966

in un primo grado di giudizio, può essere cioè un processo per il quale vi è stata, per esempio, sentenza di condanna da parte del primo giudice, o di ambedue i giudici di merito. In questo caso l'articolo 152 non è certamente applicabile, e l'amnistia, secondo me, non è nemmeno rinunciabile (e credo che nessuno vi rinunci in casi come questi perché il rischio sarebbe troppo forte).

Qual è l'innocente che dobbiamo tutelare? È l'innocente che non è stato ancora sottoposto ad alcun giudizio; quello cioè che non ha avuto nemmeno la possibilità di dar prova della sua innocenza. Secondo me dovremmo stabilire che per applicare l'amnistia sia necessario che l'imputato venga almeno interrogato. Quello che turba veramente la mia coscienza è l'idea che può essere stata presentata nei confronti di un qualsiasi cittadino onesto una denuncia che ha tutto il sapore, tutta l'apparenza della fondatezza. Se questa denuncia è presentata negli uffici del pretore (rientrando il caso nei reati di sua competenza) questi, secondo l'articolo 152, leggendo quella denuncia, non ha la prova dell'innocenza, e quindi deve applicare l'amnistia. Resta così il dubbio che il denunciato fosse colpevole, e che gli sia stato dato un perdono.

Ella, onorevole ministro, sa che uno dei punti sui quali, in tema di riforma del codice di procedura penale, pare si sia tutti già un po' d'accordo (raro caso) è la introduzione di quel nuovo istituto che l'onorevole Giovanni Leone magistralmente definiva: l'avviso di procedimento. Cominciamo da questa legge: introduciamo in questa legge, ai fini dell'applicazione dell'amnistia, l'obbligo dell'avviso di procedimento.

Il cittadino che riceve l'avviso di procedimento ha la possibilità di presentare al giudice (che ha il dovere di attendere), entro un periodo di tempo che la legge potrebbe determinare, le prove della sua innocenza. Se il giudice si convince, attraverso le prove che deve controllare, della innocenza, applicherà l'articolo 152, per la parte che gli prescrive di non applicare l'amnistia, ma di dichiarare l'innocenza; se il giudice non se ne convince, applicherà l'amnistia.

In questo modo il cittadino innocente ha avuto una sua tutela, senza rinunciare alla amnistia e senza introdurre l'istituto della rinuncia che è un istituto, ripeto, certamente non del tutto coerente col principio dell'amnistia.

Mi sono permesso di indicare una strada che, ripeto, ho bisogno io stesso di approfondire e di meditare. Confido possa essere ac-

colta anche da voi non come una strada decisa, ma come una strada sulla quale una meditazione può essere opportuna.

Prima di congedarmi dalla Camera vorrei ripetere l'invito il più sottomesso, il più devoto (come del resto debbo fare data la povertà della mia persona), ma anche il più fermo ed il più convinto, nell'interesse stesso della dignità di questo Parlamento: che nessuno qui dica che l'amnistia si fa perché abbiamo cattive leggi, perché abbiamo troppe pendenze giudiziarie. Questo non soltanto sarebbe il modo peggiore per motivare il provvedimento di clemenza, ma sarebbe la condanna che noi stessi pronunceremmo della capacità del legislatore di fare giuste leggi, di fare cioè il suo dovere.

Ho ascoltato con molta attenzione, come del resto meritava, e ho apprezzato il discorso dell'onorevole Lucifredi: la commozione che era nelle sue parole, la preoccupazione di cui egli si è nobilmente reso interprete in questa aula, il senso di serietà, nonostante l'apparente scherzosità delle parole, che era nel fondo del suo discorso, tutto ciò — unitamente al clima in cui si è svolta la discussione — testimonia la consapevolezza che tutti abbiamo, che il primo dei nostri doveri, il fondamentale, il più urgente, è quello di restituire a questo paese, che è il paese nel quale il diritto è nato e nel quale si è fatto sostanza e regola di vita civile — non dimentichiamolo — per tutto il mondo (che oggi si chiama civile perché da Roma ha ricevuto il diritto), di restituire all'Italia il primato, che ebbe e che deve avere, delle buone leggi. Ché, se non lo facciamo, abbiamo tradito non soltanto la nostra funzione, ma anche il destino del nostro popolo. (*Applausi a destra*).

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Amatucci. Ne ha facoltà.

**AMATUCCI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, era prevedibile che questo provvedimento, una volta giunto in aula, avrebbe trovato sostenitori e oppositori. In questo contrasto di tesi e di opinioni, il principale rilievo emerso riguarda la constatazione dell'abuso o — come si è espresso l'onorevole Lucifredi — della eccessiva frequenza dei decreti di amnistia e di indulto. L'onorevole Lucifredi ha detto che i decreti di amnistia che si sono succeduti in Italia dal 1944 ad oggi sono stati 36. In base ad una ricerca che ho fatto questa mattina, posso informare la Camera che i decreti che si sono avuti in Italia dal 1865 al 1943 sono esatta-

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 MAGGIO 1966

mente 203, cosicché dal 1865 ad oggi i provvedimenti di clemenza sono stati 239.

È evidente che l'imponenza di queste cifre potrebbe denunciare, più che gli scopi nobilissimi che determinano questi provvedimenti, il fatto che nel nostro paese anche il fatto più insignificante si veste del fulgido manto dell'importanza nazionale; e questa considerazione potrebbe giustificare perplessità e dubbi.

L'onorevole Lucifredi ha fatto due affermazioni che, da una parte, dal punto di vista giuridico e, dall'altra, come modesto parere personale di chi parla, meritano una chiarificazione e una precisazione. L'onorevole Lucifredi ha detto, parlando della grazia, che questo istituto è incompatibile con la concessione odierna dello Stato di diritto. E, poi, che la legge-delega è un abuso, perché mancano i presupposti per la concessione della amnistia e dell'indulto. Trattandosi di tesi espresse da un collega autorevole, acuto ed esperto giurista, è necessaria una precisazione. L'articolo 87 della Costituzione stabilisce che il Presidente della Repubblica può concedere la grazia e commutare le pene.

Sono del parere, e non è la prima volta che lo esprimo, che questa facoltà del Capo dello Stato non dovrebbe mai essere disgiunta dall'osservanza dell'articolo 595 del codice di procedura penale che stabilisce le norme da seguire per ottenere il provvedimento di grazia. I sostenitori dell'amnistia, dell'indulto e della grazia ritengono che questi provvedimenti di clemenza siano un mezzo per pacificare gli animi, rilevano che essi esistono presso altre nazioni e che sono convalidati da una salda tradizione giuridica.

Quanto al primo punto, rispondendo anche a quanto ha osservato poco fa l'onorevole Galdo, viene da domandarsi fino a che punto questi atti di clemenza possano servire alla pacificazione, quando la generalità dei cittadini che sono buoni viene a sapere che in uno Stato di diritto l'applicazione della legge penale, proprio per volontà del Capo dello Stato, non è uguale per tutti. Certo, anche il condannato per i più gravi reati può godere dell'indulgenza, ma deve meritarsela e l'accertamento deve essere fatto, secondo me, dalla stessa autorità giudiziaria che ha pronunciato la condanna.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Poiché ella ha invocato la necessità di avvalersi sempre della procedura prevista dall'articolo 595 del codice di procedura penale, le

faccio osservare che questo non è in gioco, in quanto sempre si segue tale procedura.

AMATUCCI. Siamo d'accordo che si debba seguire, come il Ministero in verità fa ogniqualvolta viene trasmessa una domanda di grazia, l'articolo 595. Il punto, dove si manifesta il nostro disaccordo, signor ministro, è un altro. Molti sostengono in dottrina che la facoltà di concedere la grazia debba spettare alla stessa autorità giudiziaria che ha emesso la condanna.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Questo è *de iure condendo*.

AMATUCCI. Sì, noi chiediamo questa garanzia perché sentiamo affermare da alcuni che la grazia è un istituto antidemocratico. Oggi che la magistratura è autonoma ed indipendente — si dice — spetta ad essa, e solo ad essa, valutare le ragioni che possano, in casi particolarmente gravi ed eccezionali, fare adottare la decisione della concessione della grazia.

Storicamente l'istituto della grazia si riconnette alla *indulgentia principis* della costituzione romana e trae origine da un particolare assetto della Repubblica romana che fu quello comunemente chiamato del « principato ». Fu Augusto a stabilire per sé questo potere, tanto che nemmeno i consoli nelle lontane province l'avevano.

Ma qui si è detto che alla legge-delega mancherebbero nientemeno i presupposti per far luogo alla concessione dell'amnistia e dell'indulto. L'articolo 79 della Costituzione dispone, infatti, che l'amnistia e l'indulto sono concessi su legge di delegazione delle Camere. In dottrina è vivamente controverso se questo potere sia del Parlamento o del Capo dello Stato: giacché, mentre da taluni si ritiene che la facoltà in parola sia stata dalla Costituzione conferita esclusivamente al Presidente della Repubblica, talché improprio sarebbe il termine « legge di delegazione », dovendosi considerare questa piuttosto una autorizzazione delle Camere senza la quale il titolare del potere non potrebbe esercitarlo; da altri si sostiene invece che la Costituzione abbia sostanzialmente operato una « ripartizione » del potere tra il Parlamento e il Capo dello Stato, attribuendo al primo la deliberazione in merito alla concessione ed ai relativi limiti dei benefici ed al secondo le modalità di applicazione del provvedimento, nonché l'emissione dell'atto con il quale si effettua la concessione.

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 MAGGIO 1966

Ora, onorevole ministro, non vi è bisogno di dire a questo punto che, dopo che fu emanato il decreto di amnistia del 1946, nel 1955, come ella ricorderà, furono emanate quelle due celebri sentenze della Cassazione che esprimevano parere diverso, nel senso di ritenere che in questo caso la legge-delega — emanata sempre dal Governo — non potesse essere che una autorizzazione al Presidente della Repubblica per emanare il provvedimento. Ebbene, qualche scrittore costituzionalista negli ultimi giorni ha parlato nientemeno della illegittimità di una legge-delega che non provenga dal Governo ma dal Parlamento. Quest'ultima opinione sarebbe espressa nientemeno che con una parola grossa e cioè che il Parlamento vuole esercitare pressioni sul Capo dello Stato.

Questo non possiamo accettarlo. Noi diciamo una cosa molto semplice: questo dibattito potremmo trasportarlo in altre sedi, ma è indiscutibile che il principio dell'autonomia del Parlamento non impedisce che un gruppo di deputati prenda l'iniziativa di una legge-delega al Capo dello Stato per la concessione dell'amnistia e dell'indulto.

Tutto questo debbo far rilevare, signor Presidente — come del resto è stato fatto rilevare da molti altri colleghi — perché qui non si tratta di « giustizia all'italiana », di quella « giustizia all'italiana » con la quale si è voluto un po' discreditare il nostro prestigio e la nostra dignità. Infatti, mentre da un settore si parla di una giustizia facile, viceversa da altri banchi autorevoli della Camera si parla della culla del diritto e della sapienza giuridica che ha avuto in Roma il suo inizio ed il suo sviluppo.

Qui ci troviamo di fronte ad un provvedimento di clemenza e quando si tratta di provvedimento del genere non deve prevalere né la fazione né soprattutto l'interesse di parte.

Noi prendiamo qui la parola per cercare di rendere il testo della legge il più possibile aderente ai principi tradizionali del nostro sapere giuridico.

L'articolo 2 del provvedimento elenca un certo numero di reati e precisamente quelli che sono stati determinati da motivi sindacali o politici. Che il Parlamento dalla costituzione del regno d'Italia abbia concesso amnistia per fatti costituenti reato e determinati da motivi politici è noto; ma dal 1865 ad oggi non vi è stato mai un decreto di amnistia o di indulto che abbia proceduto a discriminanti o a esimenti per ragioni sindacali.

Stiamo attenti dunque. Quando voi mi dite che i reati determinati da motivi politici devono essere inclusi nel provvedimento di clemenza, siamo d'accordo. Ma, signor Presidente, è chiaro che non basta questa disposizione perché il reato possa essere considerato politico: è necessario che il magistrato, prendendo in esame tutto il fascicolo e gli elementi che ne risultano, decida se il motivo sia di natura politica o non piuttosto di altra natura.

Questo principio è contenuto nella legge del 1953, anche se non lo vedo riprodotto in questo testo. È evidente però che resta come criterio interpretativo dell'esistenza dell'elemento politico nella perpetrazione di un reato comune. L'accertamento dell'elemento politico nel reato, vada esso a favore o contro quel determinato gruppo o quella determinata associazione, spetta unicamente alla magistratura.

L'onorevole Galdo ha fatto una osservazione per quanto riguarda il diritto, che è un arbitrio, dello Stato, di non restituire l'importo di imposte e tasse non dovute che sono state pagate dal contribuente. Effettivamente è strano il caso che può venire a determinarsi. Facciamo un esempio: mi viene notificato dall'intendenza di finanza un accertamento per mancato pagamento dell'imposta generale sull'entrata. Per legge io ho la facoltà nei quindici giorni di presentare all'intendenza di finanza le mie deduzioni. Se l'intendente non decide nei 120 giorni io, per avvalermi dell'amnistia, pago. Se poi l'ordinanza dell'intendente riconosce che questa imposta non è dovuta o se, di più, io ricorro avverso l'ordinanza dell'intendente all'autorità giudiziaria, la quale mi dia ragione, lo Stato mi deve restituire quello che ho pagato; non può commettere una locupletazione illecita a danno del cittadino.

Secondo argomento: la rinunciabilità all'amnistia. In verità questa rinunciabilità era sconosciuta al legislatore fino al 1946. Allora, per la prima volta, fu ammessa nel decreto di concessione dell'amnistia e dell'indulto la facoltà di rinuncia. La Cassazione ha stabilito che, una volta avvenuta la rinuncia, essa non è più revocabile. Non so perché non si sia voluto anche aggiungere il capoverso che figura in tutti i decreti di amnistia dal 1946 in poi, secondo cui in caso di condanna del rinunciante l'amnistia stessa non è più applicabile (semmai è applicabile il condono). Può dunque rinunciarsi all'amnistia, al fine di ottenere una sentenza che dichiari che il reato non sussiste o che non è stato commesso, ma,

una volta avvenuta la rinuncia ed accertata la colpevolezza, è evidente che l'amnistia non può più essere applicata.

Condivido perfettamente l'opinione che non bisogna svuotare della sua importanza questo provvedimento con la considerazione che esso possa servire a smaltire il lavoro arretrato. Come non è il caso qui di parlare della disfunzione o del disservizio nel campo della giustizia, onorevole Zoboli. Ne abbiamo parlato durante la discussione sul bilancio del Ministero della giustizia, cercando di suggerire i rimedi. Abbiamo ascoltato il rilievo del professore Lucifredi, secondo cui nientemeno la sezione della Corte dei conti in sede giurisdizionale per le pensioni di guerra ha un arretrato di oltre 200 mila ricorsi. Signor Presidente, questo costituisce indiscutibilmente una piaga, ma essa è dovuta anche alla elementarietà della procedura. Oggi anche chi ha la coscienza di non aver diritto ad alcun trattamento pensionistico dice: tentiamo, lo fanno altri. Questo denuncia qualche cosa di molto più grave di quello che può essere il momentaneo disservizio dell'amministrazione della giustizia. Perché se noi, signor Presidente, ci apprestiamo a celebrare la ricorrenza del ventennale della Resistenza, che tante sofferenze e tanto sangue è costata ai cittadini italiani per avere il bene supremo della libertà, questo bene supremo non può essentarci dall'assumere atteggiamenti di valorosa e tenace difesa.

Questi valori risorgimentali li dobbiamo ribadire. Ma teniamo conto che la democrazia, che lo Stato di diritto a cui la democrazia è collegata, si fondano soprattutto sulla legge, sul rispetto della legge e sulla fiducia dello Stato nel cittadino e del cittadino nello Stato.

Questi sono i principi a cui il Parlamento italiano deve ispirarsi. E io sono sicuro, onorevoli colleghi, che allorché esamineremo i singoli articoli di questo provvedimento, il concorso generoso, non fazioso, sincero di tutti i colleghi metterà il Parlamento italiano in grado di fare una legge organica, evitando che la fretta sia ragione di insufficienza e di lacune, perché dobbiamo fare presto, ma nel fare presto dobbiamo fare anche bene. (*Applausi al centro — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Cacciatore. Ne ha facoltà.

CACCIATORE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non dirò certamente cose nuove affermando che gli istituti dell'amnistia e dell'indulto possono definirsi la potestà dello

Stato di rinunciare in modo parziale o totale, condizionatamente o incondizionatamente, al diritto di punire. Non dirò cose nuove ricordando che « amnistia » deriva da *a-memini*, cioè la cancellazione di qualsiasi ricordo, l'oblio. Essa si attua attraverso un atto legislativo delegato, e ciò in virtù dell'articolo 79 della Costituzione. Non dirò cose nuove ricordando che l'indulto è anch'esso un provvedimento legislativo di clemenza con il quale il Presidente della Repubblica, ugualmente su legge di delegazione, modifica il rapporto punitivo risultante da sentenze di condanna divenute irrevocabili, e ciò a favore di tutti quei cittadini che si trovino nelle condizioni stabilite dalla legge di delega.

Tanto ho sentito il dovere di ricordare per la confutazione che in seguito farò dei motivi che oppongono coloro che in quest'aula sono contrari all'amnistia. In Commissione hanno parlato in rappresentanza di questo gruppo i colleghi Migliori e Galdo, il quale ultimo, poi, in aula ha cambiato parere. Si tratta fortunatamente di una piccola minoranza, che a sua volta si divide in due schieramenti. Il primo, con un ragionamento del tutto astratto, afferma: se la legge è fatta per regolare le azioni dell'uomo e se al buon andamento dei rapporti umani è necessario il rispetto da parte di tutti di tale legge, come si può ammettere che la società stessa venga poi ad annullare le conseguenze che dalla legge devono derivare? Tale ragionamento non è di oggi. Autorevolmente esso fu sostenuto da Beccaria, da Kant, da Filangieri e da tanti altri giuristi e filosofi. Contro tale tesi giustamente si osserva: la potestà dello Stato di punire comporta anche il diritto e la facoltà di condonare, diritto e facoltà che devono essere esercitati in determinati casi e in determinati momenti per dare alle leggi e alle sentenze quella equità che è difficile riscontrare proprio in leggi fatte da uomini e in sentenze rese da uomini.

Il secondo schieramento sostiene che, da un certo tempo a questa parte, troppo spesso si è fatto ricorso all'amnistia e all'indulto. Tale affermazione non ci sembra esatta. Infatti dal 1944 al 1963 sono stati emessi 35 decreti di amnistia e di indulto: non è un numero eccessivo quando si pensi che l'Italia ha attraversato momenti eccezionali e tragici, dopo i quali è stato necessario riparare alle conseguenze di una legislazione basata su principi di dittatura, di odio e di oppressione, legislazione che dovevamo subito con coraggio e risolutezza abolire o radicalmente trasformare.

Nel mio ultimo intervento sul bilancio del Ministero della giustizia, ricordai che, mentre lo statuto albertino con l'articolo 81 aveva soppresso immediatamente tutte le istituzioni contrarie ai nuovi principi, come i privilegi di ceto e di classe, le incapacità civili e religiose, i poteri anormali della polizia, con la abrogazione immediata di tutte le leggi, decreti, regolamenti, usi e consuetudini che non erano più in armonia con il sistema e il contenuto di governo creato dallo statuto, sorte diversa (lo ricordai con rammarico) era spettata alla nostra Costituzione.

Vi sono poi nella vita di un popolo ragioni di opportunità politica che consigliano di ricorrere a provvedimenti di clemenza. Consentitemi di ricordare la motivazione della relazione della Commissione della Camera dei deputati sul progetto del 1887: « Mitigare o sopprimere il rigore della legge penale nei casi in cui il bisogno sociale della pena risulti neutralizzato o soverchiato da una più eminente o urgente ragione di utilità generale ovvero di equità e di umanità verso i rei e le loro famiglie ».

Né a questo punto posso tralasciare di congratularmi con il relatore, onorevole Dell'Andro, il quale, con sintesi ammirevole, ha dato la giustificazione piena del provvedimento di clemenza oggi al nostro esame. « Se la concessione dell'amnistia — dice l'onorevole Dell'Andro — e dell'indulto è sempre segno di fiducia nelle autonome capacità rieducative dei cittadini, il ventennale della Repubblica costituisce oggi, a parere dell'assoluta maggioranza della Commissione giustizia di questa Camera dei deputati, validissima occasione per rinsaldare, attraverso la concessione delle misure di clemenza in esame, la più profonda coesione della coscienza di tutto il popolo italiano all'istituto repubblicano.

« La ritrovata unità degli italiani, che è costata lutti e sofferenze inauditi, attorno alla bandiera della libertà repubblicana, è avvenimento tale che, al suo ricordo, all'esultanza che la sua ventennale ricorrenza suscita, devono essere chiamati anche coloro che smarirono, delinquendo, la strada della libertà etica ».

Se avessimo seguito l'insegnamento che ci veniva dal passato, certamente il numero dei decreti di amnistia e indulto non sarebbe stato quello da me innanzi indicato. L'Italia ha avuto altri momenti difficili in tutto il periodo in cui si è cospirato e combattuto per la sua unità. Nel 1862 abbiamo avuto 15 provvedimenti di clemenza; nel 1863, 6; nel 1864, 4; nel 1865, 10; nel 1866, 8; nel 1867, 5; nel 1868,

5; nel 1869, 3; nel 1870, 4; nel 1871, 8 (non ho i dati statistici per il 1872, 1873 e 1874), nel 1875, 1; e nel 1876, 4. È chiaro che il numero dei provvedimenti dal 1944 al 1963 è veramente irrisorio di fronte al numero dei provvedimenti di clemenza da me elencato per il periodo dal 1862 al 1876.

Affermati i principi giusti sui quali si fondano gli istituti dell'amnistia e dell'indulto e confutate le tesi di quei colleghi contrari all'approvazione di questo provvedimento, mi sia consentito di rivolgere un pensiero grato ai miei compagni di partito, senatori del P.S.I.U.P., che con la loro proposta dell'8 marzo 1966 hanno ritenuto che, in occasione del ventennale della Repubblica, fosse necessario, per rendere più solenne tale avvenimento, un atto di clemenza da parte del Capo dello Stato.

Consentitemi di ricordare le parole dalle quali la proposta fu accompagnata: « Onorevoli senatori, la ricorrenza del ventennale della Repubblica è avvenimento di tale solennità che non può non essere accompagnato da un atto di clemenza del Capo dello Stato. I provvedimenti di clemenza che si sono succeduti dall'unità d'Italia hanno sempre sottolineato la celebrazione di un fatto storico vivo nella coscienza di tutti. Armonizzandosi col generale sentimento di giustizia, esso non lede e non menoma la potestà punitiva dello Stato, giacché anche la clemenza è un aspetto, è una manifestazione di essa; senza considerare che, sotto il profilo rieducativo ed emendativo, spesso è più efficace un atto di clemenza che un atto di punizione. Certamente un provvedimento di clemenza non può prescindere dall'esigenza di sicurezza e di difesa sociale; altrimenti verrebbero frustrati i fini perseguiti. Perciò si è inteso temperare l'indulgenza con la giustizia e la difesa della società ».

I senatori del P.S.I.U.P. partirono da una visione molto aperta e ispirata appunto dagli avvenimenti straordinari che si sono susseguiti prima e dopo il non mai troppo deprecato ventennio nel nostro paese. Essi, con la loro proposta, intendevano estendere l'amnistia ai reati previsti dal codice penale militare di pace, ai delitti politici e a quei reati che, pur non configurandosi come delitti politici, erano stati determinati da motivi etico-sociali o da motivi o convinzioni religiosi, che hanno suscitato una vasta e profonda eco nell'opinione pubblica. E mentre per i reati politici essi non ponevano alcun limite di pena, per gli altri reati contemplati nella

lettera *d*) dell'articolo 1 stabilivano che l'amnistia comprendesse soltanto i reati punibili con pena non superiore ad anni 5.

All'esame del Senato, come era da prevedersi, non è stata però portata la proposta dei nostri compagni, ma quella preparata in tutta fretta da alcuni membri della Commissione giustizia, arrivando al punto di fingere di ignorare l'approfondita proposta del partito socialista di unità proletaria. È venuto così fuori un provvedimento mutilato e non rispondente al motivo ispiratore e tanto meno alle aspettative del popolo italiano.

Il nostro dissenso è stato ampiamente motivato al Senato dai compagni Tomassini e Milillo. Nella Commissione giustizia della Camera soltanto i colleghi Mannironi e Riccio hanno chiesto che il provvedimento venisse da noi approvato senza alcuna modifica; i colleghi Migliori e Galdo hanno espresso parere negativo e, pochi minuti fa in quest'aula, anche il collega Lucifredi. Tutti gli altri gruppi, compresi alcuni commissari della democrazia cristiana, non si sono dichiarati sodisfatti e si sono riservati di presentare emendamenti. Il Governo, sempre in sede di Commissione, si è dichiarato d'accordo sulla fondatezza di alcuni degli emendamenti annunciati.

Il gruppo socialista unitario ha già presentato una serie di emendamenti i quali tendono a riaffermare i principi ai quali si ispirarono i senatori del partito socialista di unità proletaria. Soltanto così potremo veramente esaltare il grande avvenimento storico del 2 giugno 1946; soltanto così ci potremo elevare al di sopra di una mentalità gretta e retrograda; soltanto così potremo dimostrare che, oltre i ferrei cancelli della legge, vi sono anche motivi superiori di equità e di clemenza, nonché l'onesto riconoscimento da parte nostra che molti cittadini hanno diritto ad una riparazione perché noi non ancora abbiamo saputo liberarli da leggi, figlie della dittatura e della prepotenza, ispirate a giustizia di classe, cioè della classe più forte. Compito nostro quindi è quello di rivedere al più presto i vecchi codici, di abolire la legge fascista di pubblica sicurezza e di dare al popolo italiano leggi ispirate a principi di vera libertà e di vera democrazia; però compito immediato è quello di non deludere tanti cittadini italiani che attendono un provvedimento di clemenza che abbia, sia per l'amnistia, sia per l'indulto, una sfera di applicazione molto più vasta. Compito nostro infine è quello, come dimostrerà domani il compagno Gatto, di sodisfare in pieno l'attesa dei pubblici

dipendenti riportando così la serenità in tante famiglie italiane. In tal modo lo Stato viene compreso ed esaltato, in tal modo si ricostruiscono i valori morali di un popolo. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Riccio. Ne ha facoltà.

RICCIO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sono favorevole a questo provvedimento di amnistia: anzi mi auguro che la Camera voglia accoglierlo nel testo trasmesso dal Senato, così come ho auspicato in sede di Commissione, o al più, apportando solo qualche piccolo ritocco. Il ritocco potrebbe essere contenuto, come sembra essere emerso dalla discussione già svoltasi, nei limiti della soppressione dell'articolo 12 del progetto di legge in rapporto all'indulto e nel senso che non è possibile giustificare il richiamo a situazioni obiettive così come delineate nell'articolo 3.

Ma nel dichiarare di essere favorevole all'approvazione di questa legge di delega, desidero subito precisare che occorre respingere certi argomenti, vorrei dire, odiosi. Odiosi nel senso che essi sembrano sostenuti quasi per fomentare una avversione alla stessa amnistia. Si tratta per altro di argomenti che al massimo potrebbero far presa su assemblee non qualificate, mai sul Parlamento. Uno di essi mi sembra essere il seguente: il codice è basato su concezioni giuridiche ormai in contrasto con i valori sociali attuali e, pertanto, sulla base di una siffatta concezione, l'amnistia viene a riparare torti che dall'applicazione della legge penale scaturiscono.

Oggi l'onorevole Zoboli, come la Camera ha udito, si è attardato a svolgere argomenti di questo genere. Ora noi affermiamo che tali argomenti vanno respinti, perché, mentre da una parte tendono a rompere, per così dire, la certezza del diritto positivo, dall'altra si spingono a creare diffidenza verso la legge e lo Stato.

Noi legislatori siamo chiamati ad adeguare continuamente le norme di legge alla realtà sociale, alla vita stessa del paese; e mi sembra chiaro quindi che ove ci trovassimo di fronte a questo preteso superamento di situazioni sociali, avremmo il dovere — come del resto è stato già avvertito in alcuni settori, ad esempio, nel campo della procedura penale — di andare avanti speditamente per porre in essere le necessarie modifiche.

Così stando le cose, non è certo lecito dire che concediamo l'amnistia quasi per riparare le conseguenze negative derivanti dalla crisi della giustizia o dalle norme penali. Mi pare

che sulla stessa linea si pone l'argomento, anch'esso odioso, secondo il quale all'amnistia si deve giungere in quanto il processo è lungo, quasi che il tempo — inutilmente trascorso per consumare la procedura — dovrebbe determinare favorevole condizione all'imputato. L'amnistia sarebbe una prescrizione costruita faticosamente dall'imputato attraverso mezzi dilatori. Assolutamente no: l'amnistia non è premio all'imputato furbo. Non può essere addotto tale argomento, che si ritorcerebbe contro il provvedimento. Sarebbe questo — come ha detto l'onorevole Lucifredi — motivo per non concedere l'amnistia. Né è meno odioso l'altro argomento della amnistia « sfrattatavoli », nel senso che serve ad eliminare tutto quello che si trova sul tavolo del giudice.

Sono argomenti che devono essere respinti, che devono rimanere fuori del Parlamento in quanto lasciano supporre una posizione di qualunquismo intellettuale-giuridico che a noi non si addice.

Con questo, non vogliamo dire che non dobbiamo provvedere allo snellimento del procedimento penale, al potenziamento dei mezzi che servono al giudice per giungere al più presto alla sentenza, al superamento di una elefantiasi penale che purtroppo invade in questo momento storico la nostra ed ogni comunità nel senso che vi è una eccessiva estensione della illiceità penale. Con questo non voglio dire che non sia necessario evitare un concetto di leggi penali, direi elastiche, le quali da dentro si espandono quando vengono applicate alla società in rapporto alla sua evoluzione; con questo non voglio dire che non dobbiamo realizzare una larga « depenalizzazione » mantenendo la sanzione penale soltanto a fatti essenziali, effettivamente lesivi della coscienza comune. Quando noi diciamo questo, indichiamo i mezzi per il superamento della crisi della giustizia, ma non dobbiamo trarne argomenti per poter respingere l'amnistia.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE

BUCCIARELLI DUCCI

RICCIO. Sono favorevole al provvedimento al nostro esame ed anche all'istituto dell'amnistia. In quest'aula è stato condannato l'istituto in sé ed anche questa legge di delegazione. Sono favorevole perché il provvedimento è collegato al ventennale della Repubblica. È un momento storico di grande rilievo.

L'atto di clemenza ha una sua finalità psicologico-sociale. Credo all'esemplarità della

pena, ma credo anche all'atto redentore conseguente all'amore applicato sul piano sociale. È la storia della comunità degli uomini figli della libertà che si riflette nell'istituto dell'amnistia. Il 2 giugno 1946, la scelta del regime repubblicano segnò l'inizio del secondo Risorgimento italiano. Il Risorgimento è l'affermazione dei valori dell'unità morale e sostanziale degli italiani, è l'affermazione del concetto di patria intesa come la famiglia dei credenti nella libertà dalle stesse origini etniche ed etiche, dalle stesse tradizioni tendenti ed avanzanti verso gli stessi fini di cultura, di civiltà e di giustizia.

Il 2 giugno rappresenta tutto ciò e l'amnistia vuole essere la celebrazione di questi valori.

Non credo che l'argomento portato dall'onorevole Lucifredi, con la perspicacia di vedute che gli è propria e un po' con fare faceto, di pensare, cioè, ad una programmazione dell'amnistia, sia pertinente. Dal momento che ci riferiamo a questa dimensione dei valori essenziali che costituiscono l'anima della Repubblica, è chiaro che quando in altre occasioni ci troveremo di fronte a proposte di amnistia, non potremo non respingerle.

Né credo che si possa accogliere un'obiezione che pure è stata fatta, che cioè si potrebbe provvedere con la grazia. So che la grazia è nella nostra Costituzione; ma non so se la grazia, sotto l'aspetto dell'applicazione, debba rimanere come un potere dato a chi non esercita la giurisdizione. Ritengo che la grazia debba essere giurisdizionalizzata, nel senso che deve essere data al giudice, proprio per togliere l'impressione che essa possa essere concessa al di fuori dei limiti di una assoluta obiettività.

La grazia è un istituto applicabile al caso singolo, a determinate condizioni ed in obiettive situazioni. L'amnistia è altra cosa: qui veramente vi è la sovranità che pulsa. Ecco perché è la sovranità che deve essere esercitata attraverso l'amnistia, in certi momenti storici. L'amnistia si inquadra nella sovranità, nei motivi di fondo della comunità.

Dopo avere indicato questa ragione che mi induce ad essere favorevole alla legge di delegazione, desidero confutare un argomento che è stato da più parti prospettato, ma che non regge sul piano giuridico-costituzionale.

È stato posto sotto accusa l'istituto dell'amnistia ed è stata richiamata la cosiddetta prassi dell'amnistia. La prima critica, è infondata. L'amnistia è un istituto previsto dall'articolo 79 della Costituzione. Lo Stato italiano è uno Stato di diritto che poggia sulla Costitu-

zione. Quando l'onorevole Lucifredi prospettava l'argomento relativo all'eguaglianza dei cittadini, indicava forse un traguardo ideale al di fuori dell'attuale tipo di Stato di diritto così come è considerato dalla nostra Costituzione.

Noi crediamo che in uno Stato di diritto bene si inquadrì l'istituto dell'amnistia. L'amnistia è una causa di estinzione del reato, attraverso la quale è eliminata l'illiceità penale. Motivi relativi alla vita della comunità possono portare chi esercita la sovranità a far venire meno l'illiceità penale. La legge determina la illiceità, la legge toglie la illiceità. Nello Stato di diritto si inquadra questo istituto.

VALITUTTI. Però non bisogna abusarne!

RICCIO. Questa accusa riguarda il Parlamento, non l'istituto; su questa accusa vedrà che mi troverà concorde. Ecco perché io dichiaro di approvare questa legge di delegazione, in questa occasione storica, mentre critico altri provvedimenti emanati in precedenza.

Proprio al Senato, onorevole Valitutti, da parte liberale è stata avanzata l'obiezione che l'amnistia non si inquadri in uno Stato di diritto. Proprio perché l'amnistia elimina la illiceità penale e proprio perché la illiceità può essere tolta soltanto attraverso una legge, noi inquadriamo l'istituto precisamente nello Stato di diritto.

Mi sembra allora che, da un punto di vista giuridico-costituzionale e da un punto di vista giuridico-sociale, l'obiezione non regga. E vorrei concludere a questo punto respingendo anche l'affermazione riguardante una disparità di trattamento tra i cittadini. Non esiste disparità, perché l'amnistia si applica a tutti i cittadini che si trovino nelle stesse condizioni. Quindi, il concetto di generalità, come quello di sovranità, è nella essenza stessa dell'istituto; e, perciò, non può essere accolta la critica all'istituto in sé.

Ma vi è l'altro aspetto della critica, quello che riguarda la prassi dell'amnistia. È stato detto che vi è una prassi per la concessione dell'amnistia. Onorevoli colleghi, io credo che la critica vada fatta al Parlamento, non al Presidente della Repubblica. È il Parlamento che approva la legge di delega. Il Presidente della Repubblica ha una limitata facoltà di scelta nell'esercizio del potere solo nei limiti indicati nella legge di delegazione. Non è che attraverso l'iniziativa parlamentare, come bene ha detto l'onorevole Amatucci, si eserciti una pressione sul Presidente della Repubblica: rimane l'esercizio della

sovranità, da parte sua, in maniera assolutamente autonoma.

Onorevole collega Valitutti, potremmo fare un lungo ragionamento sulle leggi. Potremmo fare un lungo discorso, e lo dovremo fare, anche su un tipo di abuso nel momento della legiferazione da parte del Parlamento. Infatti, possiamo e dobbiamo parlare di abuso, perché in uno Stato costituzionalmente strutturato, con una Corte costituzionale, non è vero che il Parlamento non abbia barriere nell'esercizio della sua sovranità. E io credo che, nell'esercizio di questa sovranità, anche in rapporto all'amnistia, il Parlamento italiano abbia qualche volta travalicato queste barriere, non badando a quello che è lo scopo essenziale dell'istituto, cioè la pacificazione tra i cittadini, il rafforzamento nella coscienza popolare di determinati valori essenziali alla vita collettiva. Questi ragionamenti noi li possiamo fare; e, sotto questo aspetto, condivido la critica che da più parti è stata fatta al Parlamento italiano. Ma questo ci deve portare ad essere molto guardinghi — e vale per un domani vicino e lontano — nell'approvare leggi di delegazione per la concessione di amnistia; questo ci deve portare ad una maggiore severità nel valutare, nella nostra coscienza, certe posizioni, per trarre, da quelle valutazioni, motivo di una determinata condotta al momento della discussione e approvazione delle leggi.

Ma se questo invito può valere e se questo ammonimento può essere fatto, non per questo, in rapporto ai valori che noi consideriamo collegati alla nascita e alla vita della Repubblica possiamo trarre argomenti per respingere questo provvedimento.

Ed è per ciò che, pur condividendo le critiche relative alla cosiddetta prassi dell'amnistia e pur rivendicando un uso migliore della potestà legislativa, noi ci dichiariamo favorevoli a questo provvedimento, perché tende a rafforzare nella coscienza del popolo italiano i valori repubblicani attraverso una volontà di pace ed un atto di amore tra i cittadini. (*Applausi al centro*).

#### Sui lavori della Camera.

PRESIDENTE. Informo la Camera di aver ritenuto opportuno convocare la conferenza dei presidenti dei gruppi per ascoltarne il parere in merito ai lavori della Camera da oggi fino alla sospensione prevista per mercoledì 1° giugno.

La conferenza ha espresso all'unanimità l'opinione che l'esame del provvedimento sul-

l'amnistia debba essere ultimato entro venerdì 27 corrente. Ciò comporta la necessità, dato l'elevato numero degli iscritti in sede di discussione generale e i non pochi emendamenti presentati, di tenere seduta anche nella mattinata di domani, giovedì, e di prolungare l'orario del termine delle sedute pomeridiane di oggi e domani, in modo che nella seduta unica di venerdì sia possibile procedere alla votazione finale del progetto di legge.

Si è anche convenuto che ciascun gruppo cercherà di ridurre il numero degli iscritti nella discussione generale di guisa che il dibattito sugli emendamenti possa svolgersi con sufficiente margine di ampiezza.

Lunedì 30 maggio, alle ore 16,30, riprenderà l'esame del disegno di legge concernente le pensioni ai commercianti con le repliche del relatore e del ministro e con l'immediato successivo inizio dell'esame degli articoli.

Prima della sospensione dei lavori si procederà anche all'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge sul Vajont.

#### Si riprende la discussione.

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Giuseppe Gonella. Ne ha facoltà.

**GONELLA GIUSEPPE.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, i motivi che giustificano l'*indulgentia principis* — locuzione che comprende amnistia, indulto e grazia — discendono soltanto da considerazioni di opportunità. Cioè, in un dato momento della vita di un popolo, sembra utile sospendere l'applicazione della legge penale oppure dinanzi a casi o situazioni particolari appare opportuno o necessario eliminare le conseguenze di una condanna.

L'*indulgentia* si sposa pertanto, in ordine agli istituti dell'amnistia e dell'indulto e talora anche a quello della grazia, con la saggezza politica e il vantaggio legittimo e giustifica la sospensione della legge penale. In sostanza, quegli istituti sono fonti benefiche, diciamo così, rivolte alla pace sociale e politica. All'infuori di questi caratteri che si possono definire scolastici, l'*indulgentia principis* non ha ragione di esistere.

Non accennerò, all'infuori di uno, ai molteplici motivi per i quali indulto e amnistia non dovrebbero sussistere. Cito il più corrente, vorrei dire il più lapidario, quello che tutti avvertono e conoscono, anche gli ignari di diritto: il fatto cioè che l'amnistia e l'indulto abbracciano intere categorie di reati e di per-

sone senza alcuna considerazione di indole particolare all'infuori dell'abitudine, della tendenza e della professionalità, cosicché con l'amnistia e con l'indulto si fa del vero e proprio empirismo, poiché si adottano criteri del tutto oggettivi e mal si provvede alla difesa della società.

Questo naturalmente vale per i reati comuni, non per i reati politici, per quelli sociali, per quelli finanziari ed amministrativi. Ma poiché ci troviamo dinanzi ad una proposta di legge-delega nella quale sono preveduti soltanto reati comuni, è indubbio che essa rappresenta un nuovo cedimento alla demagogia. E si sa che la demagogia è il pericolo più grave che possa minacciare una società nazionale.

Devo dare atto al Governo che di ciò si è reso conto, poiché è risaputo che esso avrebbe preferito evitare un provvedimento di indulgenza indiscriminata, a distanza di tre anni dal precedente, e quest'ultimo a sua volta ad appena tre anni da quello che lo aveva preceduto nel 1959.

Una domanda sorge allora spontanea in ciascuno: perché la maggioranza dei parlamentari, senatori e deputati, ha voluto e vuole l'amnistia? O almeno, perché questa maggioranza di parlamentari si piega ad accelerarla? Ritengo che anche nella vita politica occorra un minimo di sincerità. Non sono affatto dell'opinione, lo ripeto ancora una volta, che nella vita politica tutto debba essere ipocrisia e menzogna e tutto debba essere tessuto sulla trama delle *arrière es pensées*. Si vuole l'annunciata amnistia per demagogia elettorale e per debolezza nei confronti di gruppi di pressione. Ma con questo, se consentono i colleghi, non si fa affatto onore al Parlamento che ne resta avvilito e sminuito.

Si ricorre al motivo celebrativo. Ma tale ricorso non ha davvero senso, perché è insensato chiamare i condannati e gli imputati a festeggiare i venti anni della Repubblica. Questo potrebbe e può essere ammesso, e dottrinarmente e nella pratica, in regime di monarchia assoluta ed anche in semplice regime monarchico, quando cioè il regime è legato a tradizioni e ad istituti del passato che restano, anche se adeguantisi alla vita che fluisce. L'amnistia in questo regime rappresenta un dono che il sovrano elargisce a *son bon plaisir*. Come tale, in un regime monarchico, l'amnistia ha ragione di essere, ma non in un regime diverso, non in un regime repubblicano, non in un cosiddetto regime di diritto perché, ripeto, lo scopo deve essere quello di diluire, di temperare, di risolvere situazioni

eccezionali o almeno non normali, conseguenti a periodi di disordini politici o sociali. In tal caso un provvedimento di clemenza ha questo scopo e non vi è dubbio che si presenti con carattere risolutivo o almeno determinante: quello di distendere e pacificare gli animi. Credo però che nessuno oggi possa asserire che ricorra questo estremo nel caso specifico. Quindi nessun motivo fondato, nessun motivo serio per addivenire all'approvazione di un provvedimento quale è quello che si propone. Unico motivo, insisto ancora una volta, è quello di un cedimento demagogico, di cui dicevo prima, nel quale si trovano appaiati gruppi e partiti istituzionalmente sul piano politico opposti, ma in questa circostanza stranamente confusi e affratellati.

Vado più in là: può essere senz'altro ammissibile che da parte comunista, e comunque da parte dell'estrema, si insista per l'approvazione di questo provvedimento perché tutto ciò rappresenta una *deminutio* nel vigore, nella dignità e nel prestigio dello Stato, cosa che fa buon gioco alla battaglia comunista (e su ciò i comunisti, per la verità, sono sinceri e franchi); ma che altri gruppi, di destra, come quello del Movimento sociale italiano, vi si adeguino e anzi si facciano proponenti del provvedimento è veramente espressione di incoscienza.

Il Governo di fronte a questa situazione ha avuto il grave torto di non opporsi. Troppi parlamentari dal canto loro hanno il grave torto di non contrastarlo, supinamente accontentandosi nell'accettazione del provvedimento di cui stiamo parlando.

Nè si dica, come è stato detto e scritto, che l'amnistia è necessaria per dare un colpo di spugna a migliaia e migliaia di procedimenti, che attardano l'amministrazione della giustizia, aggravandone i mali, ormai noti e arcinoti, e sui quali da anni ed anni andiamo intrattenendoci senza che mai si sia riusciti ad eliminarli.

Se è vero che l'amnistia smaltisce un notevole arretrato delle preture, dei tribunali, delle corti d'appello ed anche un notevole arretrato — si parla di 7 mila procedure — della IV sezione penale della Corte di cassazione, riferentisi alle conseguenze di lesioni colpose per incidenti automobilistici, il ricorrere a questa causale significa ribadire quanto noi abbiamo sempre lamentato, quanto la stampa, i cittadini tutti lamentano: la disamministrazione di quella che dovrebbe essere l'amministrazione della giustizia.

Onorevole ministro Reale, mi consenta di esprimere la mia opinione dicendole con molta

schiettezza che non ritengo che il dicastero a lei affidato abbia concretato molte riforme. Sono da anni sul tappeto problemi gravissimi, urgentissimi, sui quali ella stesso con autorevolissima parola è intervenuto, sia qui in quest'aula, in occasione della discussione del bilancio della giustizia, sia in simposi giuridici e in conferenze stampa. Ma in effetti nulla o ben poco si è fatto per risolverli. Questo io non addebito a lei, ma al Governo e ad un particolare clima che si è instaurato.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Forse ella non è informato di quanti disegni di legge mi sono fatto promotore e sono all'esame del Parlamento.

GONELLA GIUSEPPE. So che sono molti. Ed ella conferma quanto ho detto. Non attribuisco a lei una colpa specifica. Certo è, a parte questa anchilosi scontata anzi, scontatissima, che non può non esserle dato atto che ella, onorevole ministro, si è sempre opposto recisamente al progetto di un atto di amnistia e di indulto. Il Governo non l'ha seguita, perché questo Governo, persino più di quelli che l'hanno preceduto, ignora che cosa significhi difendere il rispetto della legge, difendere la dignità dello Stato, difendere i valori morali sui quali ogni società nazionale che voglia con qualche fondamento ritenersi e definirsi civile si basa. È un Governo incerto, questo che ci delizia, un Governo sempre dubbioso, sempre inerte. Tanto è vero che, pur nell'avversione al provvedimento di cui discutiamo, avversione motivata, ripeto, del ministro guardasigilli e, per quanto si sa, pur concordando sulla fondatezza di quella sua avversione, il Governo non ha avuto l'energia né il coraggio di decidere conseguentemente e di agire conformemente. Si è abbandonato alle pressioni dei gruppi, ai calcoli politici, alle suggestioni dei soci del centro-sinistra. Si è lasciato trascinare mollemente dagli eventi come il corpo di uno che, caduto in mare, si rassegna a morire affogato.

Così non si governa, così si registra soltanto, signori del Governo, e, mi dispiace dirlo, così non si adempie il dovere di affermare lo imperio della legge, la maestà, la dignità, l'autorità dello Stato; così si va verso una costante degradazione, sempre più avvilente, degli istituti che dovrebbero governarci, nella scia di interessi meschini e particolari.

Questi, in breve sintesi, i motivi per i quali mi oppongo e voterò contro la proposta di legge in esame.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Reggiani. Ne ha facoltà.

REGGIANI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho il compito di esprimere le posizioni del gruppo socialista democratico e lo farò con quella brevità che l'argomento ormai dibattuto richiede.

La proposta di legge Monni ed altri per la delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e indulto che, approvata dal Senato nella seduta del 13 maggio 1966, viene oggi all'esame della Camera, è motivata dalla opportunità di assicurare una adeguata celebrazione al ventesimo anniversario della proclamazione della Repubblica. Tale proposta di legge era stata preceduta da altre tre analoghe proposte di legge delle quali la prima, quella presentata dal senatore Perugini il 13 maggio 1965, si proponeva di celebrare il ventesimo anniversario della fine in Europa della seconda guerra mondiale; la seconda, quella presentata dai senatori Nencioni ed altri, suggeriva il provvedimento di clemenza nella ricorrenza del cinquantesimo anniversario dell'entrata in guerra dell'Italia; la terza, presentata dai senatori Tomassini ed altri, mirava, come l'attuale, a conferire adeguato decoro al ventennale della Repubblica.

Condividiamo senz'altro quest'ultima esigenza, pur attribuendo alle altre la considerazione che esse meritano. Ma tale sincero riconoscimento non ci esime dal precisare lo spirito con il quale aderiamo all'odierna proposta. È noto che la Costituzione ha sostanzialmente mutato l'ordinamento precedente per quanto attiene al potere di concedere l'amnistia e l'indulto. Mentre prima tale potestà veniva riservata al sovrano con il concorso dell'esecutivo, attualmente per l'articolo 79 della Costituzione, essa spetta al Presidente della Repubblica su legge di delegazione delle Camere.

Una tale trasformazione non ha e non può avere, a nostro avviso, un valore puramente formale. Essa segna una evoluzione in senso democratico, e quindi più controllato e responsabile, di questo delicatissimo istituto. All'Assemblea Costituente, nella stessa Commissione dei settantacinque non pochi avevano condiviso l'opinione esposta dall'onorevole Giovanni Leone, secondo la quale l'amnistia avrebbe dovuto essere abolita perché non più rispondente a criteri giuridici né a criteri politici. Al qual proposito il proponente osservava: « Pare indiscusso che essa » (l'amnistia) « possa avere come fondamento: o che la coscienza sociale non reputi più un fatto come reato, o altri motivi particolari, come il desiderio di pacificare gli spiriti o il desi-

derio di allentare il peso di numerosi processi. Per quanto attiene alla non corrispondenza di una legge alla coscienza sociale, vi è una formula più diretta, e cioè la legge abrogativa... Se si tratta di altri fini (quello di allentare il peso dei processi che possono gravare sull'amministrazione della giustizia) pare risponda meglio l'istituto dell'indulto ».

Si potrà anche non condividere in pieno questa impostazione, per quanto autorevole essa sia; ma non si potrà negare che da tutti i lavori della Commissione dei settantacinque e dell'Assemblea Costituente emerga lo sforzo che il legislatore fece per dare all'istituto dei provvedimenti di clemenza un carattere di sostanziale ed avveduta superiore giustizia. Diceva l'onorevole Persico in Assemblea, nella seduta del 19 luglio 1946: « L'amnistia e l'indulto sono atti eccezionali che devono corrispondere a momenti e a necessità eccezionali. Non possiamo seguire la prassi fascista per la quale un anno sì e uno no si emanavano decreti di amnistia. Durante il passato regime abbiamo avuto dieci amnistie in venti anni, di modo che, con ben congegnati sistemi di appelli e di ricorsi in Cassazione, si finiva per far sì che nessun delinquente, entro certi limiti, andasse mai in carcere, ciò che finiva per annullare il valore della legge. I magistrati sapevano che dopo un dato periodo di tempo le loro sentenze sarebbero state poste nel nulla, tanto che presso alcune magistrature minori rimanevano sospesi migliaia di processi perché era certo che ben presto sarebbe venuta una benefica amnistia che avrebbe posto fine a tali procedimenti. Ora, un tale sistema deve finire perché un organo politico come le due Camere, solo in casi veramente eccezionali concederà l'amnistia, quando riconoscerà che essa corrisponde ad un bisogno e ad una necessità del paese, per adeguare la situazione giuridica ad una nuova situazione politica e sociale ».

Sono passati venti anni da quando queste parole venivano pronunciate e in questo periodo noi abbiamo avuto non dieci ma venti provvedimenti di clemenza, i quali, nel periodo che va dal 5 aprile 1944 al 27 giugno 1946, erano stati preceduti da altri tredici provvedimenti simili per un totale complessivo di trentatré amnistie e condoni, fra ordinari e speciali, emanati dal 1944 al 1963. Sconcertante primato — dobbiamo dirlo — battuto soltanto nell'ormai lontano 1862 con tredici provvedimenti di clemenza in dodici mesi (ho appreso poco fa dall'onorevole Cacciatore che si tratterebbe invece di quindici provvedimenti).

Queste brevi considerazioni, che potrebbero essere accompagnate da molte altre tratte dall'insegnamento dei grandi giuristi del passato, primi fra tutti il Beccaria, il Filangieri e, in tempi più recenti, il Florian, non ci consentono di aderire all'opinione di coloro i quali sostengono che il provvedimento che viene proposto all'odierna approvazione si debba ispirare a circostanze obiettive particolari, quali la necessità di un asserito adeguamento dell'ordinamento penale a speciali circostanze del momento o l'asserita opportunità di alleviare il carico degli uffici giudiziari. Noi riteniamo che una, e una sola, possa essere la ragione valida, ed in questo caso accettabile, la quale ci consente di aderire all'odierno provvedimento legislativo: quella di maggiormente solennizzare il ventennale della Repubblica.

Per questo motivo osserviamo che la proposta oggi in esame merita certamente qualche sostanziale ritocco in ordine alle troppe esclusioni previste per singoli reati, le quali esclusioni offuscano, almeno in parte, la solennità dello scopo che la legge si propone di raggiungere — come, ad esempio, accade per i delitti commessi a mezzo della stampa —, esclusioni che non trovano riscontro nella obiettiva gravità del reato né nella pericolosità del suo autore.

Così come inopportuna appare la disposizione contenuta nell'articolo 12 che stabilisce il divieto di ripetere, qualora risultassero non dovute, le somme corrispondenti ai tributi, diritti, maggiorazioni o interessi di mora versate allo scopo di beneficiare della amnistia o dell'indulto per i reati in materia tributaria.

Aderiamo, invece, senza alcuna riserva, al criterio della rinunciabilità dell'amnistia. Esso corrisponde ad ovvie esigenze di carattere morale e di carattere giuridico. Sul piano morale noi siamo convinti che un beneficio disposto a favore del cittadino non possa ritorcersi contro di lui proprio quando egli è innocente e tramutarsi in un ingiusto privilegio concesso al reo che, in tal modo, godrebbe nella pubblica stima di un credito che solo al primo compete. Sul piano giuridico osserviamo, come, del resto, si ricorda nella relazione, che l'articolo 152 del codice di procedura penale riserva una diversa situazione agli assolti con formula di merito dagli assolti per amnistia. Si tratta, quindi, di un diritto del cittadino a vedere riconosciuta la propria innocenza e quindi la propria onorabilità, diritto che nessun provvedimento di clemenza può conculcare.

Onorevoli colleghi, molti hanno sostenuto (e sostengono non senza ragione) che da un indebolimento dell'autorità della legge non possa derivare il rafforzamento dell'unità politica e delle istituzioni dello Stato e che anche sul piano pratico il provvedimento di clemenza non otterrà lo scopo di migliorare il funzionamento degli uffici giudiziari né di ridurre il tasso di criminalità purtroppo sempre crescente. Noi vogliamo soltanto fare uno sforzo per sottrarci a questo in parte giustificato pessimismo e vogliamo fare appello alla coscienza di tutti i cittadini, quelli onesti e quelli che per avventura abbiano demeritato, affinché la ricorrenza del ventennale della Repubblica costituisca per tutti un impegno solenne all'edificazione di uno Stato giusto, efficiente, austero e moderno, d'uno Stato che sia veramente democratico.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Del Castillo. Ne ha facoltà.

DEL CASTILLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, ritengo che la discussione di un provvedimento per la concessione di amnistia e indulto debba offrire occasione per un approfondito esame della materia, che vada anche oltre i criteri e le opportunità contingenti, soprattutto quando la discussione del provvedimento, il suo *iter*, la posizione del Governo, dei gruppi e dei singoli parlamentari presenta aspetti così vari e a volte così contrastanti da poter tranquillamente affermare che forse mai vi sia stato provvedimento di tal genere, così tormentato come il presente, che abbia messo a nudo i limiti di certi istituti tradizionali.

È ovvio che fino a quando resterà in vigore l'articolo 79 della Costituzione è perfettamente legittimo che il Parlamento, quando lo ritenga opportuno nella sua insindacabile valutazione, affronti ed eventualmente decida di predisporre una legge di delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione dell'amnistia e dell'indulto. Ritengo altresì incontestabile il diritto e il dovere di ciascun parlamentare di manifestare liberamente il proprio convincimento, soprattutto su una materia che, se ha trovato una sua collocazione nella Costituzione repubblicana, non cessa tuttavia di costituire argomento di appassionato dibattito a tutti i livelli.

Per queste considerazioni ritengo mio dovere intervenire a titolo personale in questa discussione che ha appassionato larghi strati dell'opinione pubblica e della stampa determinando perplessità e preoccupazioni, attese e speranze, e che non può sfuggire dall'affron-

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 MAGGIO 1966

tare i problemi di fondo. Infatti i grandi interrogativi cui si è cercato di dare una risposta sono: è ancora conciliabile l'istituto dell'amnistia e dell'indulto col regime democratico? È accettabile il frequente ricorso a tali istituti senza indebolire nei cittadini il doveroso senso di rispetto delle leggi, che è la prima fondamentale base di un ordinato vivere civile?

Non ho dubbi che la grande maggioranza del Senato e prevedibilmente della Camera siano orientate per la vitalità dell'istituto, anche se le preoccupazioni da più parti avanzate sulla necessità di limitarne l'uso danno la sensazione che tale convinzione non sia abbastanza solida, ma corrisponda all'inveterata tendenza al paternalismo, che magari, per altro verso, si afferma essere inconciliabile con una corretta, sostanziale democrazia.

Per parte mia, confortato per altro dal pensiero di eminenti predecessori, ritengo che gli istituti dell'amnistia, dell'indulto ed anche della grazia debbano ormai considerarsi superati e sarebbe doveroso, nelle sedi opportune, esaminare il modo di superarli. La sovranità dello Stato democratico si manifesta in tutta la sua ampiezza nel formulare — a mezzo dei suoi organi e sulla base dell'autonomia dei poteri — buone leggi, nel farle rispettare, nel modificarle quando esse non corrispondano più alle sopravvenute esigenze della società, non mai nell'annullarne le conseguenze. Quest'ultimo potere può essere ammissibile e, direi, connaturato con lo Stato assoluto, in cui il sovrano è al di sopra della legge, non mai nello Stato di diritto. Né vale l'affermazione che tale potere sia utile in determinate circostanze per eliminare l'asprezza delle leggi o rimediare alla ingiustizia delle leggi superate. A tali inconvenienti si può porre riparo servendosi degli altri poteri sopraccennati.

Tanto meno possono trovare accoglimento le considerazioni espresse dallo scomparso onorevole Togliatti in sede di Commissione dei 75 all'Assemblea Costituente, il 29 gennaio 1947. In quella occasione, per contestare la proposta dell'onorevole Giovanni Leone di abolire l'istituto dell'amnistia, l'onorevole Togliatti, nel rilevare che le considerazioni dell'onorevole Giovanni Leone potevano essere teoricamente coerenti ed interessanti, le respingeva per un motivo politico e cioè perché in Italia si era abituati a ricevere l'amnistia. Ed aggiungeva essere un fatto che in Italia quando si è in carcere si attende l'amnistia.

In base a tale logica, in altro campo, si potrebbe anche arrivare alla conclusione che, poiché tanta gente era abituata a vivere nelle

casupole, sia stato un male avere adottato una politica per la casa, perché bisognava farla continuare a vivere in quelle misere condizioni, anziché offrire loro abitazioni igieniche e comode.

Se, come dimostrava di credere l'onorevole Togliatti, le considerazioni dell'onorevole Giovanni Leone potevano essere teoricamente coerenti ed interessanti, la loro validità non poteva essere inficiata dalle successive considerazioni che il togliere il potere di amnistia alla Repubblica avrebbe portato il popolo a considerare che la Repubblica vale meno della monarchia.

Occorre e occorre, caso mai, chiarire i termini di differenza fra i vari tipi di organizzazione dello Stato, cercando di fare uscire il nostro cittadino dal tradizionale complesso di inferiorità che lo porta spesso a considerarsi oggetto e non soggetto della organizzazione sociale e quindi condizionato dalle cure paterne dello Stato, anziché artefice del proprio destino, nei limiti di una democratica convivenza sociale.

In base a questa logica perdono significato le critiche avanzate da più parti circa l'abuso passato o presente degli strumenti di clemenza. Quando essi si accettano è ovvio che se ne faccia l'uso ritenuto politicamente più utile. A tal proposito ricordo l'ottimismo dell'onorevole Molè, che oggi sarebbe deluso, quando affermava, sempre in sede di Commissione dei settantacinque, che il fatto che si sia abusato dell'amnistia non deve condurre ad abolirla, esprimendo la convinzione che, essendo l'amnistia una facoltà dell'Assemblea sovrana, si cercherà di limitare l'abuso fattone.

A quanti oggi recriminano che dal 1944 vi siano stati molti atti di clemenza, io dico che non v'è nessun motivo di scandalo: quando si ha a disposizione uno strumento come quello del potere di clemenza, chi può resistere al fascino di usarlo, non solo eccezionalmente, ma anche quando fa comodo? Del resto mi pare che l'articolo 79 della Costituzione non preveda alcun limite alla sua applicazione.

Fatte queste considerazioni, mi viene di sorridere di fronte alle critiche sull'uso fatto dal fascismo che abbondò in provvedimenti di clemenza. Esaminando le relazioni a quei provvedimenti, rileviamo che i motivi che li giustificavano allora sono molto simili a quelli che vengono adottati a sostegno dei provvedimenti proposti recentemente: pacificazione, solennizzazione di particolari avvenimenti storici.

Con il regio decreto-legge 5 novembre 1932, n. 1403, si concesse una larga amnistia ed indulto per solennizzare il decennale dell'avvento del fascismo al Governo. Con il presente provvedimento si intende solennizzare il ventesimo anniversario della Repubblica. Ora, è lungi da me l'idea di voler fare accostamenti irriverenti, ma non posso esimermi dal considerare come in tal maniera diamo dimostrazione di scarsa fantasia, perché non riusciamo a trovare altre vie per solennizzare determinati eventi storici, fondamentali per la vita del nostro paese. A tal proposito sono convinto che la dignità ed il prestigio della Repubblica avrebbero trovato più solenne celebrazione facendone coincidere la ricorrenza con l'impegnare il Parlamento all'approvazione di un provvedimento di legge, avente come fine lo stanziamento di un primo fondo per la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina, mettendo in evidenza la volontà di voler completare il processo di unificazione dell'Italia oltre che sotto l'aspetto politico e morale anche sotto l'aspetto sensibile e visibile.

Sarebbe stato certamente un gesto solenne che avrebbe indicato ai posteri la via nuova che la Repubblica democratica ha scelto sul piano della unificazione degli italiani, completando anche per questa via il processo risorgimentale. L'accettare invece il principio di solennizzare tali ricorrenze con l'emanazione di atti di clemenza significa creare situazioni pericolose, perché l'aspettativa di tali provvedimenti a scadenza fissa (non mancano mai ricorrenze degne di essere solennizzate) potrebbe indurre in tentazione tanti cittadini, fiduciosi che presto o tardi arriverà un provvedimento di clemenza. Mi risulta che tale preoccupazione, ai tempi della monarchia, induceva la reggia a nascondere ai cittadini lo stato di gestazione della regina (gli eventi attuali sono però a scadenza fissa) perché la certezza che al lieto evento sarebbe seguito un provvedimento di clemenza poteva provocare l'aumento della tendenza a commettere reati.

Per queste considerazioni e per altre, che mi esimo dall'elencare, ho ritenuto mio dovere richiamare la vostra attenzione, onorevoli colleghi, su tali problemi, non tanto per evitare che il presente provvedimento arrivi alla conclusione (allo stato delle cose sarebbe un rimedio peggiore del male), ma perché essi possano essere elemento di riflessione per il Parlamento e il Governo al fine di prendere gli eventuali, necessari rimedi in avvenire.

La via per una più moderna regolamentazione della materia ritengo possa essere la seguente: modifica della Costituzione con la sop-

pressione dell'articolo 79 o comunque con una sua esplicita limitazione ad eventi eccezionali; allargamento degli istituti previsti dal nostro ordinamento penale ed affidati al potere giudiziario (sospensione condizionale della pena, che potrebbe anche arrivare alla conseguente estinzione del reato, liberazione condizionale).

Tale sistema sarebbe evidentemente formativo per il cittadino, perché egli vedrebbe legato un eventuale provvedimento di clemenza ad un istituto permanente dell'ordinamento, a prescindere dalla coincidenza del reato o della pena con la data di un provvedimento saltuario; perché egli saprebbe che un suo eventuale errore, che lo abbia fatto incappare occasionalmente tra le maglie del codice, potrebbe trovare tutta la necessaria comprensione per la non imputabilità o per la riduzione della eventuale pena con un collegamento diretto con gli elementi soggettivi e con la necessità di dimostrare una costanza nel ravvedimento, che lo indurrebbe certamente a migliorarsi e ad evitare di ripetere gli errori.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, può darsi che il mio possa essere stato uno dei pochi ragli di asino non destinati a salire al cielo come, con poco spirito di carità e di tolleranza, sono stati definiti questi interventi da parte del senatore Morvidi. Mi sia consentito ricordare come tante volte il raglio di un asino, di questo umile animale, tanto necessario all'uomo, possa essere più utile del fascinoso volo dell'aquila. Infatti, mentre un raglio di asino a volte riesce a mettere l'uomo in guardia contro un pericolo ad esso non percepibile, il volo dell'aquila può essere l'inizio di un suo danno.

Ci si lasci almeno l'illusione che anche la voce dei pochi possa avere una utilità per la ricerca delle vie migliori per la edificazione quotidiana di una democrazia sempre più coerente con se stessa, sempre più ordinata e capace di cancellare nell'animo del cittadino il fascino del paternalismo assolutista, facendone un protagonista del processo morale, civile e politico della nostra nazione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Fortuna. Ne ha facoltà.

FORTUNA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, si è sostenuto che è opportuno un provvedimento di amnistia e di indulto in occasione del ventennale dell'istituzione della Repubblica, e il gruppo socialista è naturalmente favorevole a tale provvedimento, secondo le linee che saranno qui esposte successivamente dall'onorevole Zappa.

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 MAGGIO 1966

Io non intendo perciò soffermarmi su tale problema. Ritengo invece necessario intervenire a sostegno dell'emanazione di un altro provvedimento connesso, cioè del condono di sanzioni disciplinari.

Un tale provvedimento venne sollecitato in questa legislatura dal gruppo socialista con la proposta presentata il 19 luglio 1963; ad essa seguirono il disegno di legge presentato il 10 agosto successivo dall'allora Presidente Leone e dalla proposta Nannuzzi ed altri del 16 settembre 1963. A sua volta, la proposta di legge socialista seguiva l'analogo disegno di legge presentato il 25 gennaio 1963, nella terza legislatura, dal Presidente Fanfani, che si legava all'ultimo provvedimento di clemenza. Tale disegno di legge proponeva il condono delle sanzioni inflitte e da infliggere per infrazioni disciplinari commesse a tutto l'8 dicembre 1962 da dipendenti delle amministrazioni dello Stato, compresi i militari e gli appartenenti a corpi militarizzati, o degli enti pubblici e delle imprese concessionarie di pubblici servizi, quando le sanzioni stesse non comportassero la risoluzione del rapporto di impiego o di lavoro. Inoltre si prevedeva il condono delle sanzioni inflitte o da infliggere, non superiori alla sospensione, per infrazioni disciplinari commesse da esercenti pubbliche funzioni o un'attività professionale.

Apparendo insufficiente, tale disegno di legge non fu nel 1963 approvato. Come ho detto, all'inizio dell'attuale legislatura un identico testo fu ripresentato con il disegno di legge Leone, mentre il contenuto del provvedimento di condono venne ampliato ed articolato meno schematicamente nella proposta di legge socialista.

In sostanza, le estensioni contenute negli articoli 2 e 3 della proposta di legge riguardavano la ricostruzione delle carriere di coloro i quali erano stati oggetto delle sanzioni disciplinari che si volevano condonare, alla condizione che le sanzioni stesse fossero state irrogate per motivi anche indirettamente sindacali o politici. Conseguenziale inoltre era la possibile riassunzione dei licenziati, dal 1951, per i motivi suddetti. A tale scopo si dirigeva esplicitamente l'ordine del giorno Pertini-Berlinguer della terza legislatura. Quell'ordine del giorno, accettato dal Governo, prevedeva il condono e lo sollecitava proprio per « regolarizzare soprattutto le posizioni dei ferrovieri e postelegrafonici colpiti per la loro partecipazione agli scioperi del 1951, del 1953 e del luglio 1960 ».

La Camera ricorderà senz'altro che gli scioperi del 1951 furono occasionati dall'estrema tensione nata allora nel paese per la diversa interpretazione data alla firma del patto atlantico; che quelli del 1953 furono legati all'avversione per la legge elettorale con premio di maggioranza, che poi fu implicitamente respinta dal corpo elettorale stesso e fu liquidata dal Parlamento nella successiva legislatura; ricorderà inoltre che lo sciopero del luglio 1960 nacque nell'onda di una durissima lotta sorta nel paese per eliminare esperimenti pericolosi per la democrazia in Italia.

Altre situazioni da sanare erano invece nate dalla non rinnovazione di contratti a termine nell'ambito del Ministero della difesa, mancata rinnovazione che sollevò aspre e dure polemiche fra le varie parti politiche. Tale proposta si collegava, nel complesso, al precedente condono legato al decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 95. Dopo di che, non risulta a chi vi parla che vi siano stati altri condoni riguardanti sanzioni disciplinari.

L'iter delle attuali proposte di legge fu molto travagliato; e lo stesso relatore, onorevole Di Primio, ne dà, nella sua ampia ed esauriente relazione, precisamente e dettagliatamente conto. La relazione dell'onorevole Di Primio, alla quale ovviamente faccio rinvio per ogni riferimento, distingue due parti del testo redatto dalla Commissione dopo questo iter travagliato. In un primo momento si ebbero gli interventi dei deputati dei vari gruppi dinanzi alla Commissione affari costituzionali, alla quale, per decisione della Presidenza della Camera, queste proposte di legge in un primo tempo furono assegnate in sede legislativa. Per vari motivi, che è inutile ricordare, l'iter non ebbe la sua conclusione e la proposta di legge, su richiesta sottoscritta dal decimo dei componenti dell'Assemblea, venne rimessa all'aula e quindi di nuovo rinviata alla I Commissione, in sede referente, secondo la decisione della Giunta del regolamento, investita del problema. Come ho detto, l'iter è stato travagliato, ma la conclusione cui si è pervenuti rende anche perplessi in quanto il testo approvato a maggioranza di fronte alla Commissione in sede referente si può dividere in due parti. È stato approvato l'articolo 1, il quale praticamente riprende, pur con alcune variazioni di scarso rilievo, l'articolo 1 della proposta di legge del gruppo socialista e in sostanza è uguale al disegno di legge presentato nella terza legislatura dall'allora Presidente Fanfani e, nella quarta legislatura, dall'allora Presidente Leone. Perciò, sull'articolo 1.

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 MAGGIO 1966

tanto nel testo della Commissione nella sua ultima stesura quanto in quello previsto dalle varie proposte di legge (ad eccezione della proposta di legge Nannuzzi, che prevede elementi riguardanti l'annullamento degli atti e la revoca degli stessi, mentre negli altri testi si parla di condono) non dovrebbe esservi motivo di discussione o di controversia, almeno in questa sede.

È stato approvato pure dalla Commissione, come appare dallo stampato, l'articolo 2 nel preciso testo formulato dalla proposta di legge socialista. Vi è soltanto un'aggiunta al testo del disegno di legge presentato dall'allora Presidente Leone, perché nell'articolo 2 si stabiliscono conseguenze precise dell'avvenuto provvedimento di clemenza per le sanzioni disciplinari. L'articolo 2 prevede, perciò, che, nel caso in cui le sanzioni disciplinari condonate siano state determinate in tutto o in parte da motivi di carattere sindacale o politico (i riferimenti precisi li ho già fatti) l'interessato ha diritto all'avanzamento e alla ricostruzione della carriera, sempre che la sanzione condonata possa averne costituito o ne costituisca ostacolo.

Una volta approvato questo secondo articolo, vi è stata una modificazione di maggioranza nella Commissione, ovviamente determinata dallo spostamento di qualche commissario, per cui sono stati soppressi gli articoli 3 e 4 della proposta di legge. Ora, sappiamo benissimo che i casi previsti dall'articolo 3 hanno suscitato e susciterebbero una discussione notevolissima, perché l'articolo in questione riguarda il diritto alla riassunzione nel posto di lavoro da parte di coloro i quali sono stati licenziati: sono note le contestazioni e le questioni collegate a questa proposta sul piano giuridico e sul piano politico, e perciò potremmo esaminare con un certo favore l'eventualità di stralciare questo punto dalla proposta di legge, continuando la discussione nella Commissione competente, purché tutto ciò non significhi la liquidazione, sotto altri versi, di un problema importante, che va comunque affrontato e discusso.

Quanto alla soppressione dell'articolo 4, rilevo che, in relazione alla approvazione dell'articolo 2 che pure è avvenuta in Commissione, cioè alla ricostituzione della carriera sempre che il provvedimento disciplinare ne abbia costituito ostacolo, un articolo aggiuntivo va inserito come emendamento, perché un onere potrebbe verificarsi dalla attuazione della legge e bisogna sapere in che modo bisogna farvi fronte. Circa l'onere, vi sono opinio-

ni diverse e io le indicherò brevissimamente per chiarezza. Molti ritengono che l'approvazione del condono, così com'è articolata negli articoli 1 e 2, non comporti un onere eccessivo per lo Stato. È arrivata al Presidente del Consiglio, al vicepresidente del Consiglio e a vari deputati componenti delle Commissioni interessate una nota della segreteria nazionale del Sindacato ferrovieri italiani, nella quale si auspica che in questa circostanza si ottenga che il condono delle sanzioni determinate in tutto o in parte da motivi di carattere politico o sindacale comprenda il diritto alla ricostituzione della carriera, come ho testé detto, ed anche per gli scatti periodici di anzianità rinvii e per le promozioni ritardate. In un'altra lettera inviata subito dopo si sostiene che questi elementi non dovrebbero comportare alcun onere per lo Stato.

Il problema stesso della riassunzione « a mano a mano che si renderanno vacanti i posti in organico » non riguarda più di venti ferrovieri licenziati per motivi politici o sindacali.

Invece circa gli scatti di anzianità, per i quali però si nega che esista una possibilità di onere per lo Stato, il provvedimento riguarda circa 15 mila ferrovieri. Non si tratta quindi di una richiesta per pochissime persone ed essa viene sollecitata da numerosi ferrovieri, postelegrafonici ed altre categorie.

Ho voluto sottolineare l'interesse, più volte manifestato, che il gruppo socialista annette a questo condono. Non possiamo fare « finta » di dare il condono delle sanzioni disciplinari: il condono non deve essere privo di contenuto. È stato detto con una locuzione abbastanza interessante e nuova — come se ne escogitano molte oggi — che questo provvedimento sarebbe « aria fritta » se riguardasse soltanto l'articolo 1 della proposta. Questa locuzione mi ha colpito perché in effetti è difficile trovare un'altra definizione più precisa. Infatti, che significato ha affermare che le sanzioni disciplinari (e naturalmente si parte per lo meno dal 1951, e molte volte si tratta di una multa pagata, di un giorno di sospensione abbondantemente scontato) sono condonate, quando questo condono non viene ricollegato alla ricostituzione della carriera, agli elementi della promozione e degli scatti, o se non si ricollega questo condono al fatto che nel fascicolo personale quelle sanzioni non debbono più costituire ostacolo e debbono essere rimosse? Ciò deve essere specificato e non ritenuto implicito, come taluno dei commissari sosteneva. Questo dà un contenuto preciso, e si evita pertanto di trasformare in

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 MAGGIO 1966

una beffa un provvedimento di condono di sanzioni disciplinari che da molti anni è atteso.

Noi siamo d'accordo (e ho già detto che l'onorevole Zappa, a nome del gruppo socialista, tratterà esplicitamente i temi dell'amnistia e dell'indulto) sul nuovo provvedimento di clemenza, però, poiché la sua emanazione viene collegata al ventesimo anniversario dell'avvento della Repubblica, sarebbe veramente strano se, mentre da un lato si concede un'amnistia abbastanza ampia per crimini ricadenti sotto l'impero della legge penale, dall'altro lato dovessero restare esclusi dal condono coloro che nel 1951, nel 1960 e nel 1963 incorsero in sanzioni disciplinari.

Badate, onorevoli colleghi, parlo di condono e non della concessione della stella al merito. Noi socialisti non vogliamo nemmeno sostenere la legittimità delle azioni allora compiute: questo riguarda se mai il nostro partito nelle sue manifestazioni esterne. Ecco perché parliamo di condono, il che presuppone comunque un giudizio di illiceità su ciò che è avvenuto e quindi non contrasta con l'operato di coloro che questi provvedimenti hanno adottato. Quando sosteniamo questa linea, dunque, siamo convinti che essa non comporta alcun ripensamento per alcuno. Però, di fronte a certi fenomeni avvenuti nel corso della lotta aspra, dura e caldissima di quegli anni, fenomeni dettati da fini certamente non ignobili, anzi dal nostro punto di vista nobili, quali sono quelli sindacali e politici, non possiamo ammettere che essi siano esclusi dalla disciplina del provvedimento di clemenza sotto il falso scopo della esaltazione o della mitizzazione di determinati provvedimenti, per il solo fatto che essi sono stati presi dagli organi dello Stato.

Non è infatti pensabile che coloro cui tali provvedimenti sono stati indirizzati non possano beneficiare per questi motivi del provvedimento di clemenza, mentre i criminali hanno tutto il diritto di festeggiare in santa pace il ventennale della Repubblica, al cui avvento non hanno recato certamente un grande contributo.

Per questo ci sentiamo legati sentimentalmente più all'approvazione di questo condono che agli altri provvedimenti di clemenza. Pur ritenendoli tutti necessari, sentiamo questo gesto più vicino alla nostra sensibilità, alla nostra tradizione, al nostro modo di festeggiare il ventennale della Repubblica.

Ma vi è un altro fatto che non può essere sottaciuto. Oggi i socialisti sono al Governo, fanno lealmente il proprio dovere, si battono per l'attuazione del programma e hanno coscienza della responsabilità che su di loro incombe: non possono però onestamente dimenticare, dopo essere assunti a così nobili ed elevati posti di responsabilità, tutta la battaglia sostenuta prima. Noi non diciamo, onorevole ministro, che si debba riconoscere la legittimità delle nostre battaglie, né d'altronde noi diamo legittimità alle battaglie altrui. Questo non lo chiediamo. Sappiamo però che chi ha creduto nella nostra azione, nella nostra battaglia politica e ha sentito la necessità di lottare nel 1951 o nel luglio del 1960, e poi è « caduto » ed è stato colpito disciplinarmente con ripercussioni negative sulla sua carriera, è rimasto tuttavia fedele alle nostre battaglie ed alla nostra azione.

Noi abbiamo ed avremo il senso dello Stato, questo è certo; però questo senso dello Stato non ci fa dimenticare i compagni che erano con noi, le battaglie che essi hanno combattuto insieme con noi, anche quando il senso dello Stato da altri non ci veniva riconosciuto perché non facevamo parte del Governo.

Non chiediamo niente, se non che si comprenda la necessità per il gruppo socialista di eliminare le conseguenze che si ripercuotono su migliaia di militanti di base, e bisogna ricordare che questo non è un problema che riguarda solamente il nostro partito. È certo che non possiamo abbandonare coloro che hanno creduto nelle nostre battaglie solo perché oggi abbiamo responsabilità di Governo e lasciarli per strada con il rammarico e con l'amarezza di aver combattuto una battaglia nel modo in cui noi a quei tempi l'avevamo impostata.

Questo è un problema importante per noi, perché è un problema che riguarda la moralità e la continuità della nostra azione. Ad altre cose noi possiamo tenere meno: a questo siamo doppiamente legati e intendiamo che i nostri *partners*, che dovranno discutere pacatamente con noi il provvedimento di condono, tengano conto di queste precisazioni e diano l'approvazione a questo provvedimento nel modo in cui la Camera stabilirà e con gli emendamenti che proporremo. (*Applausi a sinistra*).

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato a domani.

**Approvazioni in Commissioni.**

**PRESIDENTE.** Nelle riunioni di stamane delle Commissioni in sede legislativa sono stati approvati i seguenti provvedimenti:

dalla I Commissione (*Affari costituzionali*):

Senatori BONAFINI ed altri: « Norme in materia di provvisorio collocamento fuori ruolo di alcune categorie di dipendenti dello Stato » (*Approvato dalla I Commissione del Senato*) (3100), con modificazioni;

dalla VI Commissione (*Finanze e tesoro*):

Senatori ANGELILLI ed altri: « Modifica della legge 15 febbraio 1949, n. 33, per agevolazioni tributarie a favore di cooperative edilizie » (*Approvato dalla V Commissione del Senato*) (2775);

dalla IX Commissione (*Lavori pubblici*):

Senatori DE LUCA ed altri: « Modificazioni ed integrazioni alle vigenti disposizioni recanti provvidenze per la ricostruzione dei fabbricati danneggiati dalla guerra » (*Testo unificato approvato dalla VII Commissione del Senato*) (2540), con modificazioni e l'assorbimento delle proposte di legge, che saranno pertanto cancellate dall'ordine del giorno: CERUTI CARLO: « Riapertura dei termini fissati dall'articolo 2 della legge 17 dicembre 1957, n. 1238, in materia di ricostruzione di fabbricati danneggiati o distrutti dagli eventi bellici » (450); BASILE GUIDO: « Riapertura del termine di cui all'articolo 2 della legge 17 dicembre 1957, n. 1238 » (839); LETTIERI ed altri: « Modifiche alla legge 27 dicembre 1953, n. 968, per il ripristino dei fabbricati distrutti o danneggiati dagli eventi bellici » (1660); SGARLATA: « Riapertura del termine di cui all'articolo 4 della legge 17 dicembre 1957, n. 1238, in materia di danni di guerra » (2716).

dalla X Commissione (*Trasporti*):

MAGNO ed altri: « Estensione alle elezioni comunali e provinciali, che avranno luogo il 12 e 13 giugno 1966, delle agevolazioni di viaggio previste per le elezioni politiche » (3027), con modificazioni;

« Modifiche dell'articolo 113 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645 e successive modificazioni, relative al calcolo de-

gli interessi sui conti correnti postali » (*Approvato dalla VII Commissione del Senato*) (2956).

**Rimessione all'Assemblea.**

**PRESIDENTE.** Informo che nella riunione di stamane della I Commissione (Affari costituzionali), il prescritto numero dei componenti la Commissione ha chiesto, a norma del penultimo comma dell'articolo 40 del regolamento, la rimessione all'Assemblea dei seguenti provvedimenti, che restano pertanto assegnati alla Commissione stessa in sede referente:

« Posizione e trattamento dei dipendenti dello Stato e degli enti pubblici, eletti a cariche presso enti autonomi territoriali » (*Approvato dalla I Commissione del Senato*) (2313);

PITZALIS: « Posizione e trattamento dei dipendenti dello Stato e degli enti pubblici, eletti a cariche presso amministrazioni autonome di enti autonomi territoriali » (2858).

**Annunzio di interrogazioni, di interpellanze e di una mozione.**

BIGNARDI, *Segretario*, legge le interrogazioni, le interpellanze e la mozione pervenute alla Presidenza.

**Ordine del giorno della seduta di domani.**

**PRESIDENTE.** Comunico l'ordine del giorno della seduta di giovedì 26 maggio 1966, alle 10 e alle 16:

1. — *Seguito della discussione della proposta di legge:*

Senatori MONNI ed altri: Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto (*Approvata dal Senato*) (3167);

— *Relatore:* Dell'Andro;

*e del disegno e proposte di legge:*

FORTUNA ed altri: Condono di sanzioni disciplinari (255);

Condono di sanzioni disciplinari (371);

NANNUZZI ed altri: Annullamento delle sanzioni disciplinari inflitte a pubblici dipendenti per fatti politico-sindacali (432);

— *Relatore:* Di Primio.

2. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi (2599);

*e delle proposte di legge:*

RICCIO: Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali, agli ausiliari di commercio ed ai venditori ambulanti (60);

CRUCIANI ed altri: Assicurazione obbligatoria di invalidità, vecchiaia e superstiti per gli agenti e i rappresentanti di commercio (78);

ORIGLIA ed altri: Istituzione a favore degli esercenti attività commerciali dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (125);

MAZZONI ed altri: Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti agli esercenti attività commerciali (178);

BUTTÈ ed altri: Istituzione di un fondo di previdenza ai fini dell'assicurazione obbligatoria di invalidità, vecchiaia e superstiti in favore dei titolari di rivendita gestori di magazzino vendita generi di monopolio nonché dei rispettivi coadiutori ed assistenti familiari (217);

SCALIA ed altri: Istituzione dell'assicurazione obbligatoria di invalidità, vecchiaia e superstiti a favore degli agenti e rappresentanti di commercio (534);

CRUCIANI ed altri: Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, agli esercenti attività commerciali di cui alla legge 27 novembre 1960, n. 1397 (757);

SANTI: Norme per l'assicurazione obbligatoria di invalidità, vecchiaia e superstiti degli agenti e rappresentanti di commercio (787);

FODERARO: Assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti agli esercenti attività commerciali e loro familiari coadiutori (3037);

— *Relatore:* De Marzi Fernando.

3. — *Discussione delle proposte di legge:*

LEONE RAFFAELE ed altri: Concessione di assegno vitalizio ai mutilati e invalidi civili (*Urgenza*) (157);

MICHELINI ed altri: Concessione di un assegno vitalizio ai mutilati ed invalidi civili (*Urgenza*) (927);

SCARPA ed altri: Provvedimenti a favore dei mutilati e invalidi civili (*Urgenza*) (989);

SORGI ed altri: Provvedimenti per l'assistenza sanitaria agli invalidi civili (*Urgenza*) (1144);

FINOCCHIARO: Disciplina delle forme di assistenza e norme per la concessione di assegno vitalizio ai mutilati e agli invalidi civili (1265);

CRUCIANI ed altri: Assistenza sanitaria agli invalidi civili (1592);

DE LORENZO ed altri: Norme per l'erogazione dell'assistenza sanitaria e di recupero ai mutilati ed invalidi civili (1706);

PUCCI EMILIO ed altri: Concessione di un assegno mensile e dell'assistenza sanitaria, farmaceutica ospedaliera e protesica gratuita ai cittadini italiani ultrasessantacinquenni e ai cittadini inabili a proficuo lavoro (1738);

— *Relatori:* Dal Canton Maria Pia e Sorgi.

4. — *Discussione del disegno di legge:*

Assistenza tecnico-militare alla Somalia e al Ghana per l'organizzazione delle Forze armate, della Polizia e della Guardia di finanza (*Approvato dal Senato*) (2568);

— *Relatore:* Vedovato.

5. — *Seguito della discussione delle proposte di legge:*

FODERARO ed altri: Modifiche all'articolo 33 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, relativamente ai limiti di peso per i veicoli da trasporto (1772);

BIMA: Modifiche agli articoli 32 e 33 del Codice della strada (1840);

— *Relatori:* Cavallaro Francesco e Sammartino.

6. — *Discussione del disegno di legge:*

Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore (707);

— *Relatore:* Fortuna.

7. — *Discussione delle proposte di legge:*

NATOLI ed altri: Disciplina dell'attività urbanistica (296);

GUARRA ed altri: Nuovo ordinamento dell'attività urbanistica (1665);

— *Relatore:* Degani.

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 MAGGIO 1966

8. — *Discussione delle proposte di legge:*

CRUCIANI ed altri: Concessione della pensione ai combattenti che abbiano raggiunto il sessantesimo anno di età (*Urgenza*) (28);

VILLA ed altri: Concessione agli ex combattenti che abbiano maturato il sessantesimo anno di età di una pensione per la vecchiaia (*Urgenza*) (47);

DURAND DE LA PENNE ed altri: Assegno annuale agli ex combattenti della guerra 1915-18 (*Urgenza*) (161);

LENOCI e BORSARI: Concessione di una pensione agli ex combattenti che abbiano maturato il sessantesimo anno di età (*Urgenza*) (226);

LUPIS ed altri: Concessione della pensione ai combattenti della guerra 1915-18 (*Urgenza*) (360);

BERLINGUER MARIO ed altri: Concessione di una pensione agli ex combattenti ed ai loro superstiti (*Urgenza*) (370);

COVELLI: Concessione di una pensione vitalizia agli ex combattenti (*Urgenza*) (588);

BOLDRINI ed altri: Concessione di pensione in favore degli ex combattenti (*Urgenza*) (717);

— *Relatore:* Zugno.

9. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Modifiche alla legge 10 febbraio 1953, n. 62, sulla costituzione e il funzionamento degli organi regionali (1062);

— *Relatori:* Di Primio, *per la maggioranza*; Almirante Accreman, Luzzatto, *di minoranza*.

10. — *Discussione dei disegni di legge:*

Norme per il comando del personale dello Stato e degli enti locali per la prima costituzione degli uffici regionali (1063);

— *Relatori:* Piccoli, *per la maggioranza*; Almirante *di minoranza*;

Principi e passaggio di funzioni alle regioni in materia di circoscrizioni comunali (1064);

— *Relatori:* Baroni, *per la maggioranza*; Almirante *di minoranza*.

**La seduta termina alle 20,55.**

---

IL CAPO DEL SERVIZIO DEI RESOCONTI

Dott. MANLIO ROSSI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. VITTORIO FALZONE

**INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE  
E MOZIONE ANNUNZiate**

*Interrogazioni a risposta scritta.*

CRUCIANI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi che ritardano la definizione della pratica di pensione di guerra del signor Pietro Piermarini fu Filippo e fu Mattioli Natalina, nato a Foligno (Perugia) il 23 settembre 1909, ivi residente nella frazione di San Giovanni Profiamma, n. 23. (16640)

CRUCIANI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i motivi che ostano a che un insegnante di educazione fisica di ruolo ed in possesso anche di laurea in lettere e fornito di abilitazione all'insegnamento dell'italiano e della storia negli istituti tecnici possa essere ammesso ai concorsi a preside per le scuole medie inferiori; per sapere quali iniziative intenda prendere per rimuovere gli eventuali impedimenti che non appaiono giustificati. (16641)

CRUCIANI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere i motivi che ritardano la definizione della pratica di pensione ciechi civili della signora Onelia Terenzi (posizione numero 143924-AMG) da parte dell'Opera nazionale ciechi civili con sede a Roma, via Guidubaldo del Monte, 24. (16642)

CAPRARA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere — facendo riferimento alla propria interrogazione n. 11100 ed alla risposta annunciata nella seduta del 16 febbraio 1966 — se effettivamente siano state rispettate le prescrizioni (riduzione della cubatura dei corpi di fabbrica; stipula di convenzione per le aree da destinarsi ad uso pubblico) disposte dal Ministero nei confronti della ditta Sapio che costruisce nel comune di Portici (Napoli); chiede altresì di sapere se non si ritenga di riesaminare, come l'interrogante considera necessario, il concesso nulla-osta in relazione al già grave scempio urbanistico che nella zona del viale Leonardo da Vinci è stato perpetrato ed alla necessità di una applicazione delle norme che devono essere rigorosamente uguali per tutti. (16643)

GUIDI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere se è a conoscenza delle condizioni abitative intollerabili in cui versano le famiglie del villaggio Farini (Arone, provincia di Terni) composte da operai

della « Terni », che vivono in case prive di pavimenti, esposte allo scolo delle acque piovane e con strade interne al villaggio impraticabili.

L'interrogante chiede di sapere se il Ministro non ritenga doveroso intervenire per invitare la « Terni » ad effettuare riparazioni urgenti nelle case dei propri operai, dai quali per altro percepisce affitto e per disporre che la « Terni » provveda ad impostare un piano di costruzione di case moderne per i propri operai. (16644)

GUIDI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se è a conoscenza che il direttore del brefotrofo di Fabro (Terni), don Montalto, non ha applicato le misure richieste, a seguito della ispezione che ha accertato gravi fatti relativi alla sua gestione e che il predetto si è rifiutato di dare esecuzione alle istruzioni del prefetto e dell'O.N.M.I. relative alla nomina di un nuovo direttore e di assistenti laiche del predetto ente. (16645)

COLASANTO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e della sanità.* — Per sapere se e quando ritengono di far coprire il tronco del torrente « Lagno » che attraversa i rioni case popolari di Barra (Napoli) fin quasi alla foce. Detto « Lagno », ove si versano anche acque di fogne, emana fetori intollerabili nell'ambito dell'abitato di una grande città, come Napoli. La situazione attuale di detto « Lagno » pone in serio pericolo la salute pubblica. (16646)

CRUCIANI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi che ostano alla definizione della pratica di pensione del signor Luigi Defendi, residente a Milano in via Galvani n. 15, padre del militare caduto in Jugoslavia Renzo Defendi, classe 1925. (16647)

SCOTONI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se sia in grado di assicurare che il tracciato dell'autostrada Brennero-Modena non attraverserà la città di Bolzano compromettendone in questo caso l'ordinato sviluppo urbanistico, l'aspetto paesaggistico nonché la stessa consistenza della zona industriale. (16648)

DURAND DE LA PENNE. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per sapere se non ritenga dover rivolgere al comandante, allo stato maggiore ed all'equipaggio della turbonave *Michelangelo* un elogio, che, oltre ad essere un suo riconoscimento per l'opera

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 MAGGIO 1966

svolta con coraggio, abilità ed efficienza dall'equipaggio della nave durante il fatto di mare, occorso all'unità il giorno 12 aprile 1966, voglia esprimere anche la gratitudine e l'ammirazione di tutto il popolo italiano nei confronti di chi ha ben meritato.

L'interrogante formula la richiesta dopo essersi personalmente accertato che quanto avvenne fu causato da fatto di forza maggiore e che non vi fu nulla da imputare all'equipaggio della nave, sia come condotta della navigazione nel suo complesso, sia durante e dopo l'avvenimento.

L'interrogante fa rilevare che sia la stampa straniera che numerose dichiarazioni di passeggeri unanimemente hanno espresso l'ammirazione per come si sono comportati i nostri marinai.

Ricordando poi la vita di sacrificio e le gravi responsabilità che sono caratteristiche di chi in mare opera, l'interrogante sollecita ancora una volta la rapida definizione della ormai da troppo tempo promessa rivalutazione delle pensioni marinare.

Certo che l'impegno preso dal ministro Natali sarà mantenuto, l'interrogante confida che nella risoluzione del problema sarà tenuto conto delle sue concrete proposte.

(16649)

TANTALO. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere quali provvedimenti egli intende adottare per eliminare i gravi inconvenienti quotidianamente provocati dal disservizio dei cinque passaggi a livello siti tra Matera e Bari.

Di questi, due a Matera — uno dei quali sito ormai in pieno centro abitato, con quale intralcio per la circolazione e ritardo per tutte le attività produttive, è facile immaginare — funzionano discretamente, nel senso, cioè, che l'attesa, in genere, non supera i cinque minuti, ma gli altri tre, compresi tra le località di Altamura e Toritto, rappresentano una vera e propria calamità, talché il povero automobilista che, a qualunque titolo, debba spostarsi da Matera a Bari, e viceversa, non può permettersi di fare ragionevoli previsioni sul tempo di percorrenza dei 65 chilometri che separano le due città.

Si distinguono in questa straordinaria disfunzione i due passaggi a livello delle ex ferrovie calabro-lucane, cui, in verità, il passaggio di gestione non ha giovato granché.

Un esempio per tutti: la sera del 13 maggio 1966 si è formata una fila lunga parecchi chilometri al penultimo passaggio a livello prima di Altamura — per chi proviene

da Bari — e l'attesa — erano le ore 22 — si è protratta per 27 minuti (fatto pressoché abituale). Il casellante, agli esasperati automobilisti che chiedevano « ansiosi » notizie del treno (che poi è una traballante automotrice), rispondeva che il telefono era guasto da parecchi giorni ed egli, prudentemente, si fidava solo del suo orologio.

Si confida, pertanto, che, se proprio non si potrà decidere la soppressione dei passaggi a livello, si potrà almeno attrezzare di efficienti telefoni i vari caselli. (16650)

GIRARDIN, DE MARZI, STORCHI, MIOTTI CARLI AMALIA, GUARIENTO E BETTIOL. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per chiedere se non ritenga di revocare subito la sospensione dei lavori al lotto n. 14 della autostrada Ferrara-Padova, causata dalla improvvisa ed incomprensibile soluzione suggerita dalla sezione urbanistica del Consiglio superiore dei lavori pubblici di collegare l'autostrada Bologna-Padova all'altezza del ponte della Fabbrica con la strada Abano-Padova in località Mandria.

Tale variante oltretutto non corrispondere agli interessi generali dell'autostrada e della città di Padova, e comportare un ritardo notevole alla realizzazione dell'opera, viene ad aumentare la spesa di circa un miliardo su quella prevista dall'Ufficio tecnico del comune di Padova.

Nel far presente che la variante aggraverebbe la situazione del traffico nel punto nevralgico del ponte del Basanello, che è già insostenibile, gli interroganti considerano che la soluzione dell'anello comunale, già approvata per altre città dal Ministero dei lavori pubblici, è allo stato dei fatti la migliore soluzione per risolvere i problemi del traffico al sud di Padova. (16651)

CALVARESI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere quali provvedimenti saranno adottati per fronteggiare la grave situazione in cui versano le maestranze operaie addette alle cave ed alle segherie di travertino di Acquasanta Terme in provincia di Ascoli Piceno.

L'interrogante nel fare presente che numerosi sono gli operai licenziati, che ultimamente la società S.I.A.T. ha disposto la chiusura totale della segheria, che a centinaia gli operai licenziati hanno ripreso l'emigrazione verso paesi esteri per poter provvedere al sostentamento delle proprie famiglie, sottolinea il carattere drammatico di questa crisi che investe una zona depressa della provincia in

cui opera la Cassa per il mezzogiorno ed ove gli industriali del travertino hanno ricevuto cospicui contributi e finanziamenti agevolati per l'impianto e l'ampliamento delle loro attrezzature.

L'interrogante chiede altresì di conoscere le ragioni per cui non si provvede con la dovuta energia e con il necessario rigore a far rispettare, da parte dei competenti uffici periferici, le norme e le leggi dello Stato relativamente all'osservanza degli orari di lavoro, tanto che numerosi operai sono costretti a subire orari di 10-12 ore al giorno, senza retribuzione per le ore straordinarie, e all'applicazione dei contributi previdenziali che risultano notevolmente inferiori a quelli da versare in base all'effettivo lavoro svolto, con notevole danno per i lavoratori stessi agli effetti della pensione di invalidità e vecchiaia.

(16652)

CALVARESI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere quali misure intende adottare affinché cessino le misure discriminatorie largamente praticate ogni anno nell'assunzione di personale presso la azienda termale di Acquasanta in provincia di Ascoli Piceno.

L'interrogante fa presente che ogni anno il personale generico delle Terme viene licenziato e che nell'anno successivo la direzione dell'Azienda sceglie i lavoratori sulla base di una lista di disoccupati compilata dal locale ufficio di collocamento con il risultato di avviare al lavoro elementi di una determinata parte politica e di escludere altri lavoratori le cui condizioni economiche sono più gravi e disagiate.

L'interrogante sottolinea la necessità di un urgente ed efficace intervento per porre fine alla discriminazione in atto in un'Azienda termale che si è avvalsa, tra l'altro, dei finanziamenti dello Stato e che è convenzionata con Enti parastatali mutualistici e previdenziali.

(16653)

CALVARESI. — *Al Ministro dei lavori pubblici ed al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per conoscere i motivi per cui non si è ancora provveduto al finanziamento, all'appalto ed alla esecuzione dei lavori per la strada che dovrebbe collegare la frazione di San Vito con il centro di Acquasanta Terme in provincia di Ascoli Piceno.

L'interrogante, nel fare presente il notevole disagio della popolazione di questa frazione e il giustificato malcontento che ne deriva, sottolinea la necessità di un pronto in-

tervento non solo per ragioni di carattere obiettivo, ma anche per un elementare senso di giustizia verso una località e dei cittadini che furono oggetto, nel corso della guerra partigiana, per i loro sentimenti antifascisti, di odiose rappresaglie nazifasciste. (16654)

CUTTITTA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se non ravvisi la opportunità di intervenire presso il Comitato centrale di vigilanza sulle radio diffusioni affinché nelle trasmissioni televisive sia evitato l'inconveniente lamentato dai telespettatori di programmi uguali su entrambi i canali, inconveniente che pone i teleutenti in condizioni di non poter fare una scelta.

Premesso che esistono due distinti canali televisivi e due separate onde radiofoniche, non dovrebbe essere difficile alla Radio Televisione italiana, fermo rimanendo il programma principale della giornata, che su uno degli altri canali od onda radiofonica vengano trasmessi spettacoli diversi, quali riviste, incontri di calcio, commedie, film dibattiti politici, attualità, ecc. (16655)

BONTADE MARGHERITA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere se, nel quadro della riforma ospedaliera, non ritenga opportuno ammettere per ciascun istituto ospedaliero, la inclusione nei ruoli di almeno un cappellano ospedaliero, il cui ministero, rimanendo in ogni caso salva la libertà di ciascuno, venga esercitato nei confronti dei ricoverati, come anche del personale.

Per la qualificazione tecnico-sanitaria, la assunzione in ruolo, lo stato giuridico e il trattamento economico, potrebbero applicarsi, per rinvio, le norme in atto vigenti per i cappellani militari. (16656)

MAGNO, DI VITTORIO BERTI BALDA E PASQUALICCHIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'agricoltura e foreste, delle finanze e del tesoro.* — Per conoscere come il Governo intenda — in assenza di un fondo di solidarietà nazionale per i contadini danneggiati da avversità atmosferiche, da più di un decennio ripetutamente sollecitato dai parlamentari comunisti — provvedere ai coltivatori della provincia di Foggia che, in conseguenza di una eccezionalissima siccità, hanno subito danni alle colture.

Sono numerosi i contadini che hanno perduto oltre la metà del prodotto cerealicolo e il 90 per cento delle foraggere, per cui la si-

tuazione è drammatica per migliaia e migliaia di famiglie.

Fra i danneggiati sono numerosi quelli che nel 1964 furono gravemente colpiti dai nubifragi e fino ad oggi non hanno visto alcuna provvidenza, malgrado le promesse. (16657)

ALPINO, BIGNARDI, DEMARCHI, FERRARI RICCARDO, BOTTA, GIOMO, BIAGGI FRANCAANTONIO e BONEA. — *Ai Ministri del tesoro e del commercio con l'estero.* — Per sapere attraverso quali enti e con quali modalità l'Italia concorra, come annunciato dalla stampa, alla concessione di finanziamenti operata dalla Società finanziaria internazionale (I.F.C.) in favore della *Société nationale d'investissements* della Tunisia.

In particolare si chiede di conoscere, in rapporto al suddetto concorso, se il governo tunisino abbia effettivamente adempiuto agli impegni di indennizzo nei confronti dei cittadini italiani privati delle proprietà agricole nazionalizzate o estromessi da attività professionali, commerciali e artigiane, e se non ci siano più partite controverse in tale materia. (16658)

ALPINO, BIAGGI FRANCAANTONIO, FERRARI RICCARDO, BOTTA, BIGNARDI, DEMARCHI, BONEA e GIOMO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere le ragioni per cui l'Amministrazione persiste a fissare un periodo limitato, variabile fra uno o due anni, per la validità di uso postale dei francobolli commemorativi o ricordo. Se come in altri importanti paesi (Stati Uniti, Inghilterra, Francia, Svizzera, Austria, ecc.) si riconoscesse la validità postale illimitata di tutte le serie, fino all'esaurimento dei quantitativi emessi, non sarebbe insorto il recente problema degli *stocks* invenduti di serie fuori uso, il cui abbruciamento, oltre a costituire uno spreco e una rinuncia a un pubblico introito, è apparso come un gratuito sostegno alla valorizzazione dei quantitativi accumulati dagli operatori privati del settore.

Sarebbe senza dubbio illecito alterare le condizioni iniziali di ogni serie, specie in ordine al quantitativo emesso. Ma è certamente corretto che l'Amministrazione realizzi anche in seguito l'intera emissione, il cui quantitativo era ben noto a commercianti ed a collezionisti ed era stato assunto da costoro nelle loro legittime previsioni di valorizzazione.

(16659)

SIMONACCI. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per sapere se non ritiene, nell'attuale fervore di iniziative atte a sviluppare il turismo non solo nelle località rinomate ma anche in quelle zone ancora sconosciute dell'entroterra italiano e che presentano bellezze naturali ed attrattive storiche, culturali e folcloristiche di indubbio interesse, di finanziare, come proposto da molto tempo, la costruzione di una strada turistica che congiunga Atina al vicino Colle Santo Stefano nella provincia di Frosinone.

Si tratta, come è noto, di amene località della Ciociaria, regione ancora ignorata dal turismo nazionale, che se collegate fra di loro e avvicinate ai grandi nodi stradali attraverso la superstrada che dovrebbe unire Atina all'autostrada del sole, a Cassino, ed a Formia potrebbero portare alla conoscenza della stupenda valle di Comino che da tempo attende una adeguata valorizzazione turistica. (16660)

SIMONACCI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se non ritenga di compiere un atto di giustizia nei confronti degli ex incaricati temporanei del servizio di collocamento disponendo, come già per il periodo successivo al 1° settembre 1952, il versamento dei contributi I.N.P.S. per l'assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia relativi al periodo decorrente dall'assunzione in servizio e fino alla citata data del 1° settembre 1952.

L'accoglimento della richiesta apparirebbe non soltanto come un atto di giustizia nei confronti di una categoria che ha svolto le proprie mansioni con alto senso del dovere e con grande abnegazione, ma anche un riconoscimento delle funzioni di pubblica utilità che la stessa ha svolto in situazioni spesso difficili e con compensi veramente irrisori.

Inoltre non sembra nemmeno socialmente giusto che i lavoratori che hanno prestato la loro opera nell'interesse dello Stato siano privati del diritto ad ottenere una pensione adeguata agli effettivi anni di servizio.

(16661)

SIMONACCI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ritenga, in attesa che sia approvata la proposta di legge all'esame del Parlamento intesa a prorogare i termini previsti dalla legge 6 luglio 1960, n. 678, relativi alla concessione di provvidenze per gli edifici distrutti o danneggiati dagli eventi bellici, disporre che gli uffici del

genio civile rilascino le autorizzazioni ad iniziare i lavori per le pratiche regolarmente presentate entro il termine del 30 giugno 1965 previsto dalla citata legge; in particolare, se non ritenga sbloccare le centinaia di pratiche giacenti presso l'ufficio del genio civile di Latina, Cassino e Frosinone, presentate entro i termini regolamentari e che sarebbero state fermate dietro ordine del Ministero in attesa, appunto, di detta nuova norma.

La concessione delle autorizzazioni in parola rappresenterebbe anche un efficace contributo alla soluzione della crisi che travaglia il settore dell'edilizia, specie a Formia e nel Casinate, dove la ricostruzione di molti edifici potrebbe essere iniziata immediatamente in quanto gli interessati sono in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie, meno di quella del genio civile.

Appare altresì necessario sottolineare che l'invocato intervento potrebbe essere di sollievo alla disoccupazione esistente in dette zone, disoccupazione che sta raggiungendo punte di notevole gravità. (16662)

SIMONACCI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se non ritenga, per motivi umani e sociali, risolvere con la più sollecita urgenza il problema assistenziale e previdenziale dei pescatori proprietari di piccoli natanti la cui stazza lorda e la potenza dei motori è contenuta nei limiti del decreto ministeriale 17 gennaio 1940, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 5 febbraio 1940, e che esercitano la pesca per conto proprio.

Tali pescatori, nonostante che da norme da tempo vigenti riguardanti l'assicurazione infortuni e gli assegni familiari siano considerati come lavoratori subordinati, si vedono tuttora negata l'assistenza malattia da parte dell'« Inam » che non ritiene di riconoscerli come lavoratori dipendenti.

L'anacronismo maggiore è poi rappresentato dalla diversità di trattamento usato appunto dall'« Inam » che mentre da una parte, e fin dal 1961, riconosce per tale categoria il diritto agli assegni familiari, dall'altra, come sopra detto, nega l'assistenza malattia.

In particolare l'interrogante sollecita un intervento in favore dei piccoli pescatori della zona di Formia e Gaeta, che non solo non ottengono dall'« Inam » di Latina l'assistenza malattia e la liquidazione degli assegni familiari, ma addirittura vengono ignorati da tale sede che sembra non voler rispondere

nemmeno alle domande avanzate dai lavoratori. (16663)

AVOLIO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se è a conoscenza della situazione di grave disagio per i lavoratori che si riscontra da tempo all'ufficio principale telegrafico di Napoli a seguito dell'atteggiamento altezoso — e non sempre rispettoso delle norme del regolamento — assunto dal direttore dell'ufficio stesso, che sottopone i propri dipendenti a continui soprusi e angherie che intaccano — assai spesso — i diritti sindacali e le libertà democratiche sancite dalla Costituzione.

L'interrogante, in particolare, rimarca il fatto che il suddetto direttore impone 4-5 ore di straordinario al giorno ai propri dipendenti, diffidando e minacciando coloro che, in qualche occasione, fanno presente l'impossibilità di effettuarlo per ragioni specifiche.

L'interrogante, inoltre, sottolinea l'atteggiamento — per lo meno inspiegabile — assunto dal suddetto direttore, in occasione delle manifestazioni di solidarietà indette dalle organizzazioni sindacali per la morte di Paolo Rossi; in tale occasione fu proibita, infatti, la circolazione all'ufficio telegrafico principale di Napoli di un volantino della U.I.L. e della C.G.I.L., nel quale si esprimeva il « senso di cordoglio per Paolo Rossi » e si affermava la necessità di impedire « ogni rigurgito nostalgico » annunciando una sospensione di lavoro per solidarietà.

L'interrogante sottolinea, inoltre, un altro episodio, che si lega al precedente: un dipendente è stato punito con la censura, accusato di essersi unito ad una manifestazione studentesca contro i rigurgiti fascisti, manifestazione che si svolgeva proprio mentre il detto lavoratore usciva dall'ufficio perché ammalato, come riconosceva e confermava il medico di controllo che effettuava, nella stessa giornata, una visita nella sua abitazione.

L'interrogante, infine, rimarca altri due episodi: il primo riguarda il trasferimento di un rappresentante del personale nella commissione consultiva provinciale al centro radio di Posillipo senza giustificati motivi, unicamente per tenerlo lontano dai grossi concentramenti di lavoratori; il secondo riguarda l'assegnazione di un posto di piccola dirigenza ad elemento privo del richiesto grado e senza la prescritta qualificazione solo perché « è un uomo di fiducia della direzione ».

L'interrogante chiede di conoscere quali misure intende adottare il Ministro per spezzare la spirale di intimidazione (che sotto una

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 MAGGIO 1966

fragile copertura di cavilli burocratici, colpisce principalmente i dirigenti e gli attivisti del sindacato unitario) e per migliorare la situazione generale dei lavoratori dell'ufficio principale telegrafico di Napoli. (16664)

AVOLIO. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se è in grado di precisare se si costruirà — e, in caso affermativo, quando e dove — la nuova officina riparazione veicoli del compartimento di Napoli; detta officina, promessa da tempo, deve sostituire quelle dei « Granili » e di « Pietrarsa » (Napoli) in cui si riscontra una situazione veramente disastrosa dal punto di vista delle attrezzature, dell'igiene e della sicurezza nel lavoro; l'interrogante, inoltre, chiede di conoscere quali misure collaterali il Ministro intende adottare per assicurare prospettive di ammodernamento e di incremento dell'occupazione operaia. (16665)

GAGLIARDI. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per conoscere se, in sede di attuazione del regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, riguardante la disciplina della pesca marittima, non intenda tenere presenti alcune esigenze dei pescatori della laguna di Venezia e di Chioggia:

In particolare l'interrogante chiede:

1) il riconoscimento alla Commissione compartimentale consultiva della pesca marittima, oltre che della facoltà di disciplinare la pesca delle seppie, anche di quella della pesca a strascico entro le tre miglia, riguardante la « Coccia » e « Tartana » esercitata con natanti a propulsione meccanica di stazza non superiore alle dieci tonnellate. A tal proposito si fa presente che i natanti adibiti a tale pesca sono gli stessi che la esercitavano entro le tre miglia con la vela o a remi e che pertanto — date le loro caratteristiche — essi non risultano idonei per la pesca, comunque intesa, esercitata oltre le tre miglia; ragione per cui, in caso di irrigidimento delle norme di legge, i pescatori sarebbero costretti ad abbandonare la loro attività, con la conseguenza che si troverebbero alla fame circa 1.600 famiglie;

2) in riferimento invece alla pesca esercitata entro la conterminazione lagunare di Venezia con motobarche da due o tre tonnellate di stazza lorda e precisamente quella esercitata con la « Coccia », « tratta » e « tartana » per la cattura delle acquadelle, è da chiarire che essa viene esercitata con reti

senza piombo, per cui non può danneggiare il fondo. Basti pensare che tale pesca viene esercitata nella laguna Veneta da oltre 20 anni e che la produzione delle acquadelle è aumentata di oltre il 70 per cento. Per quanto sopra si chiede una chiara norma nel regolamento che permetta alla pesca a strascico con reti leggere la cattura delle acquadelle, schile e marsioni all'interno della laguna, demandando alla Commissione compartimentale la competenza in merito;

3) la competenza della Commissione suddetta deve riguardare anche la disciplina circa le dimensioni delle reti e delle maglie e ciò per il fatto che le dette specie di pesce hanno particolari, piccole misure.

In conclusione si chiede che la più volte ricordata Commissione compartimentale abbia, pur nell'ambito delle norme in vigore, la maggior competenza possibile, onde l'oggetto del regolamento possa essere il più possibile conforme al particolare ambiente lagunare. (16666)

QUARANTA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda prendere ed il perché della mancata applicazione della legge 26 maggio 1965, n. 590. Invero moltissimi coltivatori del Vallo di Diano, in provincia di Salerno, pur avendo presentato relativa domanda onde beneficiare della legge suddetta e pur avendo i preposti funzionari dell'Ispettorato agrario provinciale effettuato il sopralluogo di rito, ancora non hanno ottenuto il finanziamento richiesto. (16667)

AZZARO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere le ragioni per le quali è stata soppressa la Sezione staccata del Villaggio Iungi dipendente dalla scuola media statale « G. Micciché » di Scicli.

Si fa presente che gli alunni frequentanti la quinta elementare e che obbligatoriamente dovranno frequentare la prima media l'anno venturo, ammontano a 22, mentre la legge del 1962, n. 1859, reputa sufficienti 15 alunni per la istituzione di una sezione staccata. Il Villaggio Iungi dista circa due chilometri dal centro di Scicli: circostanza che impedirà al maggior numero di ragazzi di frequentare la scuola media.

Si chiede inoltre di conoscere se non si ritiene opportuno revocare il provvedimento di soppressione per dare la possibilità agli alunni del Villaggio Iungi di ottemperare all'obbligo scolastico. (16668)

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 MAGGIO 1966

ALATRI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che il comune di Roma rilascia certificati di nascita in cui, accanto all'anno, è indicato anche quello dell'«Era Fascista»; e se non creda di dare disposizioni perché questo assurdo anacronismo sia abolito. (16669)

MATTARELLI, ZACCAGNINI, BERSANI e MARCHIANI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e del tesoro.* — Per conoscere gli intendimenti del Governo in ordine al grave problema del risarcimento dei danni di guerra alle opere pubbliche e particolarmente agli edifici sacri (alcuni dei quali insigni monumenti d'arte) delle zone della famosa linea gotica ove più vaste furono le distruzioni a causa degli eventi bellici.

In particolare gli interroganti rilevano che nel solo territorio dell'ufficio del Genio civile di Rimini l'ammontare dei danni da risarcire ai soli edifici sacri, a oltre 20 anni dalla fine della guerra, è ancora imponente e più precisamente:

a) diocesi di Rimini . . .	L.	1.042.000.000
b) diocesi di Cesena . . .	»	126.000.000
c) diocesi di Montefeltro . . .	»	32.000.000
<i>Totale . . .</i>	<i>L.</i>	<i>1.200.000.000</i>

Poiché nel corrente esercizio finanziario al Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Bologna sono stati assegnati a tale titolo fondi assolutamente esigui, gli interroganti confidano che il Governo vorrà affrontare questo annoso problema con provvedimento di carattere straordinario, come straordinari furono i danni per eventi bellici nella ricordata zona della linea gotica, in modo da risolvere con la dovuta sollecitudine un così grave problema, anche a salvaguardia del decoro e del prestigio dello Stato, dato che la zona è meta continua dei turisti stranieri che ogni anno affollano la riviera adriatica di Romagna. (16670)

GIOMO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere:

1) quali sottoscrizioni sono autorizzate dal Ministero nelle scuole elementari italiane;

2) se il Ministro trova accettabile che nel corso di una settimana a Milano in una scuola periferica, frequentata da figli di povera gente si chieda un contributo per la Croce rossa italiana, un contributo per la Campagna antitubercolare, un contributo per la Lotta contro la poliomielite;

3) se il Ministero della pubblica istruzione ha un controllo effettivo sui fondi raccolti mediante queste ed altre sottoscrizioni e se ne fa oggetto di un pubblico rendiconto. (16671)

FINOCCHIARO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere se, nell'ambito dei suoi poteri, abbia preso o stia per prendere qualche risoluzione in merito ai fatti denunciati in una serie di articoli comparsi sui numeri di gennaio e febbraio 1966 del settimanale ABC di Milano e relativi sia alla gestione degli istituti delle vendite giudiziarie, sia al controllo su esse esercitato dalle Corti di appello. L'interrogante pone in particolare rilievo sotto questo aspetto quanto pubblicato nel detto settimanale, n. 3 del 16 gennaio 1966 a pagine 13-14, relativo ad una pretesa collusione fra la Presidenza della Corte di appello di Bari e la sede di Bari dell'I.F.I.R., incaricato della gestione delle vendite giudiziarie in quel distretto. (16672)

DURAND DE LA PENNE. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se non ravvisi l'opportunità di una iniziativa intesa a modificare l'articolo 29 della legge di avanzamento degli ufficiali, nel senso che agli interessati siano comunicati i motivi che hanno determinato il giudizio di non idoneità.

Ciò al fine di dare a detti ufficiali un sicuro orientamento per l'eventuale inoltro dei ricorsi previsti dalla legge. (16673)

VIZZINI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere i motivi che hanno determinato la riduzione della tariffa per tonnellata merce dei traghetti nel solo tratto Reggio Calabria-Messina lasciando invariate le tariffe del tratto Villa San Giovanni-Messina, e per conoscere se non appare invece più opportuno sospendere tale riduzione e procedere ad una più generale revisione dei noli di tutti i traghetti in esercizio, armonizzando gli stessi con una politica di riduzione generale, con i noli delle concessioni private al fine di evitare che il singolo provvedimento, pur apparendo una facilitazione per i trasportatori non si sostanzi in un atto di speciosa concorrenza che crea discriminazioni e squilibri tra le varie concessioni dello Stato e dei privati.

L'interrogante infine chiede di conoscere se è vero che l'azienda delle ferrovie dello Stato è autorizzata per legge al solo trasporto carri vagoni ferroviari e che la stessa legge

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 MAGGIO 1966

non prevede il trasporto degli autotreni e degli automezzi in genere. (16674)

VALITUTTI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere per quali motivi non si provveda con la dovuta urgenza ad una migliore sistemazione del tratto Vietri sul Mare-Cava dei Tirreni della strada statale n. 18. Dallo scorso autunno, a seguito dell'applicazione di un nuovo manto d'asfalto, questo tronco è divenuto estremamente sdruc-ciolevole, specie in caso di pioggia, con grave pericolo per l'incolumità degli automobilisti in transito. I dati statistici confermano che dallo scorso autunno nel suddetto tratto gli incidenti sono in pauroso aumento; e stupisce che fino ad ora non siano stati presi i provvedimenti necessari per ovviare all'inconveniente lamentato. (16675)

BONAIJI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se non ritenga necessario esplicitare gli opportuni interventi presso gli organi competenti dell'I.N.P.S. perché il disposto dell'articolo 21 della legge 21 luglio 1965, n. 903, trovi concreta e pratica attuazione per quanto riguarda la pensione di reversibilità agli orfani studenti che non abbiano compiuto il 21° anno di età.

Nel caso di specie è avvenuto che gli Organi I.N.P.S. hanno respinto la domanda di un giovane, nato nel 1946, rimasto orfano di madre nel 1956, di padre nel 1958.

Ha goduto della pensione fino al 29 maggio 1964 e cioè fino al compimento del 18° anno, quale studente.

Attualmente è ancora studente e pertanto, non avendo compiuto il 21° anno di età è nelle condizioni obiettive per beneficiare della pensione di reversibilità, in base alla legge n. 903.

Non pare pertinente ed è quindi ingiusto il provvedimento negativo dell'I.N.P.S. perché la legge n. 903 non prevede la esclusione delle ipotesi come quella in esame. (16676)

PREARO E CANESTRARI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, delle finanze e dell'interno.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano adottare per soccorrere le varie centinaia di famiglie di coltivatori dei comuni di Colognola ai Colli, Soave, San Bonifacio, Belfiore, Ronco all'Adige, Albaredo ed altri, tutti della provincia di Verona, gra-

vamente colpiti dalle calamità atmosferiche del 21 maggio.

Si tratta in maggioranza di località già colpite dalla grandinata del 4 luglio 1965 che portò la distruzione dell'intera produzione particolarmente nei comuni di Soave, di Colognola ai Colli coltivati solo a vite.

La distruzione di detta coltura significa la perdita dell'intera produzione di una e anche di due annate. L'anno scorso, grazie alla legge contro le avversità atmosferiche, è stato possibile concedere prestiti quinquennali all'interesse dell'1 e mezzo per cento la cui restituzione inizia col prossimo autunno.

È evidente il grave disagio economico di queste famiglie che per il secondo anno devono affrontare ingenti spese di conduzione senza ricavare alcun reddito.

Gli interroganti chiedono se non ritengono di adottare:

1) la restituzione, già promessa, delle tasse e imposte: rate di febbraio, aprile e giugno 1965;

2) la sospensione delle imposte e sovrimeposte fondiariae per il 1966 come pure la sospensione del pagamento dei contributi assistenziali e previdenziali per l'intera annata;

3) il rinvio, da parte delle Banche, della riscossione della prima rata del prestito concesso l'anno scorso e scadente prossimamente;

4) la concessione ai comuni colpiti di cantieri di lavoro per occupare unità attive delle famiglie rimaste senza alcuna risorsa;

5) la fornitura di anticrittogamici e di concimi per le viti e i frutteti;

6) la concessione di aiuti finanziari alle famiglie più colpite e in grave necessità poiché ormai da due anni sono senza reddito dalla loro terra. (16677)

AZZARO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere quando intende risolvere il problema del contenzioso elettorale amministrativo sorto in conseguenza della sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato incostituzionale il primo grado del ricorso elettorale amministrativo, costituito dal consiglio comunale o provinciale riunito in sede giurisdizionale.

Si fa presente che, in seguito ad una circolare emanata dal ministero dell'interno, i ricorsi non vengono più trattati dalle giunte provinciali amministrative, col negativo ri-

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 MAGGIO 1966

sultato di non dare un definitivo assetto alle assemblee comunali e provinciali già elette da 18 mesi.

Si chiede, infine, se non ritenga, in attesa della nuova e costituzionale normativa, di dare disposizioni alle giunte provinciali amministrative di proseguire nella trattazione dei ricorsi già introitati. (16678)

USVARDI E BALDANI GUERRA. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per sapere per quali motivi, dopo l'assicurazione data dal suo predecessore senatore Medici di non partecipazione ulteriore ufficiale del Ministero dell'industria e del commercio e del Governo in genere alle premiazioni del Mercurio d'Oro, Oscar del Commercio, perché ritenute fondate le perplessità e le critiche avanzate, con documentazione, sul premio stesso, per il 26 maggio 1966 i giornali diano certa la partecipazione dell'onorevole Andreotti e se tale notizia risponda al vero.

In caso affermativo, quali nuovi elementi siano emersi a favore dell'organizzazione del premio per modificare il giustificato atteggiamento dello scorso anno. (16679)

TAGLIAFERRI E LUSOLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere.

1) se non ritiene opportuno impartire le necessarie disposizioni all'I.A.C.P. di Reggio Emilia affinché lo stesso acceda alle richieste avanzate dagli assegnatari degli alloggi di tipo popolare di V. 1° Maggio (palazzina F/2 e G) fin dal maggio 1963 e relative alla cessione in proprietà degli alloggi medesimi;

2) se nei confronti di questi alloggi — costruiti a totale carico dello Stato — e verso i quali l'ente gestore ha richiesto al Ministero dei lavori pubblici il trasferimento in proprietà, il prezzo di cessione non deve ritenersi fissato dalle norme stabilite dall'articolo 14 della legge 27 aprile 1962, n. 231, diversamente da quanto asserisce il predetto istituto e cioè alle condizioni dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, e successive modificazioni, poiché tale interpretazione, ove fosse sanzionata, finirebbe per creare evidenti disparità fra questi ed altri assegnatari di alloggi costruiti a totale carico dello Stato e regolati, ai fini della cessione, dal ricordato articolo 14 della legge n. 231. (16680)

*Interrogazioni a risposta orale.*

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri della pubblica istruzione e delle poste e telecomunicazioni, per conoscere quali provvedimenti intendano adottare in seguito alle proteste di ogni parte d'Italia per le due puntate televisive " San Francesco d'Assisi " la cui aggettivazione materiale, espressa nelle sequenze televisive di nessuna individualità storica, pongono le due trasmissioni al di fuori del pensiero e dell'azione storica e spirituale del primo dei santi italiani e del mondo.

« La trasmissione ha avvilito l'attesa di grazia e di fede cristiana che ogni credente porta al Santo di Assisi.

« Per sapere come e perché si sia potuto, nell'ambito televisivo, allestire e concretare una trasmissione che, per le stesse personalità dei realizzatori, denuncia l'eretico e blasfemo indirizzo di una rievocazione non volta a riproporre la grandiosità storica e religiosa di San Francesco, ma a caratterizzarne, con fantasiosità di iniziative, aspetti e atteggiamenti per darne un'interpretazione a sfondo socialpolitico.

« Per conoscere, infine, se ritengono lecito, strumentalizzando perfino i santi, interpretati da personaggi notoriamente anticattolici, colpire attraverso un servizio di Stato la fede dei cittadini.

(4022)

« CRUCIANI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere se effettivamente egli abbia dato disposizioni perché " nel periodo elettorale " siano impediti i pellegrinaggi a Predappio che migliaia di cittadini ininterrottamente compiono sulla tomba di Benito Mussolini;

per conoscere come egli intenda che tale provvedimento possa conciliarsi con la fede e con il sentimento di umana e religiosa pietà che non può trovare limitazioni, come peraltro non ne ha mai trovato sinora, in una consultazione elettorale con la quale i sentimenti che portano gli italiani a Predappio non hanno nulla a che vedere;

per conoscere, infine, come ritenga che sia possibile limitare il libero movimento, nel territorio della Repubblica, di cittadini che non hanno il dovere di chiedere lasciapassare di sorta né di avvertire nessuno della destinazione dei loro spostamenti.

(4023)

« CRUCIANI, ABELLI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri del tesoro e del lavoro e previdenza so-

ciale, per sapere se di fronte alle agitazioni dei degenti del sanatorio di Sondrio, di altri sanatori e case di cura che stanno assumendo un aspetto di legittima esasperazione per la inerzia del Governo, non ritengano indispensabile riportare la situazione alla normalità accogliendo le legittime richieste degli interessati, con particolare riferimento all'equiparazione del trattamento economico tra i tubercolotici assistiti dalla sanità e dai consorzi antitubercolari e quelli assistiti dall'I.N.P.S. (4024)

« PIGNI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere quali provvedimenti urgenti intenda assumere per impedire altri gravissimi atti terroristici a seguito dell'ultimo che ha determinato la morte di un giovane milite italiano della Guardia di finanza.

« Se non si ritenga affidare alla polizia italiana incarichi particolari — ai fini di prevenire così gravi iniziative delittuose — con la organizzazione di reparti appositamente specializzati.

(4025)

« MANCO, ROMUALDI, GIUGNI LATTARI JOLE ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri dell'interno e degli affari esteri, per conoscere — di fronte al nuovo attentato dinamitardo avvenuto in Alto Adige e nel quale ha tragicamente perduto la vita il giovane finanziere Bruno Bolognesi — quali ulteriori provvedimenti il Governo intende prendere per prevenire e reprimere l'attività terroristica di individui e gruppi, che tentano di impedire l'attuazione di una politica atta a garantire la pacifica e democratica convivenza tra le popolazioni di lingua italiana, tedesca e ladina nell'Alto Adige.

(4026)

« BERLOFFA, PICCOLI, HELFER, TENAGLIA, VERONESI, BELCI, MARCHIANI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, per conoscere quali risultanze siano state tratte nel corso della recente visita dallo stesso Ministro effettuata all'Aeroporto civile « Punta Raisi » di Palermo.

« Specificamente si desidera conoscere quali provvedimenti si intendano approntare e con quanta immediatezza al fine di risolvere, con l'urgenza che meritano, i problemi connessi, sempre relativamente al detto Aeroporto, alla costruzione di una terza pista trasversale, al-

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 MAGGIO 1966

l'approntamento degli impianti per l'atterraggio notturno, al completamento di tutte le attrezzature dell'aerostazione.

(4027)

« SINESIO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri degli affari esteri, della marina mercantile e della difesa, per conoscere quali iniziative e provvedimenti intendano adottare per affrontare in maniera decisiva il problema della sicurezza dell'esercizio della pesca nel canale di Sicilia.

« L'interrogante richiama l'attenzione sul fermo abusivamente operato dalle autorità algerine di sei motopescherecci del trapanese in acque internazionali, mentre esercitavano cioè la pesca nel banco di Tabarca, il cui limite più vicino dista circa 14 miglia dalla costa algerina. Il rilascio dei natanti è stato consentito dietro pagamento di un'ammenda per ciascun motopeschereccio di lire 1.300.000 che gli interessati, confermando la non lieta regola per casi analoghi, hanno regolarmente pagato sia per evitare un ulteriore fermo dei natanti sia per non affrontare le costose procedure di un processo che non offre sufficienti garanzie.

« Questo ennesimo episodio, che ripete a pochi mesi di distanza il fermo abusivamente operato da motovedette libiche a danno di numerosi natanti dei compartimenti di Ancona e di Trapani, anch'essi rilasciati dietro pagamento di fortissime somme per ammenda, conferma come non si riesce in alcun modo a garantire, seppure per l'addietro non siano mancati precisi impegni in tal senso, la sicurezza per quanti esercitano l'attività della pesca nel canale di Sicilia, sottoposti a reiterati atti di sopraffazione, senza che venga consentita una possibilità di " efficace " contestazione sul posto in ordine ai presunti sconfinamenti delle acque territoriali.

(4028)

« SINESIO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, per conoscere se non ravvisi opportuno esaminare la possibilità e predisporre atti o provvedimenti conseguenti al fine del mantenimento e del ripristino dell'aeroporto di Gela.

« L'interrogante pone in rilievo come in Gela si manifestino evidenti sintomi di incentivazione e prospettive industriali, siano presenti elementi che lasciano sperare favorevoli indicazioni di richiamo e rilancio turistico, sicché la riattivazione dell'aeroporto in così importante località, con adeguata dotazione di

attrezzature, si pone valida premessa di benefici effetti anche per l'intera provincia nissena, in relazione ai progetti esistenti di collegamento attraverso strade a scorrimento veloce.

(4029)

« SINESIO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se è a conoscenza della grave situazione di sfruttamento a cui sono sottoposti i lavoratori dipendenti delle industrie calzaturiere delle province di Macerata ed Ascoli Piceno, ove gli imprenditori violano costantemente i contratti di lavoro, le leggi sulla tutela del lavoro, nonché le libertà democratiche e sindacali più elementari.

« Come è infatti noto, non vengono retribuiti con la busta paga, i contributi previdenziali non vengono pagati su tutte le giornate di lavoro, gli apprendisti sono inseriti nel lavoro a catena e si impedisce loro di frequentare i corsi professionali. Gli ambienti non sono adeguatamente arieggiati, mancano gli aspiratori e in molti casi viene ancora utilizzato il benzolo.

« Chi rivendica il proprio diritto e il rispetto delle leggi viene sottoposto a ricatti e rappresaglie di ogni genere fino al licenziamento.

« Del tutto inadeguato è l'intervento degli ispettori del lavoro delle due province, i quali dispongono di pochissimi funzionari, mancano dei mezzi più elementari di intervento, sono addirittura costretti a viaggiare con mezzi pubblici (corriere e treni). Il 24 ottobre 1965 l'onorevole Delle Fave, allora ministro del lavoro e della previdenza sociale, parlando a Corridonia, si dichiarò meravigliato per questa situazione e si impegnò ad intervenire a livello regionale per porvi fine.

« Gli interroganti chiedono di conoscere quali misure il ministro intenda prendere con la massima urgenza per mantenere fede all'impegno assunto dall'onorevole Delle Fave, per ripristinare la legalità nelle aziende, per porre gli ispettorati del lavoro nelle condizioni di poter operare un continuo ed efficace intervento fornendoli dei funzionari e dei mezzi necessari.

(4030)

« GAMBELLI FENILI, CALVARESÌ ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri di grazia e giustizia e dell'interno, per sapere se è vero che, in occasione di un furto perpetrato in danno dell'oreficeria Del Gaudio nel comune di Latronico (Potenza), le autorità di polizia abbiano trattenuto nella caserma dei carabinieri per una intera not-

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 MAGGIO 1966

tata, sottoponendoli a minacce e percosse, i tre figli di tale Gigante Carmine, ragazzi di 14, di 9 e di 7 anni.

« Ove la cosa fosse confermata, l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti si intenda adottare nei confronti dei responsabili, indicati nelle persone di un commissario di pubblica sicurezza e di un tenente dell'Arma dei carabinieri.  
(4031) « GREZZI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri della sanità e dell'interno, per sapere i motivi della mancata nomina del Presidente del consiglio di amministrazione degli Ospedali Riuniti di Santa Chiara in Pisa, nonostante che sia scaduto da tempo e nonostante che tutti gli enti interessati abbiano nominato i loro rappresentanti nel Consiglio di amministrazione;

per sapere se sono informati che pur essendo privo di poteri, se non di quelli per l'ordinaria amministrazione, il Presidente ha convocato per oggi 25 maggio 1966, il consiglio di amministrazione con all'ordine del giorno — fra l'altro — l'assunzione di personale per il quale non ha alcun potere;

per sapere se, considerando che questo ritardo paralizza la vita dell'Ente con gravissime ripercussioni sul suo funzionamento e sulla soluzione di tutti gli urgenti problemi, da quelli del personale di ogni grado, a quelli propriamente d'istituto, non intendano invitare il prefetto di Pisa a provvedere senz'altro indugio alla nomina del Presidente, atto di sua competenza, che peraltro — si dice — sarebbe già stato predisposto; anche per fugare la convinzione diffusa nella opinione pubblica che la nomina del Presidente di detto importante istituto, sarebbe stata rinviata a dopo le elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale di Pisa del 12 giugno 1966, a seguito di contrasti insorti fra i partiti del centro-sinistra sulla ripartizione di posti di direzione in vari enti cittadini.  
(4032) « RAFFAELLI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro delle partecipazioni statali, per conoscere se risponda a verità la minaccia espressa dai dirigenti della SO.GE.ME. di liquidazione totale dell'azienda, se non cessa la lotta condotta dai lavoratori dipendenti per la revoca dei 78 licenziamenti;

e per conoscere, inoltre, se non intenda intervenire direttamente con urgenza per risolvere la vertenza, visto il fallimento del tentativo, esperito dal Ministero del lavoro

in sede sindacale, per l'intransigenza della direzione dell'azienda.  
(4033) « NANNUZZI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro delle partecipazioni statali, per conoscere se è vero che le trattative sindacali tra gli operai e la direzione della SO.GE.ME. non abbiano dato alcun risultato positivo e che addirittura l'Alitalia penserebbe di porre la azienda in liquidazione; per sapere, altresì, se non sia il caso di esaminare attentamente la possibilità di realizzare una gestione diretta dell'azienda da parte di una cooperativa formata dagli stessi lavoratori interessati.  
(4034) « SIMONACCI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per conoscere se non ritenga opportuno ed urgente rivedere la decisione già presa dal Ministero di non trasformare l'attuale ricevitoria postale di Casalvelino Marina (Salerno) in agenzia postale e telegrafica.

« La mancata trasformazione continua a produrre diffuso disagio tra la popolazione locale e quella turistica, anche perché contrasta nettamente con la politica di sviluppo turistico perseguita dagli Organi provinciali responsabili. Nè il provvedimento del Ministero può essere giustificato dallo scarso traffico postale e dall'esiguo numero degli abitanti, elementi evidentemente alterati, in quanto consta che, specie nel periodo estivo, la popolazione di quel centro risulta triplicata in seguito all'afflusso di villeggianti, senza contare che è aperto tutto l'anno il *camping* internazionale " Tortorella " frequentato da turisti stranieri. Inoltre va tenuto conto anche dello sviluppo delle attività artigianali e commerciali che da qualche anno hanno registrato un sensibile incremento, per cui l'attuale ricevitoria è del tutto insufficiente rispetto alle esigenze di quel centro turistico.  
(4035) « SCARLATO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro della marina mercantile, per conoscere quali provvedimenti intende assumere per evitare il ripetersi, al largo della zona turistica del litorale romano, degli incresciosi fatti dei quali è stata protagonista la motocisterna *Fina/Norvege* battente bandiera belga.

« Questa nave carica di 30.000 tonnellate di greggio, rimasta in sosta al largo delle acque territoriali italiane, non avendo giustamente ottenuto dalla Capitaneria di porto il permesso di scaricare il combustibile al Ter-

minale di Fiumicino, ha insudiciato le acque nella zona Focette-Santa Marinella, a seguito di perdita dalle tanche, sembra per danni subiti al largo di Biserta.

« L'interrogante richiama ancora una volta l'attenzione dei ministri competenti sulla opportunità della installazione di ulteriori impianti petroliferi nella zona turistica di Fiumicino e sui conseguenti pericoli per l'agibilità di queste spiagge.

(4036)

« DARIDA ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per conoscere quali provvedimenti intende adottare per il riconoscimento dei diritti spettanti agli insegnanti tecnico-pratici i quali, muniti di declaratoria di equipollenza rilasciata dalla sezione seconda del Consiglio superiore della pubblica istruzione ai sensi del decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1278, o di giudizio di idoneità conseguito per effetto di detto decreto legislativo, pur avendo un rapporto di impiego a tempo indeterminato regolato dal succitato decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1278 e da successive circolari ministeriali n. 29 del 23 luglio 1949 e n. 17 del 19 gennaio 1959 nonché dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, a seguito della soppressione delle scuole di avviamento professionale attualmente mentre i primi (cioè quelli muniti di declaratoria) vengono utilizzati nelle segreterie delle scuole ai sensi della legge 3 novembre 1964, n. 1122, trasformando il rapporto di impiego a tempo indeterminato in rapporto provvisorio ed è contraria ad ogni principio di equità ed è lesiva dei diritti degli interessati in quanto:

a) trasforma il rapporto a tempo indeterminato in rapporto a tempo determinato e limitato al triennio 1964-1967;

b) determina un trattamento economico inferiore a quello precedentemente goduto in quanto il coefficiente da 220 passa a 173;

c) disconosce gli anni di servizio prestati nelle sopresse scuole di avviamento e gli scatti biennali maturati;

d) trasforma il trattamento di quiescenza dallo Stato all'I.N.P.S.

« I secondi (cioè quelli in possesso del giudizio di idoneità) sono a disposizione nelle proprie scuole di appartenenza al 30 settembre 1965 per sole 9 ore settimanali e per tempo determinato e cioè fino al 30 giugno 1966.

« Malgrado le assicurazioni date dal Ministro della pubblica istruzione con circo-

lare n. 11400 del 20 gennaio 1966 per la presa in considerazione della posizione di questi insegnanti, nessun provvedimento risulta adottato ed alcuni degli interessati hanno presentato ricorso al Consiglio di Stato il quale già con decisione della sezione quarta del 28 novembre 1962, n. 802, ha ritenuto applicabile agli insegnanti tecnico-pratici l'articolo 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

(4037)

« ROMEO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro dell'interno, per sapere se sia a sua conoscenza che, in provincia di Pavia e specificatamente ad Ottobiano, sono stati affissi dei manifesti murali, che dando una falsa versione dei fatti verificatisi all'Università di Roma, incitano all'odio e alla vendetta.

« Contro queste notizie false, tendenziose o comunque esagerate che hanno turbato lo ordine pubblico, le autorità di pubblica sicurezza non hanno operato alcun intervento pur essendo manifesto il reato di cui all'articolo 656 del codice penale.

(4038)

« ROMEO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro delle partecipazioni statali, per sapere quali provvedimenti intenda prendere nei confronti dell'Italsider di Piombino, che, dopo aver attuata la serrata in alcuni impianti, dopo aver sospeso 250 lavoratori, colpevoli di aver riaffermato nella lotta la libertà di sciopero, ultimamente ha indirizzato a un certo numero di operai — che avevano esercitato il diritto di sciopero — una lettera personale, dove insieme alla ammonizione è contenuta la minaccia — " qualora mancanze del genere dovessero ripetersi " — di " più gravi provvedimenti disciplinari ".

(4039)

« GIACHINI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dell'interno, per sapere, a seguito della tragica morte del finanziere Bruno Bolognesi rimasto vittima di un nuovo atto dinamitardo:

1) quali sono i risultati delle prime indagini e quali ulteriori azioni si intendano svolgere per individuare i responsabili di così grave atto;

2) se il Governo è convinto — come lo sono gli interroganti e la popolazione che rappresentano — che le azioni criminose di irresponsabili tendono ad impedire un tempesti-

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 MAGGIO 1966

vo superamento concordato della controversia sull'attuazione dell'accordo di Parigi, mentre tale superamento è necessario e urgente per la tranquillità ed il progresso della nostra provincia.

(4040) « MITTERDORFER, DIFTL, VAJA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro delle partecipazioni statali, per conoscere quali passi ha compiuto nei confronti dell'Alitalia per normalizzare la situazione venutasi a creare presso la SO.GE.ME. — diramazione dell'Alitalia — a seguito dei 78 licenziamenti effettuati per rappresaglia sindacale, costringendo così le maestranze a presiedere da 44 giorni l'azienda per protesta contro simile ingiustificato provvedimento.

« Inoltre gli interroganti chiedono di sapere in quale modo il Ministro intenda intervenire per modificare radicalmente l'attuale politica direzionale dell'Alitalia, diretta in pratica alla smobilitazione della SO.GE.ME. a favore di una concorrente azienda privata del settore, la De Montis, con uno obiettivo spreco, tra l'altro, di pubblico denaro (l'attrezzatura e gli impianti della SO.GE.ME. sono costati alcuni miliardi).

« Si chiede infine di sapere quali legami vi siano, se vi sono, tra i dirigenti dell'Alitalia e la suaccennata società privata, e quale azione il Governo intenda compiere perché, dando seguito alla volontà politica manifestata in Parlamento, sia restituita tranquillità alle 300 famiglie dei lavoratori licenziati, assicurando ad essi quel posto di lavoro per cui stanno lottando.

(4041) « ALINI, PASSONI, CERAVOLO, PIGNI, NALDINI ».

#### Interpellanze.

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere se approvi o meno la persistente, pubblica e sovente clamorosa pressione esercitata dal Ministero delle partecipazioni statali sugli enti di gestione e sulle imprese controllate, per costringerle a rinunciare alle doverose e responsabili resistenze, sul piano sindacale, a rivendicazioni salariali e normative chiaramente denunciate, dagli enti e dalle imprese in questione, come incompatibili con le obiettive possibilità dei conti economici, specie nei settori maggiormente gravati da precedenti rincari nei costi, e con il necessario ristabilimento delle capacità competitive delle rispettive produzioni.

« È chiaro che una simile sistematica pressione del competente ministero contraddice gravemente l'osservanza delle prescrizioni di economicità nelle gestioni, di cui all'articolo 3 della legge n. 1589, mentre toglie ogni serio fondamento a certi appelli, aperti o sottintesi, al risparmio privato per un più largo intervento nel settore delle partecipazioni. Ed è altrettanto chiaro che i danni così arrecati al settore medesimo non si potrebbero giustificare con una pretesa ragione politica, consistente nel contrapporre le partecipazioni statali alle imprese private onde rompere il cosiddetto "fronte padronale" ».

(801) « ALPINO, BONEA, GIOMO, BIAGGI FRANCAANTONIO, FERRARI RICCARDO, BIGNARDI, BOTTA, DEMARCHI ».

« Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro di grazia e giustizia, per conoscere se sia al corrente della reale situazione nella quale si trova da tempo il Tribunale di Brindisi con i suoi uffici giudiziari. Quel tribunale, infatti, è al di sotto — come numero di magistrati, di cancellieri e di personale ausiliario — all'organico già precedente alla nuova sistemazione stabilita con legge.

« Situazione tanto grave da imporre udienze penali lunghissime, che vanno fino a sera tarda, con fisica impossibilità per i magistrati di condurre a conclusione processi gravi e delicati.

« Se sia al corrente che il Consiglio dell'Ordine degli avvocati e procuratori di Brindisi ha più volte protestato contro lo stato di abbandono nel quale viene mantenuto il tribunale di Brindisi fino al punto di chiedere un incontro col Ministro.

« Se non ritenga intervenire nelle more, e fin quando non viene completato l'organico, nei confronti del Primo presidente della Corte d'appello di Lecce, ai fini di ottenere che le udienze penali non vengano caricate di numerosi processi ponendo così in condizioni giudici, cancellieri ed avvocati, di svolgere la loro attività nei limiti del consentibile e del logico.

(802) « MANCO ».

« Il sottoscritto chiede di interpellare i Ministri del tesoro e del lavoro e previdenza sociale, per conoscere se il Governo ritenga opportuno estendere anche ai segretari comunali e provinciali le provvidenze di cui alla legge 5 dicembre 1964, n. 1268, e al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 759. Con tali provvedimenti si è di-

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 MAGGIO 1966

sposto che a decorrere dal 1° marzo 1966 la indennità di buonuscita per i dipendenti statali viene ragguagliata all'80 per cento degli assegni conglobati, moltiplicato per il numero degli anni di servizio, laddove per i segretari comunali e provinciali detta indennità raggiunge, allo stato, appena il 30 per cento, nonostante l'ente interessato — l'I.N.A.D.E.L. — sia più dovizioso dell'E.N.P.A.S., che vi provvede per i dipendenti statali.

« L'interpellante vorrebbe anche conoscere se il Governo intenda promuovere una riforma organica dell'I.N.A.D.E.L. e in genere del trattamento assistenziale e previdenziale dei dipendenti degli enti locali.

(803)

« VALITUTTI ».

*Mozione.*

« La Camera,

considerando che i Patti lateranensi sono stati stipulati l'11 febbraio 1929 in un clima politico profondamente diverso dall'attuale;

che successivamente l'entrata in vigore della Costituzione repubblicana ha reso caduchi gli articoli che sono con essa in con-

trasto, tanto che di taluni di essi anche la Chiesa ha modificato l'applicazione;

che di recente il Concilio Vaticano II ha innovato lo spirito con cui la Chiesa affrontava in passato alcuni dei problemi presi in considerazione dai Patti lateranensi:

che pertanto si ravvisa opportuna una revisione consensuale degli stessi nello spirito dei tempi attuali, che tenga conto sia del contenuto della Costituzione repubblicana che dello spirito e delle decisioni del Concilio Vaticano II;

che tale revisione è stata espressamente prevista dall'articolo 7 della Costituzione e suggerita nel 1947 dallo stesso Presidente del Consiglio De Gasperi;

invita il Governo

a prendere l'iniziativa dei passi opportuni presso il Vaticano per addivenire ad una revisione dei Patti lateranensi nel senso sopra indicato.

(72)

« BASSO, VECCHIETTI, LUZZATTO, GATTO, VALORI, CACCIATORE, PIGNI, FRANCO PASQUALE, ANGELINO PAOLO, MALAGUGINI, LAMI, SANNA ».